




II RAPPORTO REGIONALE DI ANTIGONE EMILIA-ROMAGNA SULLE CONDIZIONI DI DETEZIONE

2023



A CURA DI GIULIA FABINI E ALVISE SBRACCIA

**II RAPPORTO REGIONALE DI
ANTIGONE EMILIA-ROMAGNA
SULLE CONDIZIONI DI
DETTENZIONE**

2023

A cura di Giulia Fabini e Alvise Sbraccia



2023 - Antigone Edizioni

Via della Dogana Vecchia 5 - 00186 Roma (RM) - IT

ISBN 9788898688418

www.antigone.it

SOMMARIO

1	Introduzione al secondo Rapporto regionale di Antigone Emilia-Romagna, 2023.....	8
2	Le carceri in Emilia Romagna: dati e tendenze recenti	16
2.1	Introduzione.....	16
2.2	Le strutture	22
2.3	L'offerta trattamentale	27
2.4	Salute in carcere ed eventi critici.....	32
3	Il diritto alla salute nelle carceri dell'Emilia-Romagna.....	36
3.1	La salute in carcere: una panoramica	36
3.2	L'emergenza sanitaria in carcere	40
3.3	Oltre la pandemia	44
3.4	La salute mentale e le dipendenze patologiche.....	49
3.5	Togliersi la vita in carcere.....	57
3.6	Conclusioni.....	59
4	Transizioni critiche: l'Istituto Penale per Minorenni di Bologna, 2020-2023.....	62
4.1	Introduzione.....	62
4.2	Impatto pandemico e riassetamento	63
4.3	Espansione della capacità e ridefinizione degli equilibri interni 66	
4.4	Considerare l'incidenza di nuove forme di criminalizzazione e di nuovi orientamenti di politica giudiziaria.....	69
4.5	Conclusioni.....	71
5	La detenzione femminile in Emilia-Romagna	74

5.1	Un quadro generale.....	74
5.2	Dove e come si trovano le donne detenute in Emilia-Romagna 76	
5.2.1	Le sezioni	76
5.2.2	I circuiti	77
5.2.3	Gli spazi.....	78
5.2.4	L'offerta trattamentale	82
5.3	Maternità, carcere e figli fuori: sul mito della “cattiva madre” e altri stereotipi.....	84
5.4.	Conclusioni.....	89
6	Studiare rende pericolosi? Riflessioni a margine di una recente ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna	92
6.1	Introduzione.....	92
6.2	Il diritto allo studio in carcere nelle fonti nazionali e sovrnazionali.....	93
6.3	L'esperienza dei Poli Universitari penitenziari in Emilia- Romagna	96
6.4	Dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna al ricorso alla Corte di Strasburgo	98
6.5	Rilievi conclusivi.....	102
7	Rientro in società e forme di sostegno: note socio-giuridiche a margine della realizzazione di “Una volta fuori”, guida per i detenuti in uscita dal carcere di Bologna.....	104
7.1	Introduzione.....	104
7.2	Il trattamento intramurario	108
7.3	Il momento delle dimissioni.....	119

7.4	Gli effetti della carcerazione nei percorsi di rientro in società	129
8	Note sulle autrici e sull'autore.....	136

1 INTRODUZIONE AL SECONDO RAPPORTO REGIONALE DI ANTIGONE EMILIA-ROMAGNA, 2023

Alvise Sbraccia

Sono passati cinque anni dalla precedente edizione del rapporto regionale sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna. Si tratta di una finestra temporale piuttosto ampia, e non preventivata in quanto tale. Antigone Emilia-Romagna è una articolazione territoriale di Antigone: i suoi associati e le sue associate partecipano alle attività di questo gruppo a livello nazionale, contribuendo a realizzare le visite agli istituti di pena di cui alle schede presenti sul sito *web* dell'osservatorio nazionale di Antigone¹, a comporre la reportistica relativa al sistema penitenziario in generale² e alle sue declinazioni femminile³ e minorile⁴, a promuovere iniziative culturali sulle questioni relative alla penaltà⁵, a raccogliere segnalazioni provenienti

¹ <https://www.antigone.it/osservatorio-detenzione/>. Attraverso la mappa interattiva è possibile qui consultare le schede relative a ogni istituto nazionale, naturalmente compresi quelli dell'Emilia-Romagna.

² <https://www.rapportoantigone.it/>

³ <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/i-numeri-della-detenzione-femminile/>

⁴ <https://www.ragazzidentro.it/>

⁵ Tra le iniziative promosse da Antigone ER negli ultimi anni si segnalano: *Salute mentale e carcere: problemi, numeri e possibili soluzioni* - incontro online del 20.10.2021 in collaborazione con Extrema Ratio; *A due anni dalle rivolte: la violenza del e nel carcere* - Bologna, 18.03.2022 in collaborazione con Napoli Monitor; *Studiare rende pericolosi? Il diritto allo studio in carcere: considerazioni a margine del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo Crisci c. Italia* - Bologna, 13.04.2022; *L'istituzione reietta, un libro di Valeria Verdolini* - Bologna, 25.05.2022; *Morti non archiviabili: il caso Modena e il ricorso Cedu* -

dal campo carcerario⁶, a proporre iniziative di legge congruenti con la tutela dei diritti dei detenuti nell’ottica complessiva del minimalismo penale, a rinforzare i rapporti con le altre organizzazioni e associazioni che operano nel campo carcerario, a pianificare e realizzare ricerche e interventi che possano incrementare la conoscenza pubblica sulle prigioni e, in auspicio, a favorirne l’avvicinamento a una penalità costituzionalmente orientata⁷.

Da diversi anni Antigone Emilia-Romagna completa il ciclo annuale delle visite a tutti gli istituti di pena della regione di riferimento, mantenendo così aggiornate le relative schede on-line. L’articolazione regionale si è peraltro dotata di un “osservatorio parallelo”, già attivo da 7 anni grazie al lavoro di associati e associate che monitorano la comunicazione mediatica sulle prigioni locali e tengono i rapporti con referenti ed esperti nei territori comunali dove esse sono presenti. Complessivamente, in questo quinquennio, Antigone Emilia-Romagna è cresciuta, attirando persone più giovani che hanno portato dinamismo ed entusiasmo: naturalmente, anche la loro socializzazione costituisce un impegno per l’associazione, oltreché un piacere e un fondamentale elemento per la riproduzione

Modena, 06.07.2022; *Presentazione de “Le pene e il carcere” di Stefano Anastasia* - Bologna, 28.11.2022 in collaborazione con Extrema Ratio; *Abolire la reclusione: per una critica radicale a Cpr e carcere* - Bologna, 17.12.2022 in collaborazione con Vag61; ⁶ Da alcuni anni le funzioni di coordinamento nazionale dell’ufficio del Difensore Civico di Antigone sono a carico di Elia De Caro, già presidente della sede regionale dell’Emilia-Romagna. Si tratta di un importante riconoscimento, rispetto a una cruciale attività di ricezione, organizzazione delle (e risposta alle) segnalazioni che provengono dagli istituti di tutto il territorio nazionale: http://www.osservatorioantigone.it/difensore_civico/ . L’avvocato De Caro ha continuato a garantire la sua partecipazione alle attività dell’articolazione regionale, ora presieduta dalla dottoressa Giulia Fabini.

⁷ Da segnalare in questo senso le guide prodotte da Antigone Emilia-Romagna (con finanziamenti della Fondazione Dal Monte, con riferimento alla rete di servizi e opportunità disponibili sul territorio bolognese per le persone in uscita dal carcere maschile : <https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Guida%20online%20ITA%20Antigone.pdf>); In programma per il mese di settembre 2023 vi è la presentazione della guida per l’uscita destinata alle donne detenute nella locale casa circondariale.

di attività che si iscrivono essenzialmente nella cornice del volontariato.

L'associazione si configura come spazio di scambio in virtù dei percorsi formativi differenti dei e delle militanti: studi e professioni nelle aree delle scienze giuridiche e sociali convivono così in un equilibrio che ci appare fruttuoso e aperto al confronto con altre competenze e culture professionali, ad esempio nel campo cruciale della medicina o in quello più esteso degli operatori del sistema penale e penitenziario, degli esperti, dei referenti politico-amministrativi degli enti locali coinvolti, dell'università.

In sintesi, un lavoro intenso e impegnativo che assorbe molte energie ed ha "ritardato" la produzione di questo secondo rapporto. Ma anche un lavoro che ci sembra utile a illuminare parzialmente un'istituzione che affronta i nodi dell'esclusione sociale, dell'insicurezza diffusa, degli effetti delle politiche criminali in un clima di crescente tensione e, spesso, in un cono d'ombra che si rivela problematico nell'ottica del controllo democratico sugli apparati che sono chiamati a dar forma al massimo livello di coercizione esercitato dallo Stato, in un equilibrio assai difficoltoso coi precetti orientati alla riabilitazione e al reinserimento sociale a fine pena.

Non abbiamo qui lo spazio per una riflessione compiuta sulla condizione di perenne emergenza che affligge il comparto carcerario, tornato negli ultimi anni ad operare con tassi di sovraffollamento più marcati. Possiamo però riferirci a un quinquennio trascorso altamente problematico. Al centro di quest'ultimo si colloca naturalmente la crisi pandemica, che ha sottoposto il sistema penitenziario nazionale a sfide gestionali relevantissime. Gli istituti emiliano-romagnoli, a fronte delle misure emergenziali introdotte nella primavera 2020 per limitare gli effetti di contagio al loro interno, hanno prodotto scenari adattivi e reattivi differenziati, che hanno trovato una sintesi parziale solo attraverso l'implementazione del piano di vaccinazioni del 2021. L'esplosione delle rivolte ha comunque investito la Regione in maniera drammatica: ci riferiamo ai conflitti violenti che hanno riguardato gli istituti di **Bologna**, **Ferrara**, **Reggio Emilia** e, soprattutto, **Modena**. Strutture devastate, violenze, danni per

centinaia di migliaia di euro, forme drammatiche di ripristino dell'ordine, 14 decessi di persone private della libertà (alcuni dei quali a seguito di trasferimenti presso istituti fuori regione). Lettori e lettrici potrebbero essere sorpresi di non trovare qui un approfondimento su queste dinamiche conflittuali. Rimandiamo allora ad alcuni testi⁸ pubblicati in questi anni - all'interno e all'esterno della rete di Antigone - con il contributo di associati e associate della sede emiliano-romagnola. Al di là di questi, ci sembra importante una precisazione: i risvolti penali e disciplinari dei tragici eventi della primavera 2020 sono arrivati solo in parte a una sintesi processuale. In particolare, diamo conto di due procedimenti penali scaturiti dai fatti di **Modena**: uno relativo alla responsabilità per le morti delle persone detenute nel penitenziario, che è stato archiviato e rispetto al quale è pendente un ricorso davanti alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo; un altro procedimento che è ancora in corso ed è relativo ai maltrattamenti che avrebbero subito le persone detenute e alla relativa ipotesi di tortura, che si trova ad oggi in fase d'indagine. Entrambi i filoni hanno implicazioni particolarmente significative rispetto alla gestione del conflitto e alle modalità di ripristino del controllo poliziale degli spazi investiti dalla rivolta. Nel pieno rispetto delle attività della magistratura e coerentemente allo spirito garantista che anima Antigone, ci riserviamo di prendere posizione quando la

⁸ In prima battuta lettori e lettrici possono accedere gratuitamente ai due numeri monografici della rivista "Antigone" che hanno trattato delle questioni relative al rapporto tra crisi pandemica e violenza istituzionale: https://www.antigone.it/rivista-archivio/Rivista_Anno_XV_N1/ Rivista%20Anno%20XV%20N1.pdf ; https://www.antigone.it/rivista-archivio/Rivista_anno_XV_N2/ Rivista%20Anno%20XV%20N2.pdf. A libera consultazione anche un contributo di Elia De Caro e Alvisè Sbraccia: <https://napolimonitor.it/richiudere-le-celle-il-carcere-di-modena-sei-mesi-dopo-la-rivolta/>. Segnaliamo infine: D. Ronco, A. Sbraccia, V. Verdolini, 2022, *Violenze e rivolte nei penitenziari della pandemia*, in "Studi sulla questione criminale", XVII, 1, pp. 99-124; A. Sbraccia, 2022, *Conflitto, rivolte e salute: razionalità contrastanti nel carcere dell'Italia contemporanea*, in P. Pacini Volpe (a cura di), *Il tempo del carcere*, Pisa University Press, pp. 261-286.

situazione processuale sarà definita, anche in ragione del coinvolgimento attivo di Antigone in entrambi i procedimenti. Qui ci limitiamo a rilevare che recentemente i giornali hanno dato notizia dell'inserimento di 9 agenti della polizia penitenziaria nel registro degli indagati per il reato di tortura nell'ambito del secondo filone processuale, che si aggiungono ai 5 già presenti⁹. Ora ci attendiamo uno sviluppo investigativo chiaro a oltre 3 anni dai fatti e cogliamo l'occasione per rimarcare che, come questi aggiornamenti indicano, la previsione del reato di tortura nel nostro ordinamento è presupposto necessario perché, a **Modena** come in tutto il territorio, vengano alla luce e siano adeguatamente indagate le condotte molto gravi che possono avvenire nei luoghi opachi di privazione della libertà.

La crisi pandemica ha comunque contribuito a mettere in evidenza contraddizioni e paradossi che si manifestano nella problematica declinazione del diritto alla salute nei contesti di detenzione. Nel quadro generale della carenza di personale sanitario nelle strutture pubbliche che affligge il nostro contesto nazionale e regionale, la rarefazione delle coperture si propone come drammatica proprio in ambito carcerario, e non solo come strascico della vicenda pandemica. Ai temi delle patologie che il penitenziario importa e produce, alle dimensioni organizzative della sanità penitenziaria e alla fruizione di servizi che diano sostanza ai diritti fondamentali delle persone private della libertà è dedicato uno spazio centrale in questo rapporto, grazie al prezioso contributo di Nausicaa Turco.

Nel suo capitolo, così come in quasi tutti gli altri, lettori e lettrici potranno apprezzare la valorizzazione di dati e riscontri direttamente provenienti dalle attività di monitoraggio realizzate dalle autrici e dagli autori. La sintesi iniziale sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna è così frutto di un accurato lavoro su dati secondari realizzato da Mariachiara Gentile, utile anche a cogliere tratti di tendenza nel breve-medio periodo e a considerare elementi di comparazione con altre realtà regionali.

⁹ <https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/rivolta-detenuti-carcere-sistema-malato-516bce05>

Con Chiara Caramel entreremo invece nell'unico istituto penale per i minorenni presente in regione. Come gli altri I.P.M., anche quello bolognese del Pratello ha affrontato una profonda riconfigurazione dettata dall'innovazione giuridica che ha esteso l'età dei cosiddetti "giovani adulti" ai 24 anni. Essa si è accompagnata a recenti lavori di ristrutturazione degli spazi del carcere minorile e a una pressione crescente (in termini di presenze e flussi in ingresso) che evidenzia una preoccupante tendenza incrementale nei processi di criminalizzazione dei minorenni, senz'altro percepibile almeno nel contesto metropolitano di **Bologna**. La convergenza di simili elementi di transizione ci ha spinti a dedicare uno spazio adeguato alla penalità minorile e alla sua esecuzione.

Sull'onda di un interesse specifico che fortunatamente si va sviluppando in Italia con riferimento alla detenzione femminile, in questo rapporto è presente un interessante contributo di Giulia Fabini e Chiara Princivalli, dedicato alle detenute che abitano le sezioni femminili negli istituti di pena di **Bologna, Forlì, Modena, Piacenza e Reggio Emilia** (quest'ultimo anche sede dell'unica sezione regionale che ospita persone transessuali). In assenza di una struttura dedicata, le donne recluse in Emilia-Romagna passano il loro tempo in spazi talvolta angusti, beneficiando di una offerta trattamentale tendenzialmente ridotta. La loro quotidianità detentiva configura pertanto dei profili discriminatori assai problematici, anche in relazione al tema della genitorialità sviluppato nella seconda parte del contributo.

Solo marginalmente connessi ai contenuti provenienti dalle visite e dalle attività di monitoraggio sono i due capitoli di chiusura. Nel primo, Francesca Cancellaro propone una riflessione critica in tema di diritto allo studio per le persone private della libertà. A partire dall'analisi di una paradossale sentenza del Tribunale di Sorveglianza di **Bologna**, l'autrice aggredisce il nodo delle possibili declinazioni del costrutto di "pericolosità sociale" in relazione ai dispositivi giuridici che tutelano il diritto fondamentale all'istruzione e formalizzano gli orizzonti riabilitativi della pena detentiva.

Nel secondo Mariachiara Gentile e Alvisè Sbraccia tentano di fornire un'analisi socio-giuridica delle fasi del rientro in società al termine della pena o in misura alternativa: essa si basa su materiali empirici raccolti nella città di **Bologna** nel corso del lavoro dedicato alla realizzazione di una guida per le persone che escono dai circuiti della penalità (cfr nota 6). Il tentativo, qui proposto in chiave sperimentale e propedeutica a successivi approfondimenti, è quello di definire i bisogni di queste persone sulla base dei processi di significazione delle stesse e degli attori istituzionali e sociali che sono chiamati a darvi risposta. Tale definizione potrebbe essere utile anche rispetto all'obiettivo di rafforzare il livello di integrazione dei servizi dedicati e, quindi, di ampliare l'offerta reticolare di opportunità e forme di sostegno verso i soggetti impegnati nelle delicate fasi del rientro in società.

Un ringraziamento a tutti e tutte coloro che hanno reso possibile questa pubblicazione, anche presso la sede centrale di Antigone. E un augurio di buona lettura.

2 LE CARCERI IN EMILIA ROMAGNA: DATI E TENDENZE RECENTI

Mariachiara Gentile

2.1 INTRODUZIONE

L'Emilia Romagna conta dieci istituti di pena per adulti sul suo territorio, più specificamente: le case circondariali di **Bologna**, **Ferrara**, **Modena**, **Piacenza**, **Reggio Emilia**, **Forlì**, **Ravenna** e **Rimini**, la casa di reclusione di **Parma** e la casa di lavoro di **Castelfranco Emilia**.

A questi si aggiunge l'istituto penale per i minorenni con sede a **Bologna** a cui verrà dedicato un apposito capitolo in questo rapporto regionale.

Anche per quanto riguarda l'anno 2022, la regione si conferma essere uno dei territori, quantomeno del nord Italia, con il più alto numero di presenze: al 31.12.2022 erano 3.407 i detenuti presenti, di cui 153 donne distribuite all'interno delle cinque sezioni femminili di **Bologna**, **Modena**, **Piacenza**, **Reggio Emilia** e **Forlì** e 1.660 stranieri¹⁰.

La percentuale media del tasso di affollamento in relazione all'anno 2022 è del 105,17% con una media di presenze pari a 325,8% di cui 47,30% di stranieri e 71,88% di detenuti condannati in via definitiva.

Tra gli istituti maggiormente sovraffollati vi sono: **Bologna** (affollamento del 147,6% - 738 presenze al momento della visita), **Parma** (affollamento del 104,43% - 684 presenze al momento della visita), **Ferrara** (affollamento del 130,74 % - 319 presenze al momento della visita), **Modena** (affollamento del 104,88% - 387

¹⁰ Si vedano i dati riportati sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page

presenze al momento della visita), **Rimini** (affollamento del 122,32% - 137 presenze al momento della visita) e **Reggio Emilia** (affollamento del 118,09% - 346 presenze al momento della visita)¹¹.

Si tratta di un dato importante se si considera che il numero dei detenuti presenti all'interno delle carceri della penisola, ed anche in quelle dell'Emilia Romagna, è tornato a crescere a seguito della conclusione del periodo emergenziale dovuto alla pandemia.

Come riportato nel XVIII Rapporto sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone, le presenze negli istituti di pena dell'intero territorio nazionale, dopo essere scese a 53.364 nel 2020, sono tornate a salire negli anni successivi: erano 54.134 a fine 2021 e 56.196 a fine 2022.

Anche nel caso dell'Emilia Romagna si è passati da 3.139 presenze al 31.12.2020 (i detenuti usciti in forza della legge 199/2010 e successive modifiche al 31.12.2020 sono stati 855 in regione¹²), a un totale di 3.261 a fine 2021 e, come visto, a 3.407 a fine 2022.

Per quanto riguarda la tipologia di detenuti ristretti nei dieci istituti visitati, il 47,30% è, come anticipato, di origine straniera; la distribuzione dei detenuti di origine straniera non è omogenea all'interno delle carceri emiliano-romagnole: la più alta percentuale si registra nella casa circondariale di **Piacenza**, dato che si conferma più o meno stabile nel corso degli ultimi anni e pari al 61,68% del totale nel 2022, seguita da **Modena** (60,47%), **Ravenna** (58,11%), **Reggio Emilia** (53,76%) e **Bologna** (52,71%); nelle restanti strutture gli stranieri sono in percentuali inferiori al 50%.

Va detto che, in generale, la presenza di stranieri all'interno degli istituti di pena della penisola non è certo superiore a quella dei detenuti di origine italiana: nel 2022 la media di stranieri in carcere è stata del 31,56%; in Emilia Romagna la media appare, come

¹¹ Si vedano i dati riportati sul sito dell'Associazione Antigone https://lookerstudio.google.com/reporting/67110e79-ceab-4a0c-8a53-b14ea9c98c0f/pagep_y4aorvqdqc

¹² Si tratta della legge definita "svuota carceri", contenente disposizioni relative all'esecuzione delle pene più brevi (non superiori ad un anno) presso il domicilio.

visto, decisamente più alta.

La regione non è, tuttavia, la sola a registrare un tasso di stranieri particolarmente elevato: vi sono infatti da considerare regioni quali la Valle d'Aosta (61,4%), il Trentino Alto Adige (61%), la Liguria (54%), il Veneto (50%) o la Lombardia (46,2%)¹³. Il dato tuttavia va letto anche considerando l'elevato numero di persone di origine straniera presenti in queste aree, particolarmente attrattive anche dal punto di vista occupazionale (tra il 2021 e il 2022, l'Emilia Romagna ha visto un aumento di presenze di cittadini provenienti da Paesi extra Unione europea che hanno richiesto un permesso di soggiorno e un aumento di persone straniere residenti, salite al 12,8% sul totale della popolazione; **Piacenza** risulta essere la provincia con il più alto tasso di persone di origine straniera residenti (pari al 15,4%), seguita da **Parma** (15,3%) e **Reggio Emilia** (12,6%)¹⁴.

L'elevata presenza di stranieri può avere delle ricadute sul clima generale che si respira all'interno degli istituti di pena. Spesso, infatti, nel corso delle visite gli operatori incontrati lamentano una maggiore difficoltà di gestione laddove vi sono numerosi stranieri, il più delle volte provenienti da contesti di grave marginalità sociale e privi di significativi contatti sul territorio.

In alcuni istituti non si può non notare la presenza di sezioni fortemente "eticizzate" a cui, talvolta, corrisponde peraltro una diversa qualità degli spazi (significativo a questo proposito il caso del carcere di **Rimini** ove, da tempo, si registrano notevoli differenze tra la prima sezione, dedicata perlopiù a detenuti condannati in via definitiva e di origine straniera, e il resto dell'istituto, che si presenta in condizioni generali migliori). La collocazione di detenuti provenienti dalle stesse aree geografiche all'interno delle medesime sezioni viene descritta generalmente come risposta alle esigenze degli stessi reclusi di condividere gli spazi

¹³ Si vedano i dati riportati nel Rapporto XVII e nel Rapporto XVIII dell'Associazione Antigone <https://www.rapportoantigone.it/>

¹⁴ I dati sono tratti dal Report a cura dell'Osservatorio sul fenomeno migratorio – Regione Emilia Romagna <https://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/gennaio/cittadini-stranieri-in-emilia-romagna>

con chi possiede abitudini simili, ma in alcuni casi viene dichiaratamente definita una scelta strettamente connessa a logiche di sicurezza o di gestione e contenimento del rischio di conflitti.

Le donne recluse in regione sono ristrette all'interno di cinque istituti. Nel corso delle visite effettuate si contavano 78 donne a **Bologna**, 21 a **Modena**, 19 a **Forlì**, 17 a **Piacenza** e 12 a **Reggio Emilia**.

La popolazione femminile all'interno delle carceri emiliano-romagnole (circa il 4% del totale), convive spesso con le difficoltà dovute al fatto di essere ristretta in sezioni ricavate in istituti pensati originariamente ed esclusivamente per una popolazione maschile¹⁵.

Nella maggior parte dei casi le donne sono recluse all'interno di sezioni più piccole e spesso sprovviste di adeguati spazi dove svolgere le diverse attività.

Non sono tuttavia solo gli spazi ad essere carenti quanto altresì l'offerta trattamentale: l'ultimo anno di osservazione ha permesso di constatare come negli istituti della regione si investa ancora poco, ad esempio, nella formazione professionale per la popolazione femminile. Significativi i casi di **Modena** e **Reggio Emilia**, dove al momento della visita non era attivo alcun corso professionalizzante per le donne recluse.

Per quanto riguarda la posizione giuridica dei detenuti e delle detenute nelle carceri della regione si registra, come visto, un'alta percentuale di persone condannate in via definitiva (71,88% del totale, pari a 2.561 persone).

L'elevato numero di definitivi si riscontra anche all'interno delle case circondariali presenti in regione, istituti nati per ospitare persone in attesa di giudizio o con condanne definitive con residui pena inferiori ai cinque anni, come nel caso di **Bologna** (483 su 738), di **Modena** (229 su 387) o di **Piacenza** (271 su 334).

Si tratta di un elemento di criticità, considerato che al numero di soggetti con condanna definitiva non corrisponde un adeguato

¹⁵ Per un approfondimento si veda *Dalla parte di Antigone – Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, Associazione Antigone, 2023, <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

numero di funzionari giuridico-pedagogici: nel carcere di **Modena** si contavano unicamente tre educatori, in quello di **Ravenna**, con ben 50 definitivi su 74 presenze, una sola, lo stesso in quello di **Rimini** con un'unica educatrice a fronte di 75 definitivi su 137 presenze, in quello di **Reggio Emilia**, casa di reclusione e circondariale, vi era un solo operatore in alcuni periodi dell'anno pur a fronte di 269 definitivi su 346 presenze.

Si tratta di dati significativi se si confronta la media complessiva di detenuti per educatore (89,13%) rispetto a quella in rapporto agli agenti di polizia penitenziaria (1,6% la media detenuti/agenti).

La carenza di educatori incide chiaramente sulla possibilità di assicurare adeguati percorsi trattamentali alla totalità della popolazione detenuta, anche considerato l'alto numero di circuiti differenti presenti all'interno degli istituti dell'Emilia Romagna.

In questo senso, va preliminarmente evidenziato come, oltre alle sezioni di media sicurezza (ove è ristretta la maggioranza della popolazione detenuta cosiddetta "comune"), in regione si trovino diverse sezioni di alta sicurezza, veri e propri circuiti penitenziari, previsti e disciplinati sulla base di circolari dell'Amministrazione penitenziaria.

Queste ultime si distinguono in Alta Sicurezza 1 (AS1), destinata a detenuti appartenenti ad associazioni mafiose che hanno ottenuto la possibilità di uscire dal regime del 41 BIS, in Alta Sicurezza 2 (AS2) destinata a coloro che sono ritenuti responsabili di delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e in Alta Sicurezza 3 (AS3) dove vengono collocati soggetti inseriti, ad esempio, all'interno di organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. La diversa collocazione nell'uno o nell'altro circuito di AS si basa sul diverso grado di pericolosità attribuito ai soggetti ivi ristretti e risponde ad esigenze di sicurezza.

Per quanto attiene all'Emilia Romagna troviamo sezioni di AS negli istituti di **Bologna, Ferrara, Parma e Piacenza**.

Nel corso delle visite effettuate nel 2022 si registravano le seguenti presenze: 75 detenuti in AS3 a **Bologna**, 15 a **Piacenza**, 184 a **Parma** e 4 a **Reggio Emilia**, 1 detenuto in AS2 a **Piacenza**

e 7 a **Ferrara**, 28 detenuti in AS1 a **Parma** e 1 a **Piacenza**.

Alle sezioni di alta sicurezza si aggiunge il regime *ex art.* 41 BIS o.p. che in Emilia Romagna si trova all'interno della casa di reclusione di **Parma**, unico carcere di massima sicurezza presente in regione in cui, al momento della visita, erano reclusi 69 persone.

Tra i circuiti formalmente riconosciuti si devono considerare, inoltre, le sezioni a “custodia attenuata” dove sono collocati detenuti ai quali viene riconosciuto uno scarso grado di pericolosità o che hanno dimostrato di voler aderire all’offerta trattamentale e di intraprendere percorsi di recupero.

In regione questa sezione è presente a **Castelfranco Emilia**, casa di lavoro e a custodia attenuata, e a **Rimini**, dove è dedicata specificamente a detenuti con problemi di dipendenza.

Accanto ai cosiddetti “circuiti formali” troviamo inoltre una serie di “circuiti informali”. Con questa espressione ci si riferisce a sezioni create per esigenze di sicurezza e di gestione di parte della popolazione detenuta; ne sono un esempio le sezioni dedicate ai collaboratori di giustizia, agli ex appartenenti alle forze dell’ordine, a coloro che hanno commesso reati sessuali, alle persone *transgender* o a coloro che, nel corso della detenzione, si sono resi responsabili di atti auto o etero aggressivi¹⁶.

Si tratta in molti casi di sezioni in cui i detenuti ristretti vengono definiti “protetti” e che, per questo motivo, sono collocati in spazi separati da quelli occupati dal resto della popolazione. Circuiti di questo tipo pongono alcune questioni che presentano un certo grado di ambiguità se si considera che l’assegnazione all’interno di essi risponde a logiche di sicurezza e di protezione sia delle singole categorie ivi allocate sia del resto dei detenuti. È evidente che la separazione che ne deriva comporta anche una certa categorizzazione della popolazione ristretta e una ulteriore emarginazione di alcuni gruppi specifici.

All’interno delle dieci carceri della regione si trovano diversi di questi circuiti e, in alcuni istituti più che in altri, essi presentano

¹⁶ Si tratta in questo caso delle cosiddette sezioni *ex art.* 32 D.P.R. 230 del 2000.

diverse problematicità derivanti proprio dalla complessità della loro articolazione.

Ne è un esempio l'istituto di **Reggio Emilia** ove troviamo, in aggiunta alle sezioni maschili, la sezione femminile, con all'interno detenute in media sicurezza, in AS3 e congiunte di collaboratori di giustizia (sezione "Z"), l'ATSM (Articolazione per la tutela della salute mentale) dedicata esclusivamente a popolazione maschile e unica in regione, come unica in regione è anche la sezione dedicata a persone *transgender*.

Parimenti complesso è l'istituto di **Parma** che ospita la media sicurezza, l'alta sicurezza (con detenuti in AS3 e AS1), il reparto SAI (Servizio di assistenza intensivo) e il reparto "Crupi" per detenuti paraplegici, oltre alla sezione *ex art. 41 BIS o.p.*, come già detto la sola presente in Emilia Romagna.

Ancora, il carcere di **Ferrara** composto da cinque sezioni di media sicurezza, una sezione per familiari di collaboratori di giustizia (sezione Z), una sezione per collaboratori di giustizia, una sezione per detenuti "protetti", una sezione di AS2.

Tra i "circuiti informali" presenti in regione appare significativo menzionare anche la sezione del carcere bolognese dedicata unicamente agli iscritti al polo universitario e ai giocatori della squadra di rugby "Giallo Dozza", separati dal resto della popolazione detenuta.

Istituti di questo tipo, con sezioni fortemente diversificate, presentano numerose criticità rispetto agli istituti più piccoli o abitati da una popolazione più omogenea. Come è facile intuire, tra le maggiori difficoltà vi è quella di riuscire ad assicurare adeguati percorsi trattamentali alla totalità dei detenuti, senza sacrificare l'offerta proprio di quelle specifiche categorie.

2.2 LE STRUTTURE

Come accennato nel paragrafo introduttivo, tra gli elementi che incidono sulla quotidianità detentiva vi è, senz'altro, la qualità degli

spazi.

La maggior parte degli istituti della regione sono stati costruiti tra gli anni '80 e '90, sulla base di scelte architettoniche strettamente legate a quello che era un periodo di piena emergenza, e dislocati alle periferie delle città.

Sono invece tre gli istituti ricavati da strutture più datate ovvero la casa circondariale di **Forlì**, collocata nel centro della città all'interno della Rocca di Rivaldino, la casa circondariale di **Ravenna**, anch'essa con collocazione urbana ma risalente ai primi anni del '900 e la casa di lavoro di Castelfranco, risalente al XVII secolo¹⁷.

Sebbene questi tre istituti presentino delle criticità strutturali legate, soprattutto nel caso del carcere di **Forlì** e in quello di **Ravenna**, alla mancanza di spazi sufficienti per svolgere le diverse attività, sono numerose e particolarmente complesse le carenze individuate in alcuni degli istituti di realizzazione più recente.

Mancano infatti spazi specificamente dedicati alle lavorazioni nel carcere di **Modena**, istituto composto da due padiglioni, uno di nuova realizzazione (2013) e uno più datato e gravemente danneggiato a seguito delle rivolte del 2020, e nel carcere di **Rimini**, dove tuttavia sono in previsione dei lavori di rifacimento della sezione 6 (un tempo dedicata a persone *transgender* e definitivamente chiusa nel 2018) dove è in previsione l'inaugurazione di un polo trattamentale da utilizzare per attività laboratoriali e corsi di formazione. Diverso il caso del carcere di Castelfranco che, sebbene particolarmente datato, possiede numerosi spazi per i corsi scolastici, per la formazione professionale e per le attività lavorative, oltre che un'estesa area esterna.

In tutti gli istituti sono invece presenti una o più biblioteche o sale lettura. Ovunque si trovano inoltre le cosiddette "salette della socialità", disposte all'interno di ogni sezione detentiva, anche se il più delle volte si presentano sprovviste di sufficiente mobilio e

¹⁷ Cfr M. Gentile, 2018, *Dimensione architettonica e criticità strutturali*, in G. Fabini. A. Sbraccia (a cura di), *Primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna*, Antigone, Roma, pp. 30-40.

spesso inutilizzate o utilizzate unicamente come stenditoi. Queste mancano però all'interno degli istituti di **Forlì** e **Ravenna** dove, tuttavia, le direzioni si sono nel corso degli ultimi anni fortemente impegnate per garantire comunque consistenti percorsi trattamentali.

In tutte le strutture è presente un'area verde utilizzata anche per i colloqui durante i mesi estivi e adeguati campi sportivi (ad eccezione dell'istituto di **Forlì**).

Mancano invece spazi specificamente dedicati al culto per detenuti non cattolici (solo in alcuni casi, piccole stanze presenti in sezione vengono riservate per la preghiera, ad esempio, di detenuti di fede islamica).

Le maggiori criticità si riscontrano, ad ogni modo, all'interno delle sezioni detentive, soprattutto in quelle dedicate alla media sicurezza ove si registra il più delle volte una scarsa cura degli spazi da imputarsi, a parere degli operatori incontrati, a una maggiore incuria dei detenuti ivi collocati, anche a fronte del più alto livello di *turn over* degli stessi. Le visite effettuate confermano comunque l'assenza, spesso, di significative opere di ristrutturazione o, quantomeno, di manutenzione o ritinteggiatura.

Le celle, pur garantendo i 3 mq calpestabili per ogni persona, sono spesso caratterizzate da mobilio vetusto o danneggiato. I bagni, pur essendo in quasi tutti gli istituti della regione collocati in ambiente separato dal resto della cella (ad eccezione della prima sezione del carcere di **Rimini**), spesso presentano evidenti problemi di umidità. Con riferimento all'anno 2022, l'acqua calda mancava in alcune delle celle di 6 istituti su 10.

Ancora, nelle celle visitate il più delle volte non è presente la doccia: è questo il caso del carcere di **Piacenza**, di **Bologna**, di **Reggio Emilia**, di **Ravenna**, di **Forlì**, di **Ferrara**; le docce comuni si presentano spesso in condizioni indecorose, gravate da importanti danni dovuti a muffa diffusa.

Nel corso del 2022 si sono registrate, inoltre, alcune specifiche e importanti criticità strutturali, difficili da risolvere attraverso meri interventi di manutenzione ordinaria.

La visita effettuata a dicembre del 2022 presso l'istituto di **Reggio Emilia** ha confermato la sussistenza dei già noti problemi di infiltrazione che dovrebbero essere risolti attraverso interventi di rifacimento delle coperture in previsione per il 2023¹⁸.

Altra situazione particolarmente critica è stata osservata presso il carcere di **Parma** dove, a dicembre 2022, si riscontrava l'assenza di riscaldamento nelle sezioni di media sicurezza, collocate nel vecchio padiglione. Qui, all'interno di almeno tre celle, si rilevavano notevoli problemi di infiltrazione e di umidità tali da dover comportare il trasferimento di un detenuto allocato in una di esse e dichiararne l'inagibilità. A **Bologna** invece, dove nel corso degli anni sono stati riferiti diversi problemi legati al funzionamento del riscaldamento all'interno delle sezioni maschili, si sono di recente conclusi i lavori di rifacimento dell'impianto. Si segnala invece che i lavori volti alla realizzazione del nuovo padiglione sono stati interrotti a causa del fallimento della ditta incaricata.

Lavori di rifacimento sono poi stati avviati all'interno del vecchio padiglione del carcere di **Modena**, riaperto progressivamente a seguito degli eventi del 2020 e che attualmente si presenta in condizioni discrete.

Positivi interventi sono stati invece portati avanti, a partire dal 2019, presso il carcere di **Piacenza**, tanto nel vecchio quanto nel nuovo padiglione, con particolare riferimento agli spazi per le lavorazioni. Tendenzialmente discrete anche le condizioni del carcere di **Forlì**, dove peraltro si sono conclusi di recente i lavori di ristrutturazione della sezione dedicata ai *sex offenders* o del carcere di **Ferrara**, dove vi sono diversi spazi sia all'interno che all'esterno per svolgere le attività, anche se permangono criticità all'interno delle sezioni di media sicurezza.

Oltre alle condizioni della media sicurezza che, come visto, nella maggior parte dei casi presenta le situazioni peggiori, va detto

¹⁸ La visita effettuata nel mese di giugno 2023 ha confermato l'avvio dei lavori volti, dapprima, al rifacimento delle coperture per la risoluzione dei problemi di infiltrazione e, successivamente, alla installazione delle docce all'interno di tutte le celle, a cominciare da quelle della casa circondariale.

che alcune sezioni dedicate a specifiche categorie di detenuti, collocati spesso nei circuiti “informali” a cui si accennava in precedenza, appaiono meno curate o sprovviste di spazi adeguati.

Alla forte circuitazione che si riscontra all’interno degli istituti emiliano-romagnoli si accompagna, infatti, un maggiore isolamento di alcune tipologie di detenuti ristretti in sezioni periferiche dell’istituto.

Per quanto attiene al femminile, le sezioni presenti in regione sono, come si è visto, generalmente ricavate all’interno di strutture pensate originariamente per una popolazione esclusivamente maschile, ad eccezione di **Bologna** e **Forlì**, dove esse sono infatti inserite in un edificio separato dal resto dell’istituto. Si tratta di piccoli reparti all’interno dei quali mancano, il più delle volte, stanze adeguate per svolgere attività in comune.

A **Piacenza** il femminile è collocato in una sezione in origine pensata per rispondere ad esigenze sanitarie; al suo interno si trova una piccola biblioteca, una sala per svolgere laboratori di sartoria, un lavatoio, una palestra di ridotte dimensioni e una stanza per parruccheria. L’area passeggi è ridotta e sprovvista di copertura.

A **Modena** le donne sono detenute all’interno nel vecchio padiglione, in un reparto che appare particolarmente buio e gravato da problemi di infiltrazione. Vi sono tuttavia spazi per la scuola e per gli altri corsi.

Nel carcere di **Reggio Emilia** il reparto femminile e la sezione “Orione”, dove sono detenute persone *transgender*, mancano di spazi per le attività e appaiono poco luminose.

L’istituto di **Forlì** ospita le detenute all’interno di un reparto tendenzialmente angusto, a causa della vetustà della struttura, ma comunque curato. Manca la “sala della socialità” ma vi sono una sala pittura, una sala polivalente, una sala per il laboratorio di sartoria. All’esterno è presente un’area verde che appare particolarmente sfruttata.

Più positive le condizioni generali della sezione femminile di **Bologna**: qui sono molte le aree comuni (si trovano stanze per i corsi scolastici, una sala informatica, una sala polivalente, una

palestra, una saletta della socialità dotata di biliardino) oltre che due passeggi, uno che funge da “area verde” e l’altro in cemento ma dotato di copertura.

Le celle dei reparti femminili appaiono in generale maggiormente curate. Il bagno è in tutte le cinque sezioni disposto in ambiente separato e le docce sono in gran parte comuni, ad eccezione del carcere di **Bologna**.

2.3 L’OFFERTA TRATTAMENTALE

La qualità del quotidiano detentivo passa anche e necessariamente attraverso la possibilità di avviare percorsi di trattamento.

Uno degli aspetti centrali del trattamento rieducativo è rappresentato dal lavoro, oggi privo di carattere affittivo, teoricamente offerto alla globalità della popolazione detenuta e formalmente ritenuto strumento fondamentale per la reintegrazione del condannato.

I numeri relativi al lavoro in carcere non sono però particolarmente rassicuranti: il dato nazionale, in riferimento alle visite effettuate sull’intero territorio della penisola nel corso dell’anno 2022 (97 in totale), è del 29,23% di detenuti impegnati in attività lavorativa, di cui solo il 4% alle dipendenze di datori di lavoro esterni¹⁹. La maggior parte dei detenuti lavora infatti alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, generalmente sulla base di un meccanismo di turnazione, che può comportare anche lunghe liste di attesa per lo svolgimento di attività poco qualificanti di tipo domestico (si tratta di ruoli quali il porta vitto, il cuoco, l’addetto alle pulizie, l’addetto alla lavanderia o di attività di manutenzione ordinaria fabbricati, queste ultime necessariamente rivolte a persone

¹⁹ Si vedano i dati riportati sul sito dell’Associazione Antigone https://lookerstudio.google.com/reporting/67110e79-ceab-4a0c-8a53-b14ea9c98c0fpagep_l9kbtw5cmc

con capacità specifiche), industriale e agricolo (queste ultime per lo più all'interno delle colonie agricole). I criteri utilizzati per la assegnazione al lavoro possono essere, ai sensi dell'art. 20 L. 354 del 1975, la valutazione delle competenze pregresse, l'anzianità di disoccupazione, la condizione di particolare indigenza, l'indice di pericolosità sociale. Accanto al lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è previsto, appunto, il lavoro alle dipendenze di soggetti esterni, introdotto con il D.P.R. 230 del 2000 per permettere a cooperative o imprese di avvalersi della manodopera delle persone ristrette. In Emilia Romagna la media di persone che lavorano all'interno del carcere è del 29,50%; le percentuali di lavoratori si attestano in tutti gli istituti al di sotto del 50% rispetto al totale delle presenze: sono il 45,2% su 334 ristretti a **Piacenza**, il 31,71% su 738 presenti a **Bologna**, il 30,41% su 319 detenuti a **Ferrara**.

Sono invece 5,81% del totale i lavoratori alle dipendenze di datori esterni. In questo senso, sono gli istituti più piccoli ad impiegare, in proporzione, le percentuali maggiori di detenuti (è il caso, ad esempio, di istituti quali **Forlì**, **Rimini**, **Ravenna**). Tutt'altra situazione, invece, nelle carceri più grandi, e per alcuni versi anche più complesse, quali **Piacenza** o **Modena**, dove, al momento della visita, nessun detenuto lavorava alle dipendenze di datori esterni, **Ferrara**, dove erano solo due i ristretti alle dipendenze di datori esterni o **Bologna** dove, malgrado l'alto numero di persone detenute, solo 18 erano impiegate alle dipendenze di imprese esterne²⁰.

Probabilmente accessorio è evidenziare come la possibilità di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di soggetti esterni rappresenti un valore aggiunto nell'ambito dell'offerta trattamentale, anche al fine di consolidare rapporti con il territorio di riferimento.

Le carceri emiliano-romagnole sembrano, tuttavia, investire di

²⁰ Cfr V. Pascali, A. Sbraccia, 2023, *La fabbrica in carcere e il lavoro all'esterno*, BUP, Bologna (disponibile in free download a <https://buponline.com/prodotto/la-fabbrica-in-carcere-e-il-lavoro-allesterno/>)

più rispetto a quelle di altre regioni nei percorsi di formazione professionale, anche se la media dei detenuti di fatto coinvolti appare piuttosto bassa e pari al 9,16% del totale. Nel corso del 2022 in Emilia Romagna sono stati conclusi 19 corsi di formazione professionale, dato comunque confortante se comparato con quello di altri territori (la nostra regione segue, al pari del Piemonte, la Lombardia (31 corsi conclusi) e il Veneto (23 corsi conclusi)).

Si registra tuttavia l'assenza di percorsi di formazione dedicati alle donne e alle detenute *transgender* all'interno del carcere di **Reggio Emilia** (dato confermato anche in occasione della visita effettuata a giugno 2023) o la difficoltà all'interno del carcere di **Forlì** di prevedere corsi di formazione per detenuti stranieri in condizione di irregolarità e sprovvisti pertanto di codice fiscale e dovuta, a parere degli operatori incontrati, a *“una forma di esclusione di carattere prettamente burocratico”*. Critica anche la situazione della casa di reclusione di **Parma** dove, pur a fronte dell'alto numero di detenuti condannati in via definitiva, le attività professionalizzanti sono assolutamente carenti, soprattutto in riferimento alla media sicurezza. Bassi anche i numeri delle persone coinvolte a **Bologna**: nel 2022 era attivo un corso di cucina che vedeva coinvolti 6 uomini e 6 donne e un corso di lavanderia, esclusivamente offerto alla popolazione maschile, con 6 partecipanti. Diverso il caso della casa circondariale di **Ravenna**, istituto a forte vocazione trattamentale, dove però la direzione segnala una certa ritrosia da parte delle persone ristrette a partecipare alle diverse attività proposte e rappresenta come *“la nuova organizzazione della media sicurezza sia coerente con questo basso livello di motivazione”* (a questo proposito, si rimanda alle considerazioni che verranno proposte di seguito in merito alla circolare DAP del luglio 2022).

Con riferimento all'offerta trattamentale, particolarmente rilevante è poi il tema dell'istruzione: in tutti gli istituti della penisola nel periodo 2021 -2022 sono stati proposti 1.735 corsi scolastici che hanno visto l'iscrizione di 17.324 detenuti di cui 7.550 stranieri e la

promozione di 8.456 persone di cui 3.192 stranieri²¹.

Sono i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) ad occuparsi dei corsi di istruzione di primo e secondo grado all'interno dei penitenziari²². Accanto a questi sono previsti corsi di alfabetizzazione e sono questi i corsi spesso più partecipati, anche in Emilia Romagna.

Da segnalare la presenza dei poli universitari e, in particolare, di quello presente ormai da diversi anni all'interno della "Dozza" di **Bologna**.

Anche nelle carceri della regione un ruolo importante viene poi assunto dalle associazioni di volontariato: sono tuttavia gli istituti collocati nelle città più grandi a vedere una partecipazione maggiore e costante di volontari autorizzati *ex artt.* 17 e 78 o.p.

In merito all'offerta trattamentale, non si può non citare la circolare n. 3693/6143 del 18 luglio 2022 del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria relativa alla riorganizzazione della media sicurezza, volta a stabilire una diversa articolazione delle sezioni, che preveda la separazione dei detenuti sulla base non solo della posizione giuridica ma anche e, soprattutto, del principio di individualizzazione del trattamento.

Tra le finalità di maggiore interesse vi è quella di procedere ad una divisione dei ristretti tra coloro per i quali appare possibile avviare percorsi trattamentali avanzati e coloro per i quali appare invece più opportuno procedere ad una temporanea collocazione all'interno delle sezioni *ex art.* 32 D.P.R. 230 del 2000.

L'intento è quello di individuare sezioni differenziate a seconda del diverso grado di adesione al trattamento, sulla base di una valutazione che tenga conto anche della capacità del singolo di aderire alle regole della vita in istituto. Da questo punto di vista, si

²¹ Si vedano i dati riportati sul sito del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.pagefacetNode_1=1_5_45&contentId=SST402559&previousPage=mg_1_14

²² Si segnala, a questo proposito, l'assenza di corsi di scuola media e del biennio di scuola superiore all'interno dell'istituto di Forlì a causa della mancanza di insegnanti del CPIA.

prevede la creazione di sezioni ordinarie o di preparazione al “trattamento intensificato” e destinate non solo ai nuovi giunti, ma anche a coloro che non appaiono sufficientemente intenzionati ad aderire a percorsi di trattamento avanzato e a chi ha concluso un periodo all’interno delle sezioni di cui all’art. 32 D.P.R. 230 del 2000.

All’interno di queste sezioni è prevista l’apertura delle celle per almeno otto ore al giorno, per permettere al detenuto di partecipare alle attività in comune, ma non la possibilità di muoversi liberamente e di stazionare all’interno.

Diverso invece il regime delle sezioni a “trattamento intensificato”, destinate ad ospitare chi ha dimostrato di essere in grado di prendere parte ad attività che implicano maggiore autonomia o una permanenza maggiore fuori dalle sezioni pari a non meno di dieci ore al giorno.

La circolare torna inoltre sul tema delle sezioni *ex art. 32* reg. esec. prevedendovi la collocazione, per almeno sei mesi, di detenuti per i quali sia ritenuto necessario adottare particolari cautele, sottoposti quindi a meccanismi di controllo costante e a una significativa limitazione della libertà di movimento.

È evidente che una previsione di questo tipo incide anche su una differente distribuzione di risorse dal punto di vista dell’offerta trattamentale e riporta a una suddivisione tra detenuti “meritevoli” e non, in qualche caso già presente all’interno degli istituti (ci si riferisce, ad esempio, a sezioni all’interno delle quali venivano collocati detenuti sulla base della sottoscrizione del cosiddetto patto di stabilità o ivi ristretti per buona condotta).

Le visite effettuate nel corso del 2022 all’interno dei penitenziari dell’Emilia Romagna hanno permesso di individuare già le prime applicazioni di questa circolare che ha necessariamente delle ricadute sull’applicazione della “sorveglianza dinamica”.

Prime sperimentazioni della circolare sono state rilevate all’interno del carcere di **Modena** dove al momento della visita (maggio 2022) era in atto un sistema di organizzazione finalizzato a prevedere l’accesso graduale e su esplicita base premiale ai reparti con regime di sorveglianza dinamica e una maggiore proposta

trattamentale. Altri tentativi di riorganizzazione sono stati osservati all'interno del carcere di **Reggio Emilia** dove, al momento della visita, non si registravano modifiche alla sorveglianza dinamica, ma si stava lavorando per il ripristino della sezione *ex art. 32 reg. esec.*²³

Va detto, ad ogni modo, che lo scoppio delle rivolte del marzo 2020 ha inciso fortemente sulla gestione delle sezioni e ha comportato, in alcuni casi, evidenti ripercussioni sul modello della sorveglianza dinamica: a titolo esemplificativo, si segnala il caso del carcere di **Piacenza**, all'interno del quale il modello della custodia aperta è stato di fatto abbandonato con l'arrivo dell'emergenza sanitaria e dove il ripristino di quella che viene definita dal personale "custodia ordinaria", con previsione di apertura delle celle per almeno otto ore al giorno previa richiesta al personale di polizia penitenziaria, è stato ritenuto soluzione fondamentale per ristabilire un clima di maggiore tranquillità all'interno delle sezioni.

2.4 SALUTE IN CARCERE ED EVENTI CRITICI

Le visite condotte nei penitenziari dell'Emilia Romagna durante il 2022 hanno riportato un dato di forte criticità piuttosto generalizzato con riferimento ai comparti sanitari e dovuto, in particolare, alla forte carenza di medici.

Nel carcere di **Bologna**, a luglio 2022, erano presenti unicamente un medico dipendente, due dottoresse a contratto per un totale di 36 ore settimanali, 2 dottoresse a contratto per 24 ore settimanali; gli infermieri erano presenti tutti giorni (tredici le mattine dal lunedì al venerdì e sette le mattine del sabato e della domenica, cinque al pomeriggio, due la notte). I sanitari incontrati riportavano la difficoltà di reperire personale medico e si dicevano preoccupanti rispetto alla possibilità di rinnovo dei contratti in essere.

²³ Sul punto si segnala come gli stessi operatori abbiano espresso alcune perplessità in merito alla circolare in oggetto, provvedimento ritenuto di difficile applicazione soprattutto con riferimento al personale di polizia penitenziaria più giovane, abituato alla "sorveglianza dinamica" e a una diversa gestione delle sezioni.

A **Piacenza** la copertura medica appariva assicurata h24 ma risultava particolarmente complicata a causa della mancanza di medici per l'assistenza primaria; lo stesso a **Reggio Emilia** (con particolare riferimento al Dipartimento delle Cure Primarie dedicato alla totalità della popolazione detenuta, ad esclusione di quella ristretta all'interno dell'Articolazione per la salute mentale) dove veniva riferito un forte *turn over* soprattutto del personale infermieristico e la presenza di personale medico impiegato con contratti brevi e rinnovati annualmente. Particolari criticità venivano segnalate all'interno del carcere di **Ravenna**, caratterizzato da un importante sotto organico di personale medico e dalla mancanza di un referente Ausl, così come a **Forlì**, unico istituto romagnolo dotato di un centro clinico strutturato e di copertura medica h24.

La carenza di medici e infermieri rappresenta uno degli aspetti più critici con riferimento agli istituti di pena della regione tenuto conto non solo dell'alto numero di persone attualmente detenute, ma anche della diffusa presenza di persone gravate da differenti e specifici problemi di salute.

Molti sono inoltre i detenuti che assumono regolarmente psicofarmaci: si registrano percentuali piuttosto alte nel carcere di **Piacenza** (il 48,5% dei detenuti assume antidepressivi o psicotici; l'80,84% assume sedativi o ipnotici; il 22,75% presenta diagnosi psichiatriche gravi), in quello di **Rimini** (il 30,66% assume antidepressivi o psicotici e il 32,12% assume sedativi o ipnotici) o, ancora, in quello di **Ferrara** (rispettivamente il 28,21%, il 46,71% e l'8,46%)²⁴.

Alte anche le percentuali di detenuti con problemi di dipendenza e in trattamento: sono il 56% a **Piacenza**, il 49,38% a **Forlì**, il 41,89% a **Ravenna**, il 38,48% a **Bologna**.

Elemento significativo è poi quello relativo ai trattamenti sanitari obbligatori rilevati nel corso delle visite effettuate nel 2022 in

²⁴ Il dato relativo alla somministrazione di psicofarmaci non è disponibile in relazione alla totalità degli istituti. Si veda quanto riportato sul sito dell'Associazione Antigone https://lookerstudio.google.com/reporting/67110e79-ceab-4a0c-8a53-b14ea9c98c0f/pagep_yp30lrynoc

relazione all'anno precedente (31 in totale). Questi sono stati eseguiti all'interno della struttura nel caso di **Rimini**, **Forlì** e **Reggio Emilia** (anche se rispetto a quest'ultimo istituto va detto che essi hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, detenuti ristretti all'interno dell'Articolazione per la salute mentale - ben 24 interventi nel corso del 2021 che hanno coinvolto 13 persone; 18 interventi su 11 persone al 25.11.22; 2 interventi nel primo semestre del 2022); sono stati eseguiti, invece, in parte in istituto e in parte altrove nel caso di **Bologna** e esclusivamente fuori dall'istituto nel caso di **Ferrara** e **Modena**.

Né le direzioni né le aree sanitarie riferiscono di un aumento significativo di eventi critici.

I numeri raccolti appaiono tuttavia alti in riferimento ad alcuni istituti anche se va detto che, almeno per quanto riguarda la lettura delle percentuali di atti di autolesionismo, occorre considerare come questi possano riferirsi a condotte poste in essere più volte nel corso dell'anno da parte delle medesime persone (la percentuale di atti di autolesionismo in Emilia Romagna è del 42,04%).

Va inoltre evidenziato come in alcuni istituti più che in altri l'alto numero di eventi critici dipenda anche dalla presenza di numerosi circuiti caratterizzati da diverse problematicità (è il caso, ad esempio, dei detenuti ristretti, come visto, all'interno dell'ATSM o della sezione *transgender* del carcere di **Reggio Emilia**). Al di là delle specificità di alcune sezioni, va detto che spesso le direzioni o il personale imputano la maggior parte degli eventi critici a detenuti trasferiti, anche per motivi disciplinari, da altri istituti o a detenuti provenienti da contesti di grave marginalità sociale o sprovvisti di rete sul territorio.

Tendenzialmente è all'interno delle carceri con maggiore vocazione trattamentale che i numeri relativi agli eventi critici si riducono notevolmente (è il caso del carcere di **Ravenna** o di quello di **Castelfranco Emilia**).

Appare quanto mai significativo riportare invece i numeri dei suicidi (7) e dei tentativi di suicidio (158) avvenuti nelle carceri dell'Emilia Romagna nel corso del 2021. Si tratta di numeri

particolarmente alti, a triste conferma di quanto si registra nella globalità degli istituti di pena del territorio nazionale: come riportato nel XIX Rapporto dell'Associazione Antigone nell'anno 2022 si è registrato il più alto numero di suicidi in carcere, mai così alto dal 2001.

3 IL DIRITTO ALLA SALUTE NELLE CARCERI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Nausicaa Turco

3.1 LA SALUTE IN CARCERE: UNA PANORAMICA

Il diritto alla salute e la sua tutela assumono nel contesto carcerario caratteri specifici dovuti alle peculiarità delle dinamiche e dei meccanismi dell'istituzione totale²⁵.

Da un lato, sul piano della declinazione formale dei diritti, la salute è “un diritto fondamentale dell'individuo” (art. 32 Cost.) e l'obbligo positivo di tutela, in capo allo Stato, si fa ancora più pregnante nei confronti dei detenuti in quanto si tratta di soggetti che sono in custodia allo Stato medesimo²⁶. Inoltre, il principio di equivalenza delle cure tra persone recluse e cittadini liberi è ormai patrimonio

²⁵ “Un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che - tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo - si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato.” Cfr. E. Goffman, 1968, *Asylums*, Einaudi, Torino, p. 36.

²⁶ Al riguardo si veda, ad esempio, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed in particolare la fondamentale sentenza *Torreggiani c. Italia*. Nella pronuncia si afferma che “La carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla Convenzione. Al contrario, in alcuni casi, la persona incarcerata può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto, l'articolo 3 pone a carico delle autorità un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente” (*Torreggiani c. Italia*, 8 gennaio 2013).

assodato del *corpus* normativo grazie alla riforma della sanità penitenziaria²⁷. Tale riforma, avviata fin dagli anni 1998/1999, è entrata in vigore nel 2008 nell'ottica di recepire le indicazioni provenienti dagli organismi internazionali (OMS) ed europei (cfr. European Prison Rules, artt. 40.2 e 40.3) ed ha previsto il passaggio del comparto sanitario penitenziario dalla competenza del Ministero della Giustizia alla competenza e all'inquadramento negli organi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. La riforma ha rappresentato una chiave di volta anche culturale nel contesto della medicina penitenziaria²⁸.

Dall'altro lato, il carcere è strutturalmente nocivo per la salute sotto vari profili.

²⁷ Cfr. D.Lgs. 230/1999 (Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419). Art. 1. Diritto alla salute dei detenuti e degli internati: "I detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali ed in quelli locali".

²⁸ Se va salutato con favore l'intento di sottrarre medici e infermieri dal controllo gerarchico dell'amministrazione penitenziaria, con l'evidente finalità di renderli più autonomi e indipendenti, vari fattori strutturali rendono problematica la piena applicazione di tale normativa, tra i quali il mancato riconoscimento di uno statuto specifico per la medicina penitenziaria, la difficoltà a superare il precedente inquadramento dei medici nella catena gerarchica dell'amministrazione penitenziaria e la perdurante immersione degli stessi nella cultura penitenziaria e nelle sue norme non scritte, quali l'infantilizzazione della persona detenuta e la premialità nella gestione della quotidianità detentiva. Si tratta di fattori che determinano la percezione, da parte della popolazione detenuta, di confini sfumati tra amministrazione penitenziaria e componente sanitaria (cfr. D. Ronco, 2018, *Cura sotto controllo*, Carocci, Roma e A. Sbraccia, 2018, *Contenere il malessere, Salute e socialità in carcere*, in E. Kalica e S. Santorso (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre Corte, Verona, pp. 131-168). L'area sanitaria, d'altronde, "compartecipa con un ruolo fondamentale alla gestione della quotidianità detentiva", vale a dire una gestione burocratica e fondamentalmente poliziale alla quale sono subordinate le istanze del paziente e talvolta anche del medico (cfr. C. Sarzotti, 2007, *I medici penitenziari tra istanze securitarie e paradigma del rischio: un'indagine empirica*, in M. Esposito (a cura di), *Malati in carcere. Analisi dello stato di salute delle persone detenute*, pp. 160-194, Franco Angeli, Milano).

In primo luogo, la privazione della libertà personale è una condizione costringente che per sua stessa natura determina una vasta gamma di disturbi fisici e psichici²⁹ e il fatto che avvenga in un contesto, quale la nostra realtà detentiva, caratterizzato da “degrado strutturale e sovraffollamento endemico”³⁰ e da condizioni per loro natura patogene (si pensi a fattori quali l’insalubrità delle celle, la promiscuità, la coabitazione forzata in spazi inadeguati, la sedentarietà, la limitazione degli spazi vitali, etc.) fa sì che la carcerazione determini un deciso aumento dei fattori di rischio per la salute³¹.

In secondo luogo, la popolazione detenuta ha necessità sanitarie maggiori rispetto a quella esterna: non solo per i citati fattori di rischio direttamente legati alla carcerazione, ma anche perché vi sono sovrappresentate categorie di persone che per ragioni economiche e sociali sono già esposte a maggiori rischi per la salute e che anche in stato di libertà hanno un accesso alle cure limitato dalla condizione di

²⁹ Cfr. D. Gonin, 1994, *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino; E. Gallo, V. Ruggiero, 1989, *Il carcere immateriale. La detenzione come fabbrica di handicap*, Edizioni Sonda, Torino; G. Mosconi, 2005, *Il carcere come salubre fabbrica della malattia*, in G. Concato, S. Rigione (a cura di), *Per non morire di carcere*, Franco Angeli, Milano; M. Esposito (a cura di), 2007, *Malati in carcere: analisi dello stato di salute delle persone detenute*, Franco Angeli, Milano; D. Ronco et al, 2020, *Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo*, in “Antigone”, XV, 2, pp. 138-165; A. Massaro, 2017, *Salute e sicurezza nei luoghi di detenzione: coordinate di un binomio complesso*, in A. Massaro (a cura di), *La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un’indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS e CPR*, pp. 23-100, Roma TrE-Press, Roma

³⁰ C. Agnella, C. De Robertis, 2020, *L’emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un’analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria*, in “Antigone”, 15, 2, pp. 168-197. Cfr. anche D. Ronco, 2018, *Cura sotto controllo*, Carocci, Roma

³¹ Lo ha chiarito, proprio con riferimento alla pandemia di Covid-19, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità: “L’esperienza dimostra che carceri, prigioni e altri ambienti dove le persone sono costrette alla promiscuità possono funzionare da fonte di infezione, amplificazione e diffusione delle malattie all’interno e all’esterno del carcere” (Oms, Regional Office for Europe, *Preparedness, prevention and control of COVID-19 in prisons and other places of detention. Interim Guidance*, 15 marzo 2020, www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/434026/Preparedness-prevention-and-control-of-COVID-19-in-prisons.pdf).

marginalità (si pensi a coloro che sono senza fissa dimora o all'alto tasso di tossicodipendenti presenti in carcere).

Un altro aspetto incide, a monte, sul carattere patogeno del carcere. Al di là dei fattori richiamati, il carcere “produce sofferenza perché strutturalmente predisposto a farlo”³². Culturalmente e materialmente attraversato dalla logica della *less eligibility* (secondo la quale le condizioni di detenzione non possono essere migliori delle condizioni di vita dei gruppi sociali più poveri della società esterna³³), il contesto carcerario instilla anche nell'ambito della tutela della salute l'idea che l'efficacia deterrente della pena sia agganciata all'inflizione di un certo grado di sofferenza anche fisica³⁴. In questa prospettiva risulta naturale, anche se apparentemente in contrasto con le affermazioni di principio e le enunciazioni normative che abbiamo richiamato in apertura, che in carcere “il diritto alla salute e i trattamenti sanitari abbiano meno valore che nella società esterna”³⁵.

Ancora, contribuisce all'intreccio tra esigenze di cura e istanze punitive in cui si esplica il diritto alla salute in carcere, la presenza, rispetto al classico rapporto medico-paziente, di un “terzo non escluso”, l'amministrazione penitenziaria, che da un lato pone limitazioni sul piano della gestione logistica dell'accesso alle cure e dall'altro esprime “un'istanza di controllo su tutta la quotidianità detentiva, compresa la tutela della salute”³⁶.

Tale “ambivalenza strutturale fra le funzioni di controllo e le funzioni di supporto che si annidano all'interno del trattamento

³² M. Pavarini, 2013, *Governare la penalità. Struttura sociale, processi decisionali e discorsi pubblici sulla pena*, in “Ius17 @unibo.it. Studi e materiali di diritto penale”, VI, 3, numero monografico

³³ G. Rusche, O. Kirchheimer, 1939, *Punishment and social structure*. Columbia University Press, New York

³⁴ Cfr. D. Gonin, 1994, *Il corpo incarcerato*, Gruppo Abele, Torino; M. Foucault, 1976, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino

³⁵ A. Sbraccia, 2018, *Contenere il malessere, Salute e socialità in carcere*, in E. Kalica e S. Santorso (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre Corte, Verona, p. 146

³⁶ D. Ronco, 2018, *Cura sotto controllo*, Carocci, Roma, p. 15

clinico e nei suoi rapporti con altre istanze tipiche del carcere³⁷ spesso conduce alla violazione del diritto alla salute sia sotto il profilo della prevenzione che sotto quello delle cure e dei trattamenti³⁸.

3.2 L'EMERGENZA SANITARIA IN CARCERE

La pandemia da Covid-19 ha esasperato molti dei nodi critici già propri del rapporto tra sistema carcerario e diritto alla salute.

Nella gestione dell'emergenza sanitaria in ambito penitenziario, sul piano nazionale l'iniziale strategia ispirata alla deflazione delle presenze è stata rapidamente sostituita da una reazione di isolamento e chiusura che ha determinato la contrazione dei contatti con l'esterno e delle possibilità trattamentali, con conseguenze molto pesanti sulla vita delle persone ristrette³⁹.

³⁷ A. Sbraccia, 2018, *Contenere il malessere, Salute e socialità in carcere*, in E. Kalica e S. Santorso (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombre Corte, Verona, p. 152

³⁸ D. Ronco et al, 2020, *Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo*, in "Antigone", XV, 2, pp. 138-165

³⁹ La politica iniziale di deflazione si è concretizzata principalmente nelle misure a favore dei semi liberi e dei permessanti, nonché in un approccio della magistratura di sorveglianza tesa a una valutazione della compatibilità dello stato di salute con la detenzione che coinvolgesse anche il virus del Covid 19 tra i fattori): misure che hanno consentito una rapida diminuzione del tasso di sovraffollamento presente nelle carceri italiane, cresciuto dopo il periodo che aveva seguito la sentenza Torregiani della Corte Edu. In seguito la situazione è stata gestita dal DAP fondamentalmente attraverso l'interruzione dei contatti con l'esterno: inizialmente attraverso un massiccio ricorso allo strumento delle circolari ed in seguito attraverso la delega ai singoli istituti, con l'indicazione di soglie di attivazione di misure restrittive. Per una panoramica più completa, si veda il contributo di C. Agnella, C. De Robertis, 2020, *L'emergenza sanitaria negli istituti penitenziari: un'analisi dei provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*, in "Antigone", 15, 2, pp. 168-197. Cfr. anche M. Ruotolo e S. Talini (a cura di), 2020, *Il carcere alla prova dell'emergenza sanitaria*, Editoriale Scientifica, Napoli; S. C. Monachini, 2021, *Carcere e Covid-19: pena arcaica, emergenza nuova. Il sistema penitenziario italiano in tempo di pandemia*, in "Diritto penale e uomo", 5/2021

Per comprendere l'impatto del periodo pandemico sulla quotidianità detentiva, si considerino il numero e la tipologia di segnalazioni ricevute dal Difensore civico dell'associazione Antigone, vale a dire l'ufficio che si occupa delle richieste dei detenuti e dei loro familiari e conoscenti circa le problematiche legate allo stato di detenzione. In seguito allo scoppio dell'emergenza sanitaria le segnalazioni sono aumentate in maniera significativa. Nel periodo immediatamente successivo al marzo 2020 hanno avuto ad oggetto soprattutto la ritenuta inadeguatezza della tutela della salute o la possibilità di accedere alle misure straordinarie di deflazione, mentre dall'autunno del 2020 sono diventate prevalenti le segnalazioni relative alle condizioni della vita carceraria: il sovraffollamento degli istituti, la riduzione delle ore d'aria, la sospensione di ogni attività, la riduzione – se non la sospensione – dei colloqui e quindi dei rapporti con i propri familiari. Per tale ragione l'ufficio del Difensore civico ha aggiornato i modelli di reclamo ex art. 35^{ter} Ord. pen., ritenendo che tali condizioni detentive costituissero forme di detenzione inumane e degradanti, in violazione dell'art. 3 della Cedu⁴⁰.

L'adozione delle misure per fronteggiare il contagio è stata infine delegata ai singoli istituti, ed il loro effetto sulla quotidianità detentiva, come detto molto significativo in termini di possibilità di contatti con l'esterno, fruizione di spazi comuni e possibilità trattamentali, è stato di fatto molto differenziato, non solo in ragione della diffusione del virus, ma anche delle scelte fatte dalle singole direzioni.

La diversità delle reazioni all'impatto dell'emergenza sanitaria sul penitenziario si è registrata anche a livello regionale, ove è possibile individuare, a grandi linee, tre tipologie di approccio.

Un primo approccio teso al ripristino della custodia chiusa come modalità privilegiata di contenimento del virus (anche in ottica preventiva) e di controllo disciplinare: è il caso dell'istituto di **Piacenza**, dove a partire dallo scoppio dell'emergenza sanitaria – e almeno fino alla visita svolta nel maggio 2022 - era stata ripristinata

⁴⁰ Cfr. E. de Caro, A. Monacelli, 2021, *Oltre i tre metri quadri, in tempi di pandemia*, in "Antigone", XVI, 1, pp. 160 -168.

la "custodia chiusa", nonostante il basso numero dei contagi. Era prevista ad ogni modo l'apertura delle celle, su richiesta agli agenti, per otto ore al giorno, ma ai detenuti era impedito di muoversi liberamente all'interno della sezione e potevano uscire dalla cella esclusivamente al fine di svolgere le attività trattamentali, recarsi all'aria o all'interno delle stanze della socialità. Durante le visite ci è stato riferito che il ricorso alla custodia chiusa è risultato più funzionale nei termini di gestione globale dell'istituto e di prevenzione del rischio non solo di contagio, ma anche di eventuali eventi critici, che sarebbero molto ridimensionati rispetto agli anni passati, quando le celle rimanevano aperte. La custodia chiusa avrebbe soprattutto permesso di ridurre i casi di aggressioni nei confronti del personale e del resto della popolazione detenuta.

Seguendo una prospettiva diametralmente opposta, alcuni istituti hanno cercato di garantire il ritorno alla modalità di custodia "dinamica" (che prevede l'apertura delle celle per almeno otto ore e la libertà di movimento dei detenuti all'interno della sezione, sotto la videosorveglianza da parte della polizia penitenziaria), non appena consentito dall'evolvere dei contagi.

È il caso del penitenziario di **Ferrara**, dove fin dall'insorgere dell'emergenza si sono svolti incontri informativi destinati alla popolazione detenuta sulla prevenzione del virus e sono stati distribuiti dispositivi di protezione individuale; il numero di contagi è rimasto contenuto e la sorveglianza dinamica è stata ripresa il prima possibile: il regime a celle aperte è stato adottato in tutte le sezioni e le attività trattamentali sono riprese rapidamente.

Anche a **Rimini**, la sorveglianza dinamica è stata ripristinata appena possibile in tutto il penitenziario e mai sospesa neppure durante le successive ondate di emergenza, quando è stata sottoposta a regime chiuso solo la c.d. sezione covid, ove venivano via via trasferiti i detenuti che avevano contratto il virus.

L'istituto di **Ravenna** ha reagito tempestivamente al rischio del contagio, distribuendo ai detenuti fin dal 23 febbraio 2020 mascherine, disinfettante, alcol, dispenser e documentazione illustrativa. Inoltre, sono stati organizzati incontri informativi con i

detenuti e con il medico. Le attività sono state bloccate per un certo periodo, ma la scuola è ripartita praticamente da subito a distanza, dopodiché i corsi sono ripresi con numeri contingentati. È stata portata avanti un'opera di tracciamento costante, con tamponi periodici a tappeto. Quanto al regime di sorveglianza, lo scoppio dell'emergenza sanitaria non ha comportato la chiusura delle celle, tranne che in caso di positività al virus, né per esigenze sanitarie né per esigenze legate alla sicurezza.

Anche a **Forlì**, è stato mantenuto il regime a celle aperte con presidio di sorveglianza fisso e due telecamere per ogni sezione. Nonostante le limitazioni pandemiche, si è presto registrata una nuova intensificazione dell'offerta trattamentale e ricreativa.

Nell'istituto di **Castelfranco Emilia** le attività non sono state interrotte e non vi sono sezioni in cui si è passati, come conseguenza della pandemia, da un regime di sorveglianza a celle aperte a un regime a celle chiuse.

Anche nel carcere di **Reggio Emilia** sembra essere stata reintrodotta la sorveglianza dinamica nonostante la rivolta scoppiata a inizio marzo 2020, poi rientrata senza conseguenze particolarmente drammatiche. I diversi focolai che si sono sviluppati nell'istituto hanno comunque portato a chiusure prolungate e alla rinnovata sospensione delle attività che erano riprese, seppur a singhiozzo.

Una modalità per così dire intermedia rispetto alle due sopra descritte si riscontra a partire dalla scelta fatta da altri istituti di misurare l'apertura e la chiusura del regime di sorveglianza con logiche di tipo strettamente premiale: è il caso degli istituti di **Bologna** e di **Modena**, dove lo scoppio della pandemia e il tentativo di limitarne la diffusione in carcere si è intrecciato con la gestione dell'istituto nel momento successivo alle rivolte. Nel carcere di **Bologna**, la scelta di ridurre per un certo periodo le ore di apertura delle celle in alcune sezioni appare da un lato dovuta alla gestione del rischio del contagio e dall'altro una risposta alle rivolte e un tentativo di prevenirne di nuove, con l'allocazione dei detenuti considerati più indisciplinati in sezioni caratterizzate da un regime di sorveglianza più rigido. Anche a **Modena**, la custodia è stata definita di tipo

"progressivo": la decisione di trasferire un detenuto nelle sezioni in cui le celle sono aperte per più ore durante il giorno viene presa in *équipe*, valutando la motivazione del singolo rispetto alle opportunità trattamentali. È stato adottato, in sostanza, un sistema organizzativo che prevede l'accesso graduale e su base premiale a reparti con regime di sorveglianza dinamica, maggiore permanenza all'esterno della cella nonché maggiore accesso all'offerta trattamentale, che tuttavia non pare sufficiente a far fronte alle esigenze e ai numeri della popolazione detenuta.

Anche nel carcere di **Parma**, caratterizzato da una circuitazione molto varia, vi sono alcune sezioni (di media sicurezza) dove è stata ripresa la sorveglianza dinamica e altre (sempre di media sicurezza) dove è stato invece attuato un regime chiuso, per cui le celle venivano aperte solo per svolgere attività specifiche (sospese però durante i mesi della pandemia). Anche in questo caso, l'allocatione nell'una o nell'altra rispondeva a criteri premiali.

La varietà delle modalità della gestione della pandemia, come detto non direttamente motivata dalla diffusione del virus all'interno degli istituti, ha riconfermato anche nell'eccezionalità del periodo un'osservazione che vale per la "normalità" della vita degli istituti, vale a dire lo stato di frammentazione delle singole realtà territoriali, sulla base di tanti diversi fattori.

3.3 OLTRE LA PANDEMIA

Se con l'emergenza pandemica l'attenzione sulla salute si è concentrata sul Covid, oggi, con il progressivo venir meno di *triage* e quarantene, lo sguardo si allarga sulla situazione generale e quello che emerge è una crisi profonda del sistema sanitario in carcere.

In particolare, l'attività di monitoraggio svolta dal nostro Osservatorio nel corso dell'anno 2022⁴¹ ha restituito una decisa

⁴¹ Si trovano *on-line* sul sito dell'Osservatorio le schede complete relative ai singoli istituti: https://www.antigone.it/osservatorio_detenzione/

carenza di personale sanitario all'interno di quasi tutti gli istituti della Regione.

Con specifico riferimento agli istituti romagnoli, a **Ravenna** è emerso un grave sotto organico di medici e di infermieri e la mancanza di un referente Ausl, mentre a **Rimini** la scarsità di personale ha determinato la contrazione delle ore in cui è garantita l'assistenza medica in istituto, dalle 14 ore al giorno nel 2021 alle 12 ore al giorno nel 2022; pochi anche gli specialisti disponibili ad effettuare visite in istituto (tra i quali lo psichiatra), circostanza che determina la necessità di effettuare numerosi spostamenti all'esterno per motivi sanitari. Nell'istituto si registra un clima piuttosto teso tra l'amministrazione e il comparto sanitario, probabilmente dovuto alla mancanza di comunicazione di informazioni sui pazienti/detenuti da parte del personale medico.

Particolarmente grave il sotto organico di medici di medicina generale che si registra nel carcere di **Forlì**, anche in considerazione del fatto che si tratta dell'unico istituto romagnolo dotato di un centro clinico strutturato, che dovrebbe garantire copertura medica 24 ore su 24. Per questa ragione, sono presenti detenuti mediamente più anziani, con patologie croniche (soprattutto cardiovascolari e psichiatriche). La difficoltà nel coprire i turni è tamponata dal lavoro volontario del referente dell'area sanitaria. È la stessa Direttrice a segnalare che si tratta di carenze che incidono anche sulla gestione quotidiana (rilascio di nulla osta, *screening* per gli arrestati, difficoltà a garantire la valutazione medica del rischio suicidiario previsto dal protocollo). È significativa l'osservazione della Direttrice e del comandante sul fatto che a **Forlì** vengano sistematicamente trasferiti (proprio per via della copertura clinica 24 ore su 24) molti detenuti "autolesionistici, psichiatrici e antisociali che ci vengono inviati da tutta la Romagna", per cui l'effettività della copertura medica sarebbe indispensabile anche per la gestione dell'autolesionismo.

Ancora, il problema dell'assenza di personale sanitario è stato segnalato per l'istituto di **Bologna**, dove viene rilevata la grave carenza di medici (soprattutto) e infermieri (caratterizzati da elevato *turn over*), e dove l'assistenza sanitaria nelle notti e nei fine settimana

è assicurata solo grazie alla presenza degli specializzandi. Pochi, rispetto all'ampiezza e alla complessità dell'istituto, anche psicologi e psichiatri. Così anche il carcere di **Ferrara** è caratterizzato dalla carenza di personale medico di assistenza primaria e dalla difficoltà nel reperire specialisti disponibili ad essere occupati all'interno dell'istituto.

Nell'istituto di **Reggio Emilia**, le cure primarie sono assicurate 24 ore su 24 nonostante le difficoltà derivanti dalla precarietà dei contratti per i sanitari e l'alto *turn over* del personale infermieristico. Al di fuori dell'*équipe* dedicata all'articolazione per la tutela della salute mentale (su cui torneremo), è grave la mancanza di psicologi e di psichiatri per il resto della popolazione detenuta.

Per quanto concerne **Parma**, viene segnalata, come altrove, la progressiva carenza di personale medico, parzialmente compensata da medici in pensione che continuano a lavorare con diverse forme contrattuali di collaborazione, e la diminuzione dell'offerta di cura specialistica. La continuità dell'assistenza sanitaria sarebbe particolarmente importante stante la presenza del reparto SAI (Servizio di assistenza intensivo) e il reparto "Crupi", ove sono ospitati detenuti con forme di disabilità anche grave. Anche a **Parma** mancano psicologi e psichiatri, di fronte a un disagio psichico descritto come crescente.

A **Piacenza** ci è stata riferita la difficoltà di reperire non solo medici di medicina generale ma anche psichiatri (al momento della visita il servizio dipendeva dall'ingresso in istituto di psichiatri afferenti alla sanità territoriale). Ciò determina una situazione delicata in quanto l'istituto ospita il Reparto di osservazione psichiatrica (ROP), su cui si tornerà più avanti.

Meno problematici sotto questa specifica lente di osservazione, l'istituto di **Castelfranco Emilia** (piccola casa di lavoro a vocazione fortemente trattamentale e in buone condizioni strutturali, dove si respira un clima disteso anche a fronte della buona collaborazione tra area educativa, area sanitaria e comparto sicurezza) e di **Modena**, dove il rifacimento dei locali dell'infermeria, in seguito alla rivolta del marzo 2020, ha migliorato la strumentazione a disposizione dei

sanitari. Sono state aumentate le prestazioni specialistiche fornite in istituto e vi sono sei medici che operano con continuità, pur se con alcune difficoltà, nell'area della medicina generale. Sono state aggiunte nel 2021 ben 45 ore settimanali di presenza di psicologi.

Per quanto concerne la specificità della tutela della salute femminile⁴², negli istituti dove sono presenti le sezioni *ad hoc* dedicate alle detenute, vale a dire quelli di **Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Bologna** e **Forlì**, sono presenti medici ginecologi per le visite specialistiche e vengono effettuati gli *screening* previsti dai programmi regionali di prevenzione (mammografia, hpv/pap test, etc...).

Da tali sintetiche osservazioni emerge come la carenza di personale rappresenti una criticità piuttosto generalizzata, che impone una seria riflessione per garantire un'adeguata assistenza sanitaria nei luoghi di detenzione, anche considerando l'alto numero di persone recluse e l'età media sempre più avanzata della popolazione detenuta⁴³.

D'altra parte, la scarsità di medici, in particolare modo di medicina generale, è un problema che non affligge solo l'universo carcerario, ma è sempre più diffuso sull'intero territorio nazionale. La recente analisi della Fondazione Gimbe individua alcune possibili ragioni, quali “mancata programmazione, pensionamenti anticipati, medici con numeri esorbitanti di assistiti e 'desertificazione' nelle aree

⁴² Percentualmente le donne presenti in carcere in Emilia-Romagna si aggirano attorno al 4% della popolazione detenuta, dato in linea con quello nazionale. Nel 2022 la presenza media si è attestata su 144 detenute (dati tratti dalla Relazione del Garante regionale delle persone private della libertà personale). Sulla detenzione femminile in Emilia-Romagna, si veda il capitolo dedicato in questo stesso rapporto, di G. Fabini- C. Princivalli.

⁴³ “L'età media della popolazione detenuta continua a crescere. Gli over 50 erano alla fine del 2022 il 29%. Dieci anni prima, alla fine del 2011, erano il 17%. Nello stesso intervallo di tempo gli over 70 sono raddoppiati, passando da 571 (1%) a 1.117 (2%). Gli under 25 dal 10 al 6%.” *Numeri*, 2023, in Associazione Antigone (a cura di), *È vietata la tortura. XIX rapporto sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

disagiati che finiscono per comportare l'impossibilità di trovare un medico nelle vicinanze del domicilio, con conseguenti disagi e rischi per la salute"⁴⁴. In Emilia Romagna, al terzo posto per insufficienza di medici, ne mancherebbero 320. Su questo sfondo, non stupisce che il penitenziario non rappresenti una scelta professionale appetibile, tanto più considerato che non vi è alcun incentivo che controbilanci le difficili condizioni in cui si svolge il lavoro. Tra le possibili cause dell'assenza di personale medico nell'ambito penitenziario vengono infatti spesso citate, nei colloqui con le aree sanitarie, la precarietà dei contratti, la ridotta "appetibilità" del trattamento economico (anche in comparazione con altre regioni) rispetto alla difficoltà delle condizioni di lavoro e l'incompatibilità con altri ruoli.

Abbiamo appreso quindi con favore la novità rappresentata dall'accordo che è stato raggiunto tra la Regione Emilia-Romagna e le Organizzazioni sindacali della Medicina generale per l'assistenza negli istituti penitenziari. Con l'obiettivo dichiarato di far fronte alla carenza di personale e di garantire la miglior presa in carico dei detenuti e delle detenute, si consente alle Ausl di stipulare accordi integrativi per ulteriori riconoscimenti economici, sulla base della *complessità organizzativa degli istituti penitenziari del territorio* e del ruolo dei medici coinvolti⁴⁵. È ancora presto per un'analisi sull'attuazione

44

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2023/05/24/gimbe-sos-per-i-medici-di-famiglia-ne-mancano-quasi-2900_ccc2e4db-a349-43f2-9085-18360ce7afce.html

⁴⁵ "In considerazione dell'aumento dello sforzo richiesto e *come* riconoscimento dell'impegno profuso e delle attività da sviluppare all'interno delle carceri, ai medici in servizio presso la medicina penitenziaria viene riconosciuto un incentivo orario addizionale, in relazione allo svolgimento di una serie di attività aggiuntive - tra cui partecipazione a campagne vaccinali definite dalla Regione e campagne di promozione di corretti stili di vita - e per le ore di straordinario prestate (per un numero massimo di ore definite in base al monte orario settimanale previsto dall'incarico). Infine, si stabilisce che le Aziende Usl hanno la possibilità di negoziare e stipulare accordi integrativi aziendali *per* riconoscimenti economici ulteriori, sulla base della differente complessità organizzativa dei relativi istituti

di tale accordo e sui risvolti concreti che avrà nell'organizzazione dell'assistenza medica negli istituti carcerari. Nelle prime visite effettuate nel 2023, abbiamo registrato un miglioramento nel carcere di **Bologna**, dove è stata parzialmente risolta la gravissima carenza di medici di medicina generale con modalità che dovrebbero garantire anche una maggiore stabilità dell'equipe. È aumentata anche la presenza di psicologi e psichiatri, figure particolarmente importanti in un carcere grande e complesso come quello di **Bologna**. Anche a **Reggio Emilia** la situazione appare parzialmente migliorata con una stabilizzazione del personale sanitario e una maggiore disponibilità di specialisti.

3.4 LA SALUTE MENTALE E LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

Un ulteriore profilo critico dell'assistenza sanitaria in carcere concerne la cura della salute mentale e il trattamento delle dipendenze patologiche.

Sono ristrette in carcere molte persone provenienti da condizioni di assoluta marginalità, che presentano patologie psichiatriche o comunque forme di sofferenza psichica: in molti casi tali disturbi sono accompagnati dall'abuso di sostanze stupefacenti. Durante le visite viene spesso riportata dagli operatori della salute (ma anche dalla Polizia penitenziaria) la sensazione di non avere strumenti e risorse adeguate a far fronte a una sofferenza mentale percepita come sempre crescente⁴⁶.

penitenziari - come ad esempio la presenza del 41 bis - e del differente ruolo dei medici coinvolti.” <https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/regione/2023/aprile/assistenza-medica-negli-istituti-penitenziari-c2019e-l2019intesa-fra-regione-e-sindacati-di-medicina-generale>

⁴⁶ Cfr. M. Miravalle, 2023, *Carcere e salute mentale*, in Associazione Antigone (a cura di), *È vietata la tortura. XIX rapporto sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/carcere-e-salute-mentale/>

D'altra parte, il disagio psichico è terreno d'elezione per l'espressione delle ambivalenze tra cura e sicurezza di cui abbiamo trattato in apertura. La patologizzazione di comportamenti devianti o problematici, e la conseguente risposta psicofarmacologica, appare spesso come l'unico modo di gestire stati di sofferenza psichica innescati non tanto da fattori clinici quanto dalle restrizioni materiali, sociali e relazionali determinate dal contesto carcerario⁴⁷. Il rischio è quello che soggetti "ingestibili" vengano di fatto neutralizzati attraverso la farmacologia, con un approccio clinico-psichiatrico all'individuo che da un lato è funzionale a una finalità disciplinare e dall'altro dimentica le condizioni strutturali e situazionali del contesto penitenziario ed il loro impatto sulla salute generale e psichica dei soggetti ristretti.

I dati relativi al consumo di psicofarmaci sono allora particolarmente significativi per fotografare la salute mentale di una popolazione già vulnerabile dal punto di vista psico-sociale ed esposta allo specifico rischio psichiatrico derivante dalla detenzione. Da questo punto di vista nella Regione Emilia-Romagna è da tempo diffusa una *policy* di riduzione della somministrazione di psicofarmaci (i medicinali più utilizzati in carcere⁴⁸), condivisa dagli operatori della salute mentale e delle dipendenze, che prevede da un lato la progressiva riduzione della somministrazione di psicofarmaci e dall'altro l'esclusione di alcuni medicinali che risultano generatori di una maggiore dipendenza o che sono più appetibili come sostituti delle droghe illegali e nelle forme di assunzione da abuso⁴⁹. Il protocollo regionale di riduzione è stato adottato in tutti gli istituti

⁴⁷ Cfr. L. Sterchele, 2021, *Il carcere invisibile. Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell'arcipelago carcerario*, Meltemi, Milano

⁴⁸ Cfr. D. Ronco, 2018, *Cura sotto controllo*, Carocci, Roma

⁴⁹ Sul tema, si rinvia a C. Princivalli, A. Sbraccia, 2021, *La "manica stretta"; ipotesi di regolazione della somministrazione di psicofarmaci in carcere*, in Associazione Antigone (a cura di), *Oltre il virus. XVII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione di Antigone*, <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/la-manica-stretta-ipotesi-di-regolazione-della-somministrazione-di-psicofarmaci-in-carcere/>

presenti sul territorio, anche se il suo adattamento ai singoli contesti ha dato luogo anche ad alcune difficoltà e disomogeneità. L'applicazione del protocollo viene riferita dagli operatori come positiva, anche nell'ottica di un contenimento degli eventi critici, quali aggressioni e forme di autolesionismo. Tuttavia essa richiede la presenza di personale in numero sufficiente e di *équipe* formate e coerenti: inutile sottolineare che le criticità segnalate in merito alla carenza di medici, psicologi e psichiatri possono incidere sul livello di attenzione riservato al consumo di psicofarmaci.

In alcuni istituti sono stati adottati dei protocolli specifici: a **Modena** dopo le rivolte del 2020 l'Area sanitaria ha adottato un nuovo protocollo per la somministrazione di psicofarmaci (ridotti a due sole tipologie di farmaci ritenute più adatte) che vengono distribuiti in un momento diverso da quello in cui si somministrano altre terapie, così che chi assume farmaci per regolare il riposo li prenda effettivamente prima del sonno notturno e non rimanga sonnolento durante il giorno, magari non riuscendo comunque a dormire la notte; così il numero delle prescrizioni è calato nettamente rispetto alla media degli altri istituti della Regione. A **Bologna** è stato recentemente adottato il protocollo "Insonnia" sull'uso di sedativi o ipnotici, a favore di un approccio più coerente alla somministrazione di psicofarmaci (per cui vengono preferiti farmaci che non generano dipendenza) ed è stato aggiornato il protocollo di prevenzione del rischio suicidiario, che prevede adesso riunioni settimanali congiunte tra l'area sanitaria e la direzione. È stata sperimentata la somministrazione a vista nella sezione femminile, che avrebbe determinato un calo significativo delle richieste e ridotto accumuli e misuse delle sostanze. Anche nel carcere di **Piacenza**, al fine di limitare i fenomeni di diversione dei farmaci, la somministrazione della terapia psicotropa viene eseguita a vista, presso ambulatori dedicati (modalità già consolidata da tempo), riservando l'erogazione presso le celle ai soli farmaci prescritti per l'insonnia. Tale attività ha comportato un lungo lavoro di sensibilizzazione e supporto condotto dagli operatori sanitari, a cui i pazienti hanno dato riscontro attraverso una migliore *compliance*.

Nonostante la condivisione dell'indirizzo regionale e gli sforzi di adattamento ai singoli contesti, il consumo di psicofarmaci negli istituti penitenziari della Regione è elevato e i dati raccolti a livello regionale confermano la tendenza alla “psichiatriizzazione degli spazi detentivi” già fotografata nel rapporto nazionale dell'Associazione Antigone⁵⁰. Nel 2022, i dati disponibili a livello regionale⁵¹ indicano una media delle diagnosi psichiatriche gravi dell'11%, decisamente superiore a quella che si riscontra nella popolazione libera, a conferma della maggiore fragilità psichica della popolazione detenuta. Ancora più significative sono le percentuali relative all'utilizzo di psicofarmaci, ed in particolare dei detenuti che utilizzano stabilizzanti dell'umore, antidepressivi, antipsicotici (26%) o sedativi o ipnotici (34%). Numeri particolarmente alti si riscontrano nel carcere di **Piacenza**, dove il 48% dei detenuti assume antidepressivi o antipsicotici; l'81% assume sedativi o ipnotici; il 23% presenta diagnosi psichiatriche gravi; nel carcere di **Rimini** dove il 31% dei detenuti assume antidepressivi o antipsicotici e il 32% assume sedativi o ipnotici; nel carcere di **Ferrara**, dove il 28% dei detenuti assume antidepressivi o antipsicotici, il 47% assume sedativi o ipnotici e l'8% presenta diagnosi psichiatriche gravi. Alto il numero delle diagnosi psichiatriche gravi registrato a **Bologna** nella visita di aprile 2023 (15%), con molte doppie diagnosi. Anche laddove mancano i dati per ricavare le percentuali, il consumo di psicofarmaci rimane molto elevato: così a **Reggio Emilia**, dove pur non somministrando più alcuni dei farmaci più richiesti a fini di abuso, le quantità rimangono elevate, e a **Parma**, dove l'uso degli psicofarmaci viene definito eccessivo, pur applicando il protocollo regionale.

⁵⁰ A livello nazionale, la percentuale di patologie psichiche gravi certificate è di circa il 9% della popolazione detenuta, mentre il 20% dei detenuti assume psicofarmaci quali stabilizzanti dell'umore, antidepressivi, antipsicotici e addirittura il 40% sedativi o ipnotici (cfr. M. Miravalle, 2023, *Carcere e salute mentale*, in Associazione Antigone (a cura di), *È vietata la tortura. XIX rapporto sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/carcere-e-salute-mentale/>

⁵¹ Si tratta di dati che non sono disponibili per tutti gli istituti.

Per quanto riguarda la salute mentale delle detenute, l'assunzione di psicofarmaci viene segnalata a **Bologna** come percentualmente superiore rispetto ai detenuti uomini mentre a **Forlì** come inferiore: significativo che a livello nazionale il disagio psichico risulti più diffuso tra le donne detenute piuttosto che tra gli uomini, così come l'utilizzo di psicofarmaci⁵². Nella sezione femminile del carcere di **Reggio Emilia** ci è stata segnalata la carenza di servizi per la salute mentale, sia psichiatrici che psicologici, a loro destinati.

In definitiva, l'entità della sofferenza psichica in carcere sopravanza nettamente il dato puramente diagnostico (che pure colpisce per la sua incidenza rispetto alla popolazione libera) ed è un fenomeno che certo non è gestibile con gli strumenti normativi previsti. Ci riferiamo in particolar modo alle Articolazioni per la tutela della salute mentale (ATSM), sezioni che dovrebbero essere deputate ad accogliere i detenuti con forme di sofferenza psichica e quindi a gestione prevalentemente sanitaria, ma che nei fatti non hanno dimensioni sufficienti a far fronte agli effetti di un'istituzione in sé psicopatogena.

In Regione, l'Articolazione per la tutela della salute mentale femminile si trova nel carcere di **Bologna**, con 5 posti (cd. "Girasole"). Soffre di una cronica carenza di infermieri e personale di assistenza, a cui si cerca di sopperire con diversi progetti riabilitativi. Il basso numero di detenute nell'articolazione determina una situazione di isolamento di fatto, molto dannoso, a cui si cerca di far fronte coinvolgendo in alcune delle attività anche le detenute comuni.

L'Articolazione per la tutela della salute mentale maschile si trova invece nel carcere di **Reggio Emilia**. L'ATSM, che ha una capienza di 47 posti, è divisa nella sezione "Centaurò", dove è presente personale di Polizia penitenziaria e dove sono collocate persone con problematiche e diagnosi gravi, e nella sezione "Andromeda", gestita interamente da personale sanitario, che ospita soggetti maggiormente

⁵² Cfr. M. Miravalle, 2023, *Carcere e salute mentale*, in Associazione Antigone (a cura di), *È vietata la tortura. XIX rapporto sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/carcere-e-salute-mentale/>

stabilizzati dal punto di vista psichico. La permanenza, che secondo le linee guida dovrebbe essere di massimo 12 mesi, dura di fatto anche molti anni. Circa il 50% delle persone ristrette nell'ATSM è anche tossicodipendente, e il dato relativo alle doppie diagnosi è in aumento. La presenza dell'Articolazione assorbe molta attenzione del comparto sanitario dedicato alla salute mentale, anche perché vi vengono collocate persone che, oltre ad avere diagnosi psichiatriche, provengono spesso da contesti di marginalità, per cui è complicato anche immaginare percorsi di presa in carico sul territorio. In particolare viene segnalata la difficoltà di prendere in carico detenuti privi di residenza all'ingresso in carcere, anche se sono stati recentemente ottenuti dei finanziamenti per consentire l'accesso a Comunità riabilitative alle persone senza fissa dimora. La presenza dell'ATSM incide, a detta degli operatori, anche sull'elevato numero di eventi critici che si registrano all'interno dell'istituto.

Il penitenziario di **Piacenza** ospita invece il Reparto di osservazione psichiatrica (ROP) maschile, che prevede 5 posti ed è deputato all'approfondimento diagnostico di eventuali infermità psichiche. I detenuti vi rimangono in osservazione per un massimo di 30 giorni. Durante questo periodo la loro condizione viene monitorata quotidianamente da un'*équipe* multidisciplinare (psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica, educatore e, in caso di necessità, mediatore culturale) e vengono svolte numerose attività strutturate condotte dai diversi operatori. Sulla base della relazione finale e della gravità della diagnosi, viene disposto il ritorno del detenuto nell'istituto di provenienza oppure la collocazione in strutture più idonee, come ad esempio l'Articolazione per la Salute Mentale di **Reggio Emilia**. L'*équipe* per la tutela della salute mentale si occupa sia dei pazienti del ROP, sia di quelli detenuti nelle sezioni ordinarie.

Sono particolarmente elevate anche le percentuali di detenuti con problemi di dipendenza da alcool o sostanze stupefacenti e in trattamento. Nel triennio 2017/2018/2019 i detenuti con una diagnosi di dipendenza erano il 27% del totale dei detenuti nelle

carceri della Regione⁵³; nel 2022, dai dati disponibili si evince una media del 38%. Particolarmente alte sono le percentuali del 56% a **Piacenza**, del 49% a **Forlì**, del 42% a **Ravenna** e **Rimini**, del 38% a **Bologna**, senza contare che il numero dei detenuti che si dichiarano tossicodipendenti ma che non sono in trattamento è decisamente maggiore⁵⁴. Anche nell'istituto di **Castelfranco Emilia** la percentuale è particolarmente elevata, ma occorre tener conto del fatto che la casa di lavoro ospita, oltre a internati destinatari di misure di sicurezza, anche una sezione a custodia attenuata dedicata al trattamento delle tossicodipendenze. I tossicodipendenti rappresentano il 70% delle persone presenti in istituto, tra detenuti e ristretti. Di questi, il 50% sono presi in carico, e di questi il 25% segue la terapia con il metadone. Tuttavia, trattandosi di un istituto a trattamento avanzato, il disagio psichico è contenuto e vi sono pochi eventi critici: circa 26 casi di autolesionismo nell'arco di un anno e mezzo.

Anche nell'istituto di **Rimini** è presente una sezione a custodia attenuata, c.d. "Andromeda", dedicata a detenuti tossico o alcolodipendenti, non in trattamento da metadone e non portatori di patologia psichiatrica in fase acuta con diagnosi; si accede su espressa richiesta e dietro l'impegno ad adeguarsi a regole di comportamento previste da un Protocollo *ad hoc*. Al momento della visita, in tutto l'istituto i tossicodipendenti erano circa il 41 per cento. I percorsi di trattamento offerti dall'U.O. Dipendenze Patologiche (medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale) prevedono l'articolazione di diverse attività in base al progetto individualizzato.

Rispetto al trattamento delle dipendenze, le *équipe* dei SERD spesso segnalano difficoltà di coordinamento con gli omologhi servizi esterni per consentire l'accesso alle comunità terapeutiche

⁵³ Dipendenze patologiche nelle carceri, webinar con il Garante dei detenuti, cfr. <https://www.assemblea.emr.it/garante-detenuti/notizie/dipendenze-patologiche-nelle-carceri-webinar-con-il-garante-dei-detenuti>

⁵⁴ A titolo esemplificativo, si consideri che nel carcere di Modena, ben 292 detenuti (su 387) si sono dichiarati tossicodipendenti ma solo 92 risultano in trattamento; a Bologna, nella visita di aprile 2023, risultano 409 tossicodipendenti dichiarati (su 774 detenuti, il 53%) e 151 sono in trattamento.

come misure alternative alla detenzione. Una possibilità di fatto inibita a chi è privo di residenza al momento dell'ingresso (come sono molti detenuti, soprattutto stranieri) a causa degli alti costi delle comunità e della mancanza di chiarezza su chi deve sostenerli: la mancata iscrizione anagrafica determina così l'esclusione dalle misure alternative proprio dei soggetti più fragili e marginali.

Vale la pena dar conto del numero di Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi (TSO) effettuati nel corso degli ultimi anni negli istituti presenti in Regione. Nel 2021, 24 TSO (extraospedalieri) sono stati eseguiti solo nel carcere di **Reggio Emilia**; altri sono stati effettuati in istituto a **Rimini** (1) e **Forlì** (2), in parte in istituto e in parte altrove nel caso di **Bologna** e esclusivamente fuori dall'istituto nel caso di **Ferrara** (2) e **Modena** (2). Risulta evidente che il dato relativo all'istituto di **Reggio Emilia** è del tutto eccezionale rispetto alla media regionale, pur considerando che vi si trovano ristretti detenuti particolarmente difficili dal punto di vista psichico a motivo della presenza dell'ATSM. Si tratta di una tendenza mantenuta anche nel 2022, quando sono stati eseguiti, sempre in istituto, 18 TSO, mentre il trend sembra finalmente in calo nell'anno in corso, con due soli TSO effettuati nei primi 6 mesi del 2023. Sul punto è stata aperta una riflessione a livello regionale tra i direttori dei Dipartimenti di salute mentale e dipendenze patologiche, ed è stato espresso un orientamento di contenimento del numero di TSO e di sfavore per l'effettuazione degli stessi in istituto per la difficoltà di monitorare nel tempo le condizioni del paziente.

Sempre in tema di salute mentale, segnaliamo che vi sono ancora, anche negli istituti della Regione, persone ristrette in attesa di essere internate nelle Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Le Rems, istituite dalla l. 81/2014, hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 (e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015) e sono destinate a ospitare persone affette da gravi disturbi mentali e autrici di reati, soggette a misure di sicurezza. Tali strutture non possono mai derogare la capienza massima ed essere quindi "sovraffollate"; i posti disponibili sono però insufficienti, dunque vi è una lunga "lista d'attesa" di soggetti in attesa

del ricovero in Rems. Alcuni di questi attendono in carcere, in una situazione di detenzione *sine titulo*⁵⁵ tanto più grave quanto più è prolungata nel tempo. Sul territorio regionale, quando sono state svolte le visite del 2022, risultavano ristrette in attesa di un posto in Rems rispettivamente una persona a **Parma**, tre persone a **Reggio Emilia** (di cui una dal 2021!), una persona a **Ferrara**, una persona a **Forlì**, una persona a **Rimini**. Alla fine del 2022 ha chiuso la struttura REMS di **Bologna** ed è funzionante solo la struttura di **Reggio Emilia**; nello stesso momento, le persone in lista d'attesa in tutta l'Emilia-Romagna erano 2.6⁵⁶.

3.5 TOGLIERSI LA VITA IN CARCERE

Un ultimo dato che vale la pena di menzionare è quello relativo al numero dei suicidi. Per quanto il tema non sia in toto sovrapponibile alla gestione sanitaria degli istituti, non è possibile parlare di salute mentale in carcere senza considerare l'incidenza dei suicidi dietro le sbarre⁵⁷, in particolar modo nell'ultimo anno. Nel corso del 2022 infatti il numero dei suicidi avvenuti in carcere in Italia ha toccato il suo record: 85 persone si tolse la vita, di cui quasi la metà avevano fragilità personali o sociali riconosciute (senza fissa dimora, persone con disagio psichico, ecc.)⁵⁸. Per comprendere l'incidenza del

⁵⁵ Così può definirsi la restrizione in carcere delle persone in attesa di un posto nelle Rems dopo le sentenze della Corte Costituzionale n. 22 del 2022 e della Corte Europea dei diritti dell'uomo Sy c. Italia, pure del 2022

⁵⁶ Cfr. *Relazione delle attività del 2022 del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale*, Regione Emilia-Romagna, presentata il 20.4.2023 <https://www.assemblea.emr.it/agenda/aprile-2023/attivita-del-garante-regionale-dei-detneuti-relazione-sul-2022-in-commissione-parita>

⁵⁷ Cfr. B. Centonze, 2021, *Salute mentale in carcere o "della solitudine"*, in Associazione Antigone (a cura di), *Oltre il virus. XVII rapporto sulle condizioni di detenzione di Antigone* <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/salute-mentale-in-carcere-o-della-solitudine/>

⁵⁸ Sul tema si veda lo studio condotto dal Garante nazionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale sui suicidi di

fenomeno, si consideri come il tasso di suicidi delle persone detenute è 23 volte più elevato che tra la popolazione libera⁵⁹.

Il numero dei suicidi in carcere continua a destare preoccupazione anche nel 2023, con 29 detenuti che si sono tolti la vita nei primi 5 mesi dell'anno, come riportato dal Garante per le persone private della libertà personale nella relazione al Parlamento del 15 giugno 2023.

Sotto questo profilo, i momenti più delicati, in cui si verificano la maggior parte dei suicidi, sono la fase dell'ingresso in carcere, quando si verifica l'interruzione traumatica dei rapporti affettivi e con il mondo esterno e si viene bruscamente immersi nella realtà della carcerazione, con i suoi codici normativi e culturali, e la fase prossima alla scarcerazione, quando si fronteggia un altrettanto brusco reingresso nella società dei liberi.

L'Emilia-Romagna è tra le regioni dove si registra uno dei tassi più alti di suicidi⁶⁰: nel 2022 si sono tolte la vita 7 persone negli istituti di **Ravenna (1), Forlì (1), Rimini (1), Bologna (1), Reggio Emilia (1) e Piacenza (2)**⁶¹, con 144 tentativi di suicidio solo nei primi sei mesi

persone ristrette negli istituti penitenziari italiani negli ultimi dieci anni: <https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/bf6bfa495c610014e1a2318299ba666fd.pdf>

⁵⁹ Cfr. *Suicidi e autolesionismo*, 2023, in Associazione Antigone (a cura di), *È vietata la tortura. XIX rapporto sulle condizioni di detenzione*, <https://www.rapportoantigone.it/diciannovesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/suicidi-e-autolesionismo/>

⁶⁰ Così il Garante Regionale nell'agosto del 2022: https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2022/08/17/carceri-in-emilia-romagna-e-allarme-suicidi_80bd2338-71c1-4bab-8d2e-0dbeecca540a5.html

⁶¹ I dati sono tratti dalla Relazione delle attività del 2022 del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale (punto 08026). Nella Relazione si leggono le seguenti osservazioni relative all'istituto di Piacenza: “Questo contesto è stato colpito dal numero più alto, a livello regionale, di suicidi. Per tutto il periodo considerato dalla presente relazione si è assistito ad una marcata distanza tra direzione del penitenziario e direzione sanitaria del carcere. Tale distanza si è creata per una diversa considerazione della presa in carico del detenuto: mentre la prima parte dirigente, quella del carcere, in osservanza a quanto previsto dall'ordinamento penitenziario, concepisce una presa in carico globale del

dell'anno. Nel 2021, i tentativi di suicidi sono stati 158. Molto alto anche il tasso di autolesionismo: del 40% a livello regionale, tocca picchi del 79% nel carcere di **Ferrara**, del 59% nel carcere di **Reggio Emilia**, del 51% nel carcere di **Bologna** e di **Forlì**.

È vero che esistono da anni, in tutti gli istituti della Regione, dei protocolli per la prevenzione del rischio suicidiario, che prevedono procedure di valutazione dei vari fattori clinici e situazionali e la messa in atto di provvedimenti da parte dell'amministrazione dell'istituto di concerto con l'area sanitaria (come l'allocazione in celle *ad hoc*, singole o condivise a seconda della situazione). Tuttavia, al di là degli specifici protocolli adottati, non può non leggersi in un fenomeno di tale portata l'impatto delle ristrettezze del contesto carcerario sulle persone detenute, già in gran parte vulnerabili sotto il profilo psicologico e sociale; per cui a un approccio teso ad assegnare a ciascuno il proprio *grading* di rischio suicidiario devono accompagnarsi interventi sul piano delle condizioni materiali, della cura per le relazioni affettive e con l'esterno, dell'offerta trattamentale e delle prospettive oltre la carcerazione.

3.6 CONCLUSIONI

In conclusione, se è vero che la salute è un bene primario dell'uomo e un diritto fondamentale, incomprimibile anche per la popolazione detenuta, la sua effettiva realizzazione si misura in

paziente detenuto, integrando le diverse competenze delle aree coinvolte (direzione, sicurezza, educativa, sanitaria, etc.) e coordinate dalla direzione stessa, quando queste portano all'assolvimento di doveri di ufficio, in particolare nei confronti delle procedure di gestione matricolare del detenuto e verso l'autorità giudiziaria; la seconda, quella sanitaria, è parsa saldamente referenziata verso un'autonomia della gestione del detenuto segnando confini sulla condivisione con la dirigenza del carcere sulla base dei contenuti della tutela della privacy e del consenso." (punti 05024-05025). La questione è stata rimessa a un tavolo tecnico di confronto tra PRAP, Assessorato regionale alla sanità e Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

carcere con la nocività materiale e culturale incarnata da questa istituzione.

La pandemia ha esasperato la tensione, da sempre esistente, tra i due poli della cura e della sicurezza, incidendo violentemente sulla quotidianità detentiva delle persone ristrette, e ha lasciato dietro di sé una crisi profonda della sanità penitenziaria.

Negli istituti del territorio regionale, di cui abbiamo cercato di illuminare i tratti più significativi, abbiamo rilevato la carenza di personale medico, infermieristico, psicologico e psichiatrico; la precarietà delle forme contrattuali e la discontinuità delle *équipes*, che mette a rischio anche gli sforzi di elaborare prassi virtuose e condivise; la difficoltà nel fronteggiare un tasso di sofferenza mentale in crescita, testimoniata dall'alto numero delle diagnosi psichiatriche e di dipendenza e dal largo ricorso agli psicofarmaci.

Si tratta di linee di tendenza che travalicano i confini regionali e in parte lo stesso ambito penitenziario; tuttavia, per persone che sono totalmente soggette alla potestà - e alla responsabilità - statale, si devono fare sforzi particolari al fine di garantire standard di tutela degni, e questo implica un impegno non solo sul piano della risposta clinica ma anche su quello della vivibilità globale degli istituti.

4 TRANSIZIONI CRITICHE: L'ISTITUTO PENALE PER MINORENNI DI BOLOGNA, 2020-2023

Chiara Caramel

4.1 INTRODUZIONE

Tra 2020 e 2022 l'IPM di **Bologna**, conosciuto come 'Pratello', ha vissuto significativi adeguamenti e ridefinizioni, anche di carattere strutturale. L'istituto, al pari degli altri del territorio nazionale, si è impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 per ampia parte del 2020.

Tra febbraio e settembre sono stati interdetti i rapporti con l'esterno che ordinariamente garantiscono ai minori e ai giovani adulti reclusi la continuità dei percorsi di formazione personale, scolastica e professionale, promossi dall'ordinamento penale minorile come strumenti tramite i quali l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali favoriscono l'armonico sviluppo psico-fisico del minore, la responsabilizzazione e l'inserimento sociale⁶².

Il ripristino dell'ordinario funzionamento dell'istituto, che ha avuto graduale avvio da metà settembre 2020, ha presto incontrato un significativo fattore di destabilizzazione nell'estensione della capienza dell'istituto disposta a partire da ottobre 2021. Tra 2019 e 2021 sono proseguiti i lavori, rimasti lungamente in stallo, di ripristino della struttura, il cui terzo piano era inagibile dal 2012.

Tra 2012 e 2021 l'IPM di **Bologna** aveva mantenuto la capienza ridotta di 22 detenuti, ospitati nell'unica sezione del secondo piano,

⁶² Art. 1 – Regole e finalità dell'esecuzione D. Lgs. 121/2018 *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.*

ma da tempo era prevista l'estensione della capacità, infine avvenuta gradualmente, a 36 detenuti entro fine 2021, 40 entro gennaio 2022 e a 44 come previsione definitiva (ad oggi non realizzata). Rispetto all'apertura dell'ulteriore piano detentivo nell'istituto, che già si caratterizzava per gravi inadeguatezze strutturali, hanno espresso preventivamente le proprie preoccupazioni non solo le diverse aree professionali dell'IPM, ma anche il garante comunale dei diritti dei detenuti, le cui prevalenti sollecitazioni riguardavano aspetti condivisibili quali l'amplificazione del tema dell'insufficienza strutturale degli spazi, il possibile non congruo adeguamento dell'organico, la generale contrazione quantitativa e qualitativa dell'offerta relativa a condizioni di vita e area educativa⁶³.

Per ripercorrere brevemente le fasi che hanno interessato l'IPM di **Bologna** in questi due anni, è importante considerare che il carcere minorile trova sede presso un ex Convento del Quattrocento ubicato in Piazza San Francesco, in prossimità di una delle zone più vive del centro storico della città. La collocazione dell'istituto, la vivacità di terzo settore e associazionismo locali e gli sforzi posti in essere dal personale dell'istituto per intessere relazioni che agevolassero i contatti dei reclusi con l'esterno, hanno prodotto negli anni il consolidamento di un modello di istituto marcatamente improntato ai principi di *rieducazione e reinserimento* dei giovani detenuti.

4.2 IMPATTO PANDEMICO E RIASSETAMENTO

Nonostante nel periodo più acuto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (febbraio-ottobre 2020) non si siano verificati episodi di rivolta o eventi critici rilevanti, la sospensione delle attività

⁶³ "Il carcere minorile di Bologna aumenta la capienza. Il garante: "Temiamo involuzione"" redattoresociale.it, 6 ottobre 2021
https://ristretti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104263:bologna-il-carcere-minorile-aumenta-la-capienza-il-garante-qtemiainvoluzioneq&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1

scolastiche, formative, socio-educative, ricreative e dei rapporti con l'esterno in generale, hanno inciso gravemente sulle consuetudini dell'istituto e sulla vita quotidiana dei detenuti e del personale impiegato. L'iniziale ritardo del Ministero nella fornitura di *tablet* e strumenti per didattica a distanza e video-colloqui, è stato compensato dagli istituti scolastici che hanno fornito in dotazione all'istituto alcuni dispositivi a integrazione di quelli acquistati autonomamente dall'IPM. Il personale dell'area educativa ha avuto accesso a turnazione in *smart working* e il personale di polizia penitenziaria ha avuto un ruolo centrale nella promozione e organizzazione di attività interne di socializzazione quali la riqualificazione degli ambienti e la coltivazione dell'orto, mostrando, a detta della Dirigenza e dell'area educativa, anche un'ottima capacità di mediazione con gli utenti rispetto alla gestione degli stati di ansia e preoccupazione e garantendo ai detenuti opportuna informazione sull'andamento dell'emergenza sanitaria. Nell'ottica di agevolare il più possibile i percorsi personali e la sfera relazionale e affettiva dei ragazzi, il personale in servizio ha inoltre garantito elevata flessibilità nell'organizzazione della didattica a distanza (DAD e telematica asincrona) e dei colloqui in video-chiamata.

Per quanto riguarda la vaccinazione, a giugno 2021 avevano ricevuto la prima somministrazione i detenuti maggiorenni e il personale dell'IPM, mentre non erano ancora emanate dall'ASL disposizioni univoche per la vaccinazione dei minori. Nel corso della visita effettuata a metà 2021 per l'osservatorio dedicato di Antigone⁶⁴, il medico di base segnalava una carenza di copertura del servizio, garantito la mattina e attivabile su richiesta nel pomeriggio. Come effetto del periodo emergenziale veniva riscontrato un aumento, comunque non significativo, della richiesta di farmaci ansiolitici e di disagi psicologici 'carcere-correlati'. Da metà settembre è iniziata la graduale ripresa delle attività in presenza, a partire dalle lezioni di alfabetizzazione e licenza media del CPIA, della scuola superiore a

⁶⁴ I materiali relativi alle attività di Antigone nell'ambito della giustizia penale minorile sono reperibili presso: <https://www.ragazzidentro.it/>

indirizzamento alberghiero e degli enti di formazione professionale (falegnameria IIPLE e ristorazione Fomal). Sono state successivamente reintegrate le ulteriori attività laboratoriali, sportive, teatrali, ricreative e del volontariato sociale.

Nel corso della visita di giugno 2021 viene dunque riscontrata una situazione che nel suo complesso può definirsi in linea con quella degli anni precedenti al Covid-19, in cui si conferma il dato positivo della varietà e differenziazione dell'offerta di percorsi scolastici e formativi, di laboratori e attività educative, ricreative e sportive, integrate da ampia valorizzazione della rete di enti e associazioni del territorio. Le dinamiche di relazione tra personale e detenuti, così come il clima generale, sono positive e collaborative, mentre permangono i nodi critici legati ai vincoli della struttura storica presso cui ha sede l'istituto, che non consentono ristrutturazioni congrue a garantire aree interne per la socialità: questa si giostra pertanto in un atrio di passaggio. Per quanto attiene alle stanze dedicate ai colloqui, si segnala la mancata attuazione della normativa sulle visite prolungate, nella parte in cui la realizzazione delle stesse è subordinata alla predisposizione di locali idonei per riprodurre quanto più possibile un ambiente domestico⁶⁵. Ulteriori aspetti problematici che vengono riportati in modo ricorrente negli ultimi anni, e rispetto ai quali il direttore e l'area educativa informano di aver tentato assidue mediazioni, riguardano le procedure di regolarizzazione e la presa in carico socio-sanitaria-educativa dei servizi territoriali rispetto ai minori stranieri non accompagnati, componente significativa dell'utenza detenuta. Soprattutto con riferimento a questa tipologia di minori e giovani adulti, si segnala invece che, così come in diversi istituti di pena del territorio nazionale, per i detenuti che non possano accedere ai colloqui in presenza è mantenuta la possibilità, introdotta in occasione dell'emergenza sanitaria, di effettuare video-chiamate, conteggiate come colloqui personali (otto al mese per la durata massima di 1,30 h).

⁶⁵ Art. 19 *Colloqui e tutela dell'affettività* – D. Lgs. N. 121/2018

4.3 ESPANSIONE DELLA CAPACITÀ E RIDEFINIZIONE DEGLI EQUILIBRI INTERNI

Come anticipato, le visite dell'Osservatorio effettuate a luglio e a novembre 2022, restituiscono invece un quadro del tutto alterato rispetto al modello di funzionamento usuale dell'IPM. A seguito dell'ampiamiento della capienza a 40 detenuti, sono state strutturate due sezioni speculari divise secondo il criterio dell'età (minorenni al primo piano e maggiorenni al secondo⁶⁶) e istituiti presso ciascuno dei due piani locali destinati alle attività, al refettorio e alla socialità. Al momento della seconda visita i detenuti sono 43, di cui 24 stranieri e 22 adulti. Per quanto riguarda l'organico si segnala che il Direttore dell'IPM ha ceduto la titolarità per CPA e Comunità Ministeriale ad altro incaricato, ma è parzialmente in reggenza dell'IPM di Treviso (inagibile da aprile 2022 a seguito di rivolte).

Per fronteggiare l'estensione sono stati integrati 7 agenti di polizia penitenziaria, per un organico complessivo di 48 unità. Il reparto, tuttavia, segnala un'insufficienza connessa tanto alla strutturazione dell'istituto, che prevede il contestuale svolgimento di attività per cui è richiesta sorveglianza sui tre piani dell'istituto, quanto alle frequenti esigenze di distacco del personale in servizio per l'accompagnamento con scorta fuori territorio dei detenuti di competenza di Tribunali esterni alla Regione (Torino, Venezia, Milano). Tramite uno dei sindacati di polizia penitenziaria (Uil Pa), il personale ha da ultimo emesso un comunicato stampa tramite il quale denuncia il sovraffollamento dell'IPM, ponendo l'accento sull'inadeguatezza in termini di sicurezza dell'edificio (corridoi e scale) e sottolineando che il mancato adeguamento dell'organico di polizia e dell'area educativa compromette le finalità rieducative della pena incidendo

⁶⁶ Per disposizione della Legge n. 117 del 2014 viene innalzato da 21 a 25 anni di età il limite massimo per la permanenza nel circuito minorile dei soggetti che abbiano commesso il reato da minorenni.

sull'aggravamento del clima di tensione e sul rischio del verificarsi di eventi critici⁶⁷.

Il dato in effetti più preoccupante è quello relativo all'area educativa, rispetto alla quale l'organico composto di quattro educatrici professionali, di cui una a coordinamento del servizio, è rimasto stabile, salva l'integrazione di un secondo esperto pedagogo ex art. 80 c. 4 L. n. 354/1975. La sensibile sproporzione nel rapporto tra personale educativo e detenuti, in aggiunta al dato, riferito da tutte le aree professionali, dell'aumento di minori portatori di disagio psicologico e sociale e affetti da dipendenza e/o abuso di sostanze, soprattutto nella fascia d'età più giovane, rappresenta un fattore che incide negativamente sui percorsi detentivi dei ragazzi, rendendo molto complessi il monitoraggio e la presa in carico delle situazioni individuali.

L'impressione, confermata dal personale e da alcuni detenuti che vivono da tempo l'istituto, è che la riorganizzazione abbia comportato in generale un regime molto più regolamentato e rigido che in passato, in cui le relazioni prima distese e partecipate tra personale e detenuti risultano ora scostanti e contingentate, con conseguente amplificazione della percezione di isolamento del detenuto e diminuzione della qualità dei progetti individuali. Risponde con un adeguamento più congruo l'area sanitaria, prevedendo un significativo aumento di copertura del medico di base e della rotazione e reperibilità del personale infermieristico. Conformemente a quanto previsto dalla normativa e dalle linee guida regionali per la prevenzione del rischio autolesivo e suicidario in carcere e nei servizi minorili⁶⁸, il servizio di supporto psicologico è attivato entro 48 ore dall'ingresso e garantito anche nella fase di elaborazione del progetto individuale. Oltre allo psicologo, presente

⁶⁷ Comunicato stampa, *Carceri IPM Bologna: Vergogna nella vergogna! Ragazzi minori dormono per terra* – 10 marzo 2023: <https://www.polpenuil-emiliaromagna.it/rassegna-e-comunicati-stampa/396-comunicato-stampa-carceri-ipm-bologna-vergogna-nella-vergogna-ragazzi-minori-dormono-per-terra.html>

⁶⁸ Art 14 D. Lgs. N. 121/2018 e Protocollo d'intesa tra Azienda USL Bologna e Istituto Penale Minorile stipulato a gennaio 2023.

due giorni a settimana e partecipa della *équipe* multidisciplinare e del consiglio di disciplina, sono presenti da uno a due giorni a settimana un neuropsichiatra infantile, uno psicoterapeuta dell'età evolutiva e uno psichiatra per gli adulti. La neuropsichiatria segnala che all'aumento della capienza ha corrisposto una amplificazione dei conflitti e dell'influenza reciproca su comportamenti devianti e tossicofilici, aumentando altresì - nei mesi precedenti alla visita di novembre 2022 - i bisogni clinici e le richieste di supporto.

Risultano più frequenti, circa uno a settimana, gli episodi di autolesionismo, ma rispetto agli atti dimostrativi e strumentali, sono più contenuti quelli relativi a problematiche di gestione di crisi emotive. Meno significativi, ma comunque a cadenza mensile, risultano i gesti etero lesivi. Un'osservazione interessante, confermata anche dall'area educativa, pertiene alla minore capacità di regolamentazione delle condotte dei minori a seguito della separazione dai maggiorenni, visibile anche nel corso della visita rispetto alla cura delle celle.

I detenuti possono accedere a diverse opportunità scolastiche e formative svolte prevalentemente all'interno dell'istituto, e in luglio si registra un'inclusione positiva dei ragazzi in percorsi di studio di livello anche universitario (4 detenuti) e di formazione professionale (FOMAL, IIPLE), rimanendo valorizzate anche le diverse e consolidate attività sportive, laboratoriali, teatrali e ricreative. Non sono attivi percorsi didattici svolti all'esterno⁶⁹, seppure la frequenza in presenza possa essere concordata in forma di permesso, e solo un detenuto ha accesso al lavoro all'esterno⁷⁰.

⁶⁹ Art. 18 D. Lgs. N. 121/2018.

⁷⁰ Art 21 L. n 354/1975.

4.4 CONSIDERARE L'INCIDENZA DI NUOVE FORME DI CRIMINALIZZAZIONE E DI NUOVI ORIENTAMENTI DI POLITICA GIUDIZIARIA

Tra le riflessioni più interessanti che emergono dal confronto con le diverse aree professionali dell'IPM rileva la percezione che il sovraffollamento che interessa l'istituto negli ultimi anni dalla pandemia, periodo nel corso del quale si era assistito a un decremento delle presenze medie, sia correlato all'applicazione, più diffusa che in passato, della misura della custodia cautelare in IPM. Tra le ragioni che sottendono all'incentivo dell'uso della misura, il personale individua l'aumento generalizzato del disagio minorile legato alle limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria e alle strategie di adeguamento e reazione della fascia giovanile. Ulteriore dato che sembra incidere significativamente sulla questione è l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto delle cosiddette *baby gang* esercitata dalle autorità di pubblica sicurezza e giustizia. L'allerta intorno al fenomeno si è infatti riaccesa, a seguito di un assopimento, a partire almeno dagli ultimi mesi del 2021, diventando oggetto dell'agenda politica di diverse amministrazioni comunali nazionali e interessando con sempre maggiore frequenza e intensità nell'arco di tutto il 2022, la cronaca locale della città metropolitana di **Bologna**, in un susseguirsi ad oggi costante di notizie settimanali relative a episodi di violenza posti in essere da *baby gang* di quartiere⁷¹.

Un ulteriore aspetto problematico sollevato dal personale che incide sulle presenze e sui percorsi, più diffuso e segnalato in chiave critica anche da Antigone da ultimo nel *VI Rapporto sulla Giustizia Minorile in Italia (2022)*⁷², è costituito dagli ingressi in IPM dovuti ad aggravamento temporaneo della misura di collocamento in

⁷¹ Da gennaio 2022 ad aprile 2023 si reperiscono notizie di cronaca a cadenza settimanale sul tema su tutte le principali testate giornalistiche e canali mediatici di informazione a diffusione locale.

⁷² <https://www.ragazzidentro.it/category/approfondimenti/>

comunità⁷³ (30% degli ingressi negli istituti nazionali nel 2022). La misura, della durata massima di un mese, oltre a produrre congestione degli istituti, rappresenta per il giovane una grave interruzione del percorso socio-educativo, che molto difficilmente viene ripristinato a seguito del termine del periodo detentivo. Da questo punto di vista la direzione e l'area educativa di **Bologna** segnalano che in rarissimi casi il giovane è riammesso nella comunità di provenienza e, in ragione della scarsa capacità del sistema territoriale, ne viene disposto l'inserimento in comunità fuori territorio, con conseguente ridefinizione della progettualità individuale nel suo complesso.

Di ancor più difficile gestione i periodi di aggravamento applicati a minori e giovani provenienti da comunità terapeutiche e integrate, portatori di specifiche fragilità rispetto alle quali l'istituto penale rappresenta un contesto di amplificazione dei disagi. Nell'IPM di **Bologna**, tra marzo e aprile 2022, si sono susseguiti eventi critici che hanno interessato quattro detenuti con disagi psichiatrici provenienti da comunità terapeutiche: un incendio doloso, due ingerimenti di batterie e un tentativo di suicidio (di un ragazzo rientrato il giorno stesso in IPM a seguito di ricovero ospedaliero per altri atti di autolesionismo⁷⁴).

In generale, dai primi mesi del 2022 si susseguono costanti comunicati, esposti e note della dirigenza, del personale dell'IPM e dei sindacati di polizia penitenziaria con riguardo al grave impatto dell'ampiamiento. L'accento è posto sulla sofferenza dell'organico e sul malessere dei detenuti, ai quali il sistema non riesce a garantire una congrua assistenza atta al perseguimento dei fini rieducativi dell'esecuzione della pena.

⁷³ Art. 22 DPR n. 448 del 22 settembre 1988.

⁷⁴ <https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/carcere-risse-e-disagio-il-pratello-scoppia-1.7553553>

4.5 CONCLUSIONI

Visibilmente, la riorganizzazione ha rapidamente trasformato l'istituto penale minorile di **Bologna**. È lo stesso personale in servizio al momento delle visite del 2022 a riconoscere e denunciare che le esigenze di gestione, contenimento e regolamentazione dei detenuti, a fronte della contrazione proporzionale dell'area educativa, sono fattori che stanno incidendo negativamente sulla relazione con i giovani detenuti e sui loro percorsi individuali, aspetti che rimangono prioritari nei principi che orientano i servizi delle aree professionali impiegate nell'istituto.

Le dinamiche conseguite alla riorganizzazione hanno alimentato tensioni, atteggiamenti problematici e fragilità degli utenti. Anche a questo può correlarsi l'aumento di eventi critici, tra cui, da ultimo, un incendio doloso a dicembre 2022 che ha cagionato l'inagibilità di cinque celle del secondo piano, l'intossicazione di quattro agenti di polizia penitenziaria e ai quali sono seguiti disordini, un ulteriore incendio ed episodi di rivolta per la settimana successiva⁷⁵.

Dall'aumento della capienza il carcere minorile di **Bologna** è presto diventato oggetto di dibattito mediatico locale, anche in ragione di diverse segnalazioni e interventi di autorità quali il garante regionale per i minori, i garanti regionale e comunale per i detenuti, esponenti dei sindacati UIL PA e del Sappe, di Coalizione Civica, del sindaco e di diversi esponenti politici locali. Fino ad attirare l'attenzione del sottosegretario alla Giustizia che, insieme a diversi parlamentari, ha visitato l'istituto nel febbraio 2023, restituendo la necessità di porre adeguamenti in termini di organico e di investire sulle opportunità alternative alla detenzione⁷⁶.

⁷⁵ <https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/carcere-minorile-pratello-1.8402399>

⁷⁶ *Ostellari al Pratello: Investire nella Giustizia minorile. Credo nella funzione del recupero* – 10 febbraio 2023: <https://www.bolognatoday.it/cronaca/carcere-minorile-pratello-ostellari-41bis.html>

Anche a fronte delle recenti criticità che investono l'istituto di **Bologna**, e che hanno comportato l'interruzione di alcuni *trend* positivi che si registravano nel periodo antecedente l'emergenza sanitaria, vale la pena sottolineare che alcune delle soluzioni percorribili risiedono già nell'ordinamento, ed in particolare nelle disposizioni previste nell'ambito del Decreto Legislativo n. 121/2018, relativo alla *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, rispetto al quale si dovrebbe promuovere l'adozione di un regolamento attuativo capace di dare seguito ai principi fondamentali di finalità della pena e l'implementazione di strumenti e misure coerenti rispetto al suo perseguimento. In conclusione, sempre bene riaffermarlo, è la stessa logica cui è improntato il sistema penale minorile - sancita con decisione anche nel cosiddetto *Codice del processo penale minorile* (D.P.R. n. 488/1988) - che orienta al riguardo dei principi di minima offensività del processo e di residualità della detenzione, predisponendo una serie di opportunità e misure che, laddove implementate, ridurrebbero il rischio del contatto di minori e giovani adulti con l'istituzione penitenziaria.

5 LA DETENZIONE FEMMINILE IN EMILIA-ROMAGNA

Giulia Fabini e Chiara Princivalli⁷⁷

5.1 UN QUADRO GENERALE

Le donne detenute in Emilia Romagna al 31 maggio 2023 sono 161 su una popolazione detenuta di 3.431, il 4,7% del totale come a livello nazionale, in crescita rispetto all'anno precedente, sia per numero assoluto (139⁷⁸) che percentuale (4,2%).

Adottare un'ottica di genere per leggere il carcere non significa aggiungere un approfondimento a una narrazione altrimenti generale e generalizzabile sulla questione detentiva, ma considerare come la pena sia inestricabilmente connessa, nelle forme della sua esecuzione, anche al genere delle persone detenute. Come afferma Tamar Pitch⁷⁹, non sono le poche donne che finiscono in stato di detenzione a doverci sorprendere, quanto il fatto che la quasi totalità della popolazione carceraria sia composta da uomini. Dunque, il carcere andrebbe letto e forse meglio compreso come istituzione legata a una idea di *maschile*. Un'istituzione quindi falsamente neutrale, all'interno della quale deve comunque trovare posto un corpo di donna, che

⁷⁷ Il contributo è frutto del lavoro congiunto delle due autrici. Ciononostante, dovendo attribuire la scrittura dei paragrafi all'una o all'altra: Giulia Fabini è autrice dei paragrafi 1 e 2, Chiara Princivalli è autrice del paragrafo 3.

⁷⁸ Dati del Ministero della giustizia, al 31 maggio 2022, https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=1_5_45&facetNode_2=0_2&facetNode_3=0_2_10&facetNode_4=1_5_45_8&contentId=ST382391&previousPage=mg_1_14

⁷⁹ Pitch T. (1992), *Dove si vive, come si vive*, in Campelli E., Faccioli F., Giordano V., Pitch T., *Donne in carcere. Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, pp. 59-103.

come tale presenta esigenze e bisogni altri e diversi che spesso rischiano di rimanere inascoltati.

Carcere maschile e femminile, pur nella comune privazione della libertà, non sono uguali: né nei numeri, né nelle forme, né negli spazi, né nelle narrazioni. La donna “criminale” (o, meglio, *criminalizzata*) da sempre fa paura⁸⁰, perché doppiamente colpevole: di aver violato non solo il diritto penale ma anche la norma sociale, che la vuole docile, ubbidiente, indifesa. Una delle narrazioni più forti è che la donna detenuta sia una “cattiva madre”, che deve essere rieducata. In passato, la rieducazione era affidata anche alle suore, che hanno occupato le sezioni femminili fino all’inizio degli anni Ottanta⁸¹. Ora le suore non ci sono più, ma il giudizio morale in queste sezioni resta comunque forte e passa attraverso i gesti, le parole, le attività, che a loro volta si reggono sulle rappresentazioni che ci vengono offerte durante le visite (“sono svogliate”, “soffrono molto”, “preferiscono stare in cella”), finendo per perpetrarle.

La delicatezza della questione è ben presente ad Antigone, tanto che nel 2023 l’Osservatorio ha deciso di dedicare un intero rapporto alla detenzione femminile⁸². Il monitoraggio deve essere attento e costante, teso ad indagare le condizioni di detenzione di ogni sezione, considerando gli spazi, i numeri, il tipo di circuito (Alta Sicurezza, Media Sicurezza, Protette), l’accesso all’istruzione, i contesti lavorativi, i corsi professionali, le attività ricreative, la tutela della salute, anche di quella mentale, e della maternità.

⁸⁰ Cfr. S. Montaldo (2020) *Donne delinquenti. Genere e nascita della criminologia*, Mulino, Bologna. D. Chicco (2012), *La criminalità femminile*, in P. Pittaro (a cura di) *Scuola positiva e sistema penale: quale eredità?*, Edizioni Università di Trieste, Trieste.

⁸¹ Cfr. G. Parca (1973), *Voci dal carcere femminile*, Editori Riuniti, Roma. T. Pitch (1992), *Come si vive, dove si vive*, in E. Campelli et al. (a cura di), *Donne in carcere: Ricerca sulla detenzione femminile in Italia*, Feltrinelli, Milano.

⁸² Cfr. *Dalla parte di Antigone. Primo rapporto sulle donne detenute in Italia*, al link: <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/>

5.2 DOVE E COME SI TROVANO LE DONNE DETENUTE IN EMILIA-ROMAGNA

Come noto, non ci sono istituti femminili in regione⁸³, dunque le detenute sono distribuite in sezioni femminili all'interno di carceri maschili, nello specifico a **Bologna**, **Modena**, **Piacenza**, **Forlì**, **Reggio Emilia**.

Sebbene la presenza di diverse sezioni femminili in regione favorisca il rispetto del principio di territorialità della pena, consentendo alle donne di scontare il periodo di detenzione vicino ai propri affetti, l'essere detenute in sezioni femminili all'interno di carceri maschili comporta una serie di implicazioni che rischiano di rendere l'esperienza detentiva ancora più afflittiva. Infatti, le detenute all'interno di carceri maschili costituiscono una minoranza marginale, costretta a condividere con la maggioranza dei detenuti risorse già scarse e spazi limitati, in un regime di separazione tra i sessi che riguarda tutte le attività, dal lavoro alla scuola. È importante considerare che le uniche eccezioni a questa regola – e sono poche non solo in regione ma anche in Italia – sono rappresentate dal coro Papageno del carcere Rocco D'Amato di **Bologna** e dall'attività teatrale aperta sia a detenute che detenuti presso l'istituto di **Forlì**.

5.2.1 Le sezioni

Come si diceva, le sezioni femminili all'interno delle carceri maschili in regione sono cinque. La sezione femminile più grande, che è anche una delle più grandi in Italia, si trova a **Bologna**, con 84 donne detenute su un totale di 772 presenze (10,9%). Seguono **Modena** (31 su 469, 6,6% del totale), **Piacenza** (18 su 353, 5,1%), **Forlì** (17 su 149, 11,4%) e infine **Reggio Emilia** (11 su 370, 3%). È

⁸³ Gli unici istituti femminili in Italia sono quattro e si trovano a Venezia Giudecca, Roma, Trani e Pozzuoli.
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?contentId=SST369465&p_revisiousPage=mg_1_14

evidente che la variazione nella numerosità delle detenute all'interno delle sezioni ha un impatto significativo sull'esperienza detentiva. Questa dipende sia dalle decisioni prese dalla Direzione riguardo all'allocazione delle risorse limitate tra le sezioni maschili e femminili, sia dal fatto che le donne sono costrette a scontare la loro pena insieme a un piccolo gruppo di persone, presumibilmente in spazi ristretti. A titolo esemplificativo, la situazione di **Reggio Emilia**, con 11 detenute distribuite in due sezioni separate, Protette e Comuni, che non possono incontrarsi né svolgere attività insieme, richiede particolare attenzione da questo punto di vista.

5.2.2 I circuiti

Quattro sezioni femminili presenti in regione, specificamente quelle di **Bologna, Forlì, Reggio Emilia e Modena**, rientrano nel regime detentivo ordinario noto come "circuito delle Comuni". La sezione femminile ordinaria di **Reggio Emilia** è stata istituita solo recentemente, prima in via straordinaria per rispondere all'urgenza della sezione femminile di **Modena**, che per un po' è stata chiusa per danneggiamento dopo i fatti del 2020, ma poi è rimasta in via ordinaria anche per supplire alla carenza di spazi delle sezioni femminili di **Bologna e Forlì**. Prima di allora, a **Reggio Emilia** era presente solo la sezione Z, destinata alle familiari di collaboratori di giustizia. La sezione Z rientra nel "Circuito dei Protetti"⁸⁴ e, come tale, le donne qui detenute devono essere separate dalle altre.

A **Piacenza** si trova invece l'unica sezione ad Alta Sicurezza della regione⁸⁵, che ospita principalmente detenute in regime AS3⁸⁶. Tuttavia, durante la visita effettuata presso questo istituto nel 2021,

⁸⁴ Cfr. A. Sbraccia (2018), *Uno sguardo ai dati*, in G. Fabini, A. Sbraccia (a cura di), *Primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna*, Antigone, Roma, pp. 10-23; si veda anche il contributo di Mariachiara Gentile in questo volume.

⁸⁵ L'Alta Sicurezza è un regime di detenzione disciplinato dalle circolari del DAP ed è suddiviso in tre circuiti, AS1, AS2 e AS3.

⁸⁶ AS3: detenuti che hanno rivestito posizioni di vertice nelle organizzazioni dedite al traffico di stupefacenti

abbiamo rilevato la presenza di una signora anziana in regime AS1⁸⁷ e di una reclusa in regime AS2⁸⁸. Le due detenute erano state collocate in due celle adiacenti separate dal resto della sezione da una parete con porta. Nella visita del 2022, abbiamo nuovamente riscontrato la presenza di due detenute in regime AS facenti parte di un circuito diverso rispetto ad AS3.

Infine, a **Reggio Emilia**, nella sezione Z, quattro delle donne detenute sono appartenenti al circuito AS3.

I reparti ad Alta Sicurezza registrano una maggiore presenza di detenute italiane, con periodi di detenzione più lunghi e un tasso di ricambio inferiore rispetto alle altre sezioni della regione, in cui la presenza di detenute straniere è più significativa. Secondo i dati del 2021, a **Bologna** le detenute straniere erano 32, mentre le italiane erano 29. A **Forlì**, nel 2022, le detenute straniere erano 7 su un totale di 19.

Soprattutto straniere sono anche le detenute transgender, che fino al 2018 erano ristrette all'interno del carcere di **Rimini**, mentre ora sono ospitate dalla sezione Orione di **Reggio Emilia**. Le “sezioni trans” sono sezioni protette. In Italia ce ne sono poche (Rebibbia Cinotti, Como, Napoli Poggioreale, Ivrea, Belluno, Firenze, e **Reggio Emilia**) e solitamente si trovano all'interno di sezioni maschili. La sezione Orione è ubicata all'interno di un reparto femminile, scelta che restituisce dignità al genere di elezione delle detenute più che a quello assegnato loro alla nascita.

5.2.3 Gli spazi

Durante le visite del nostro osservatorio prestiamo particolare attenzione alla questione degli spazi. Infatti, la disponibilità di spazi

⁸⁷ AS1: detenuti appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso ai quali non si applica il regime di cui all'art.41 bis; detenuti colpevoli dei delitti contenuti al comma 1 dell'art. 4 bis della legge penitenziaria; detenuti considerati elementi di riferimento nelle organizzazioni criminali di provenienza

⁸⁸ AS2: detenuti per delitti con finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico mediante atti di violenza

adeguati è fondamentale per garantire alle detenute celle dignitose fornite di docce e per consentire loro di godere di socialità, svolgere attività e, ad esempio, incontrare i propri figli e le proprie figlie in ambienti appropriati⁸⁹.

Solo le carceri di **Bologna** e **Forlì** sono state progettate prevedendo anche delle sezioni femminili⁹⁰. Negli altri istituti, invece, le sezioni femminili sono state aggiunte dopo. Ad esempio, a **Piacenza** gli spazi destinati oggi alle donne sono nati in origine per rispondere ad esigenze sanitarie, per cui non appaiono perfettamente adeguati a svolgere attività trattamentali.

A **Bologna** la sezione femminile si trova in un edificio separato e si sviluppa su tre piani. Si compone di due sezioni, braccio A, per detenute con condanne definitive, e braccio B, per detenzioni cautelari. Le celle sono doppie, piccole ma pulite, in buono stato e dotate di bagni con docce e bidet. Tra le due sezioni ci sono due celle utilizzate per l'accoglienza delle nuove giunte. Al piano terra ci sono poi anche alcuni spazi comuni: la saletta della socialità, la lavanderia, lo stenditoio, la stireria. Il grosso delle attività, però, si svolge al piano superiore. Questo vede la presenza di aule scolastiche, sala informatica, sale per i corsi, sala polivalente, palestra, cucina, sala cinema, chiesa⁹¹, ambulatorio, infermeria, cabina per telefonare. Al piano inferiore, invece, ci sono la sezione nido e l'articolazione femminile per la salute mentale, il Girasole, che funge anche da ROP (Reparto di Osservazione Psichiatrica) femminile in regione. Vicino a Girasole, dal 2021 è operativa una sezione nido: ristrutturata da poco, dotata di un passeggio grande e verde, con muro di cinta colorato, arredamento nuovo e adatto ai bambini, può accogliere fino a tre detenute con figli. Queste normalmente rimangono per circa

⁸⁹ F. Cancellaro (2018), *detenzione femminile*, in G. Fabini, A. Sbraccia (a cura di), *Primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna*, Antigone, Roma, pp. 52-59;

⁹⁰ Cfr. La detenzione al femminile. Ricerca sulla condizione detentiva delle donne nelle carceri di Piacenza, Modena, Bologna e Forlì <https://www.assemblea.emr.it/garante-detenuiti/iniziative/progetti/ricerca-azione-sulla-detenzione-al-femminile-1/ricerca-det-femm>

⁹¹ Per le altre religioni vengono utilizzate le salette

10/15 giorni, salvo eccezioni: nel corso del 2022, un bambino di due anni e mezzo è stato ristretto con la sua mamma per due mesi. Di questo parleremo più diffusamente sotto.

A **Forlì**, la sezione femminile è distribuita su due piani: al piano terra sono presenti due celle singole, prima destinate ad ospitare le detenute con figli/e, che però non sono presenti in istituto da tempo. Oggi queste due celle vengono utilizzate per accogliere le nuove giunte. C'è poi una cucina professionale. Le celle si trovano al primo piano. Sono di diversa grandezza (una doppia, due quadruple, una quintupla e una sestupla), e sono dotate di un bagno con bidet che, data la ristrettezza generale, viene utilizzato anche per ospitare l'angolo cucina. Le docce sono in comune. A **Forlì**, essendo un carcere ricavato da una vecchia fortezza, c'è un generale problema di mancanza di spazi. Quelli del piano sono generalmente angusti, anche se decorati con le pitture fatte dalle stesse detenute nei laboratori artistici, e manca la saletta della socialità. Dal primo piano si sale al piano rialzato, dedicato all'area trattamentale, dove si trovano alcuni attrezzi sportivi, una sala polivalente/biblioteca cui è possibile accedere 3 volte alla settimana, una sala pittura, uno spazio per il laboratorio di sartoria e la cappella.

A **Piacenza e Modena**, gli spazi per la sezione femminile sono stati ricavati all'interno dei vecchi padiglioni dei due istituti e lì sono rimasti, ma presentano condizioni di vivibilità diverse. A **Modena**, durante la visita del 2022, gli spazi detentivi riservati alle donne risultavano piuttosto angusti, la sezione appare piccola e buia, con problemi legati a infiltrazioni d'acqua e finestre schermate. Le attività vengono svolte in una stanza polivalente. A **Piacenza** la sezione risulta arieggiata e abbastanza luminosa, le celle in stato discreto, gli spazi appaiono decorosi, arredi compresi. Le celle sono di piccole dimensioni e appaiono in generale in condizioni migliori rispetto a quelle osservate al maschile, tuttavia anche in queste il mobilio appare piuttosto vecchio. Anche qui il bagno è in ambiente separato ed è dotato di bidet, mentre le docce sono comuni ed è stato recentemente installato un boiler che dovrebbe aver risolto l'annoso problema della mancanza di acqua calda. Ad ogni modo la sezione femminile è in

generale più curata rispetto alle sezioni maschili, quantomeno a quelle del vecchio padiglione. Il corridoio è stato di recente ritinteggiato. Gli spazi comuni appaiono curati e ben forniti. All'interno della sezione si trovano un laboratorio di sartoria, un magazzino dotato di frigo e freezer, una lavanderia dotata di lavatrice, una stanza per stirare e utilizzata come parruccheria. La diversità tra le sezioni di **Modena** e **Piacenza** si deve anche al diverso tipo di popolazione detenuta: detenute comuni a **Modena** (straniere, marginalità, turnover elevato), detenute in AS a **Piacenza** (prevalenza di italiane, maggiore disponibilità economica, periodi di detenzione più lunghi che portano anche a una maggiore attenzione e possibilità di cura degli spazi).

A **Reggio Emilia**, pur nel limitato numero di detenute (11, ricordiamo), le sezioni femminili sono due, alle quali va aggiunta una sezione per detenute transgender. Questa diversità di circuiti può causare notevoli difficoltà di gestione, soprattutto dovuta alla mancanza di opportunità di trattamento. Le celle, che accolgono mediamente due persone nella sezione delle detenute comuni e una nella sezione "Z", appaiono in discrete condizioni e non è presente la schermatura alle finestre. La sezione femminile "Z" è stata da poco spostata nell'edificio che un tempo accoglieva l'ospedale psichiatrico giudiziario, al piano terra, mentre in precedenza si trovava in un'ala periferica dell'istituto. Come rilevavamo nella visita del 2021, gli spazi della socialità all'interno delle sezioni appaiono in tutto l'istituto poco curati e piuttosto spogli, poco utilizzati se non come stenditoi, spesso mancando di sedie e tavoli. Le detenute hanno poi accesso a una biblioteca, molto piccola e poco curata, che viene anche utilizzata come spazio comune.

Migliore sembra essere la situazione per le aree esterne, seppur presentino anche in questo caso notevoli differenze a seconda degli istituti: a **Bologna**, all'esterno, vi sono due passeggi, uno "verde" (senza copertura ma con un campo da pallavolo) e uno cd. "grigio", in cemento, con copertura. A **Forlì**, l'esterno è composto da un'area verde molto curata ed alberata, dove le detenute trascorrono le ore d'aria, e da un altro cortile in cemento, con lavanderia adiacente. A **Piacenza** le aree destinate alla socialità (interne ed esterne) sono

piuttosto ampie e luminose. L'area passeggi, invece, appare piuttosto piccola ed è inoltre sprovvista di copertura.

5.2.4 L'offerta trattamentale

Le criticità nella ripartizione delle risorse a disposizione tra la popolazione detenuta maschile e quella femminile senza dubbio si riflettono sulle opportunità riservate alle donne rispetto alle attività che possono svolgere quotidianamente in carcere, da quelle lavorative a quelle culturali, ludiche e sportive. In alcuni casi lo squilibrio tra l'offerta destinata agli uomini e quella per le donne detenute nel medesimo istituto è evidente in termini di quantità, sia per il numero di attività proposte sia per la limitatezza dei posti disponibili. Ma si può osservare uno scarto anche sul piano qualitativo: spesso e volentieri alle detenute vengono offerte attività che risultano banali nel ricalcare gli stereotipi di genere, svelando una scarsa attenzione ai reali bisogni, ai desideri e alle propensioni delle detenute stesse.

Per quanto riguarda il lavoro, al momento della visita del 2022 al carcere di **Bologna**, 21 detenute erano impiegate alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, mentre 3 detenute lavoravano per datori esterni: una all'interno della struttura e 2 al di fuori. Inoltre, 6 donne erano coinvolte in programmi di formazione professionale: un corso di parrucchiera, la sartoria di "Gomito a Gomito" e un corso di cucito.

A **Piacenza**, nella visita del 2021, 8 detenute lavoravano per l'amministrazione penitenziaria, nessuna era impiegata da datori di lavoro esterni e 3 erano coinvolte in corsi di formazione professionale. Nella visita del 2022, nella sezione femminile 6 detenute erano stabilmente impegnate in attività di cucina. Questo coinvolgimento delle donne nel lavoro di cucina ha rappresentato un'importante innovazione, considerando che le opportunità trattamentali sono ancora molto limitate.

Nella casa circondariale di **Forlì**, durante la visita del 2021, quando erano presenti 21 donne in totale, 4 detenute lavoravano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e 2 per datori di lavoro

esterni, mentre non era attivo alcun corso di formazione professionale. Nel 2022 si è cercato di sopperire a questa grave carenza, ed è infatti stato introdotto un corso di cucina; al momento della visita, inoltre, era in fase di stipula anche un corso di cucito.

La maggior offerta di formazione scolastica per le detenute in regione si trova a **Bologna**, anche considerando le dimensioni della sezione. Sono disponibili corsi di alfabetizzazione, di scuola media, e di scuola superiore (ragioneria), oltre ad essere attivo il polo universitario anche per le sezioni femminili. Negli altri istituti, invece, la situazione per quanto riguarda il diritto all'istruzione è problematica. A **Reggio Emilia**, ad esempio, abbiamo riscontrato una totale assenza di corsi scolastici e professionalizzanti sia per le detenute della sezione femminile che per quelle della sezione transgender. Situazioni simili si sono verificate a **Modena**, dove i corsi scolastici si erano interrotti per mancanza di partecipazione al momento della visita, e a **Forlì**, che pur essendo un istituto con una chiara vocazione trattamentale nel 2022 aveva attivo solo il corso di alfabetizzazione, mentre le scuole medie e il biennio delle superiori non erano partiti a causa della mancanza di insegnanti del CPIA⁹².

Tra le attività culturali e ricreative previste si segnalano le attività gestite dalla UISP e i laboratori teatrali, un'esperienza e una presenza importante nel mondo carcere, che vede anche delle finestre di innovazione: il teatro è aperto alle detenute transgender a **Reggio Emilia** e vede la partecipazione congiunta di detenute e detenuti a **Forlì**.

Infine, lo sport rappresenta un'altra nota dolente: a **Bologna** la palestra della sezione femminile può essere utilizzata solo negli orari previsti per l'aria (4 ore al giorno) e quindi è da considerarsi alternativa a quest'ultima. I corsi sportivi disponibili sono yoga e zumba, che però si interrompono d'estate, come del resto gran parte delle attività. A **Modena** le detenute hanno accesso alla palestra una volta alla settimana, quando è prevista un'ora di sport con la UISP; in questo istituto, oltre alla palestra, c'è un campetto di cemento all'aperto. A

⁹² Centro Per l'Istruzione degli Adulti

Reggio Emilia, il reparto femminile non è dotato neppure di una palestra.

5.3 MATERNITÀ, CARCERE E FIGLI FUORI: SUL MITO DELLA “CATTIVA MADRE” E ALTRI STEREOTIPI

In regione non sono presenti ICAM⁹³ né case famiglia protette per cui, nei casi previsti dalla legge⁹⁴, l'unico luogo in cui le bambine e i bambini possono continuare a vivere con le proprie madri in misura cautelare o condannate all'espiazione della pena detentiva è proprio il carcere. Si tratta di una questione complessa che mette in luce le criticità di una norma obsoleta, che si regge ancora oggi sul discorso dal sapore altamente paternalistico della “maternità strumentale”.

Ad oggi, in regione, le madri detenute con figli a seguito dovrebbero transitare solo ed esclusivamente presso la sezione Nido dell'istituto bolognese.

Il nuovo Nido del carcere di **Bologna**, inaugurato a luglio 2021, è costituito da quattro stanze ricavate all'interno della sezione femminile, in un luogo che è separato dalle due sezioni ordinarie e che si trova nei pressi dell'articolazione per la salute mentale, anche se i due reparti sono comunque divisi da un corridoio. La sezione è composta da due celle provviste di culle e seggioloni, da una cucina e da una ludoteca, e può ospitare fino a tre donne con figli/e fino ai 3 anni di età. Gli spazi sono ampi e ben illuminati. Le pareti sono di colori pastello, gli arredi variopinti e a misura di bambina/o. Sono presenti anche alcuni giocattoli e una televisione. L'ambiente sembra accogliente ed è evidente l'impegno a renderlo il più possibile adatto alla presenza infantile, in modo da ridurre l'impatto drammatico che

⁹³ Istituti a Custodia Attenuata per Madri

⁹⁴ Sofia Antonelli (2023), *Bambini in carcere*, in XIX Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, <https://www.rapportoantigone.it/primo-rapporto-sulle-donne-detenute-in-italia/bambini/>

la permanenza in carcere ha nello sviluppo e nella crescita. Inoltre, la presenza della cucina è senz'altro un pregio della sezione perché permette alle madri di cucinare autonomamente per sé e per i/le loro figli/e, svincolandole anche dagli orari imposti dall'amministrazione penitenziaria per quanto riguarda i pasti.

Prima dell'allestimento della sezione Nido nel carcere di **Bologna** le madri detenute con figli e figlie fino ai tre anni di età venivano sistemate in due celle ordinarie munite di culla. Lo stesso accadeva, nella casa circondariale di **Forlì** che, insieme a **Bologna** e fino all'esplosione della pandemia di Covid- 19, è stata destinata ad accogliere le detenute madri con prole provenienti sia dall'esterno che dagli altri istituti della regione, nei quali transitavano, solitamente, per periodi molto brevi. Con l'inizio dell'emergenza pandemica questi spazi sono stati convertiti a celle di isolamento sanitario per le nuove giunte.

La sezione nido è un vecchio progetto che doveva mettere un freno alla situazione inaccettabile di donne detenute con i propri figli minori di tre anni in celle non attrezzate e in condizioni completamente inadeguate che ci è capitato di incontrare durante le visite negli istituti in regione, o di cui ci hanno raccontato gli operatori e le operatrici del carcere. Ha una storia articolata, che affonda le radici nel passato, ma che oggi risulta quasi anacronistica di fronte alla richiesta di evitare *tout court* l'ingresso dei bambini in carcere, anche in sezioni apposite. Sarebbe preferibile che i bambini fossero accolti in case famiglia protette, se solo vi fosse il sostegno finanziario (e la volontà politica?) alla loro costruzione, o in strutture come gli ICAM, purché queste ultime non siano costruite all'interno degli istituti come avviene a Venezia e Rebibbia. Preferibile ancora sarebbe che per una donna con figli a seguito si cercassero altre soluzioni, che il carcere venisse escluso a priori come possibilità anche solo lontanamente percorribile. Ma così non è. La Sezione Nido della Dozza fa esplodere le contraddizioni interne al sistema, le rende manifeste, ci dice senza mezzi termini che il carcere è ben distante da come le norme pretenderebbero di regolarlo, ed è fatto di attori, di decisioni discrezionali, di pratiche che resistono alle modifiche normative, che

per questo vanno costantemente monitorate, in un'ottica di garantismo. In questo senso, la sezione Nido non è una soluzione, ma evita che le detenute madri con figli/e a seguito debbano cercare di gestire questa presenza in celle non attrezzate e in sezioni comuni.

Ciononostante, la sezione nido presenta dei chiari limiti, non solo dal punto di vista simbolico ma anche pratico. Non solo per i bambini e le bambine ristrette, ma anche per le madri detenute. Uno di questi limiti è la tensione tra esigenza di tutela del diritto all'infanzia e alla maternità e l'isolamento delle madri dovuto al basso numero di presenze e agli spazi ristretti. Si tratta, dopotutto, come abbiamo visto, di una condizione comune ai diversi reparti che sono stati creati appositamente per tutelare determinate categorie (come le persone transessuali o chi soffre di disturbi mentali). Queste sezioni particolari da un lato assolvono il loro obiettivo di protezione tramite il distanziamento, ma dall'altro condannano chi vi è collocato a vivere in condizioni di isolamento ancora maggiore rispetto a quelle che il carcere di per sé generalmente impone.

L'isolamento a cui si fa qui riferimento è tanto quello causato dal fatto che, riprendendo il caso specifico della sezione nido, le interazioni sociali quotidiane delle madri sono ridotte al rapporto con le agenti e al massimo con un'altra donna. Se poi si considera il fatto che la permanenza in carcere delle madri con figli è spesso molto breve, ha senso chiedersi da un lato se sia davvero inevitabile costringere madri e figli a vivere l'impatto traumatico dell'ingresso in un istituto penitenziario in attesa di essere spostate/i in altre strutture, e dall'altro, quanto senso abbia avuto utilizzare fondi per la costruzione di una sezione che verrà transitata più che abitata, e non adoperarsi per aprire una casa famiglia protetta. La situazione qui si fa intricata e le valutazioni forse vanno oltre il fine di questo scritto. Sezioni Nido e case famiglia protette hanno due linee di finanziamento differenti, procedure decisionali diverse, così come sono diversi gli attori che partecipano alla decisione. Di case famiglia in Italia ce ne sono due, una a Roma e una a Milano, e anche questa dovrebbe suggerire che esistono resistenze (sociali, culturali, economiche, organizzative?) alla costruzione di luoghi per detenute

madri. In questo scenario, forse la Sezione Nido diventa un palliativo, ma anche una ferma denuncia di ciò che non funziona, non solo in carcere, ma nella società più ampia che ammette un discorso sulla maternità incarcerata.

D'altronde, essere madri in carcere non si può e non si deve ridurre alle criticità che comporta avere figlie/e a seguito durante un'esperienza di detenzione, al dramma di costringerli a vivere all'interno di un istituto penitenziario piuttosto che privarli e privarsi della presenza reciproca, delle cure e dell'affetto. Essere madre in carcere, infatti, può significare anche avere figli/e fuori dal carcere, piccoli o grandi. Parlare del rapporto tra maternità e detenzione, senza concentrarsi esclusivamente sulla prole ristretta, ha un senso di fronte al dato che l'80 per cento delle detenute sono anche madri⁹⁵. Ovviamente, la genitorialità negata è un fattore che accomuna detenute e detenuti e varrebbe la pena tenerlo maggiormente in considerazione come elemento di difficoltà anche per questi ultimi. Tuttavia, alcune ricerche – svolte invero per lo più negli Stati Uniti - hanno individuato nella separazione dai figli uno degli aspetti più dannosi dell'esperienza della carcerazione per le detenute⁹⁶; questo anche alla luce del fatto che, prima di un periodo di carcerazione, la convivenza con i propri figli è una condizione più frequente per le donne che per gli uomini⁹⁷.

Vivere l'esperienza della detenzione da donna e madre di figli che stanno fuori dal carcere, magari affidati a qualche componente del proprio nucleo familiare, comporta che il tempo trascorso insieme a loro sia ridotto ai colloqui mensili che avvengono all'interno del

⁹⁵ Arditti J., Few A. (2006), *Mothers' Reentry into Family Life Following Incarceration*, in *Criminal Justice Policy Review*, 17, pp. 103-123.

⁹⁶ Covington S., Bloom B. (2003), *Gendered justice: Women in the criminal justice system*, in Bloom B., *Gendered justice: Addressing female offenders*, Carolina Academic Press, Durham, NC, pp. 3-23.

⁹⁷ Spjeldnes S., Goodkind S. (2009), *Gender Differences and Offender Reentry: A Review of the Literature*, in *Journal of Offender Rehabilitation*, 48, pp. 314-335; Mancini C., Baker T., Dhungana Sainju K., Golden K., Bedard L.E., Gertz M. (2016), *Examining External Support Received in Prison and Concerns About Reentry Among Incarcerated Women*, in *Feminist Criminology*, 11, 2, pp. 163-190

carcere nelle apposite sale o, se disponibili, nelle ludoteche: spazi creati proprio per garantire l'incontro tra genitori e figli in un luogo meno opprimente. Nel caso in cui il/la minore venga affidato/a ad un'altra famiglia i contatti con la madre saranno probabilmente ancora più sporadici. Esiste anche il rischio di perdere definitivamente la responsabilità genitoriale, sia come provvedimento del giudice tutelare, sia come pena accessoria per alcuni reati e su valutazione del giudice. La maternità negata può provocare un senso di inadeguatezza, un sentirsi "interrotta" nel proprio ruolo materno perché impossibilitata a provvedere alle esigenze della prole, a vedere i propri figli crescere e a condividere la quotidianità con loro. Si consideri anche, a questo proposito, che la scarsità di opportunità lavorative in carcere è tale che dal punto di vista economico il sostegno che una detenuta può dare ai propri figli in termini materiali è minimo o nullo⁹⁸.

Il tema della maternità all'interno del carcere non esaurisce il discorso più generale sulla differenza femminile nel contesto penitenziario, né il discorso specifico sulla maternità in relazione al carcere: certo la maternità delle donne detenute, ma anche quella delle tante donne che hanno i propri compagni, mariti e figli reclusi all'interno di qualche istituto penitenziario, e che in taluni casi non smettono di svolgere nei loro confronti il ruolo di cura e sostegno dall'esterno.

Se si affronta il tema della maternità in carcere, è importante considerare anche un ulteriore impatto specifico del sistema carcerario sulle donne, per le quali la questione della fertilità e del ciclo di vita rappresenta un elemento distintivo di genere. Il tempo trascorso in carcere, per queste donne, equivale al tempo sottratto alla

⁹⁸ Sarebbe in realtà da questo punto di vista interessante verificare se percentualmente la scarsità di opportunità lavorative colpisce più le donne detenute che gli uomini detenuti. Ci sembra, infatti, che l'assenza di lavoro, e le conseguenze della mancanza di reddito sia nel periodo della carcerazione che nel difficile momento del rientro in società, sia un fattore che affligge sia donne che uomini in stato di detenzione.

possibilità di diventare madri. In tal senso, la pena rischia di protrarsi oltre la durata effettiva della detenzione.

Se, infine, ci si sposta sul piano simbolico e delle rappresentazioni, senza dimenticare quanto questo sia connesso alle pratiche e alle conseguenze che queste ultime hanno nell'esperienza individuale oltre che nell'autorappresentazione, e si guarda alla reazione sociale nei confronti delle madri condannate alla pena detentiva, ci si accorge di quanto essere mamma ed essere detenuta spesso significhi venire accusata, oltre che del proprio reato, anche di essere una "cattiva madre", come se fossero due colpe che per le donne procedono in concomitanza. Questa idea ricalca la visione profondamente sessista secondo cui la "donna delinquente" è doppiamente colpevole perché oltre a violare la legge penale viola anche un ordine sociale e morale che prevede ruoli di genere ben precisi⁹⁹.

5.4. CONCLUSIONI

Come l'essere donna e madre in carcere non si può ridurre alla problematica presenza di bambini e bambine all'interno degli istituti penitenziari, così l'essere donna in carcere non si può ridurre alla questione della maternità e al complesso rapporto che le donne-madri-detenute hanno o possono avere con i propri figli e le proprie figlie fuori o dentro al carcere.

Anche soltanto rimanendo sul piano relazionale e affettivo dell'esperienza, è evidente che molto spesso le donne oltre ad essere madri sono anche amiche, compagne, sorelle, mogli e figlie di persone che stanno fuori dal carcere, e talvolta dentro altre carceri. Si tratta di rapporti che per le donne non vengono considerati prioritari quanto quelli con i propri figli. La violazione del diritto all'affettività e alla sessualità in carcere non costituisce certamente una particolarità della detenzione femminile, ma è evidente che alla centralità assunta dal

⁹⁹ Zuffa G., Ronconi S. (2014), *Recluse. Lo sguardo della differenza femminile sul carcere*, Ediesse, Roma.

discorso sulla maternità quando si parla di donne e carcere non corrisponde un'altrettanta attenzione alla paternità se si parla di detenzione maschile. Il nesso che pare inscindibile tra l'essere donna ed essere madre costituisce uno dei tanti stereotipi che configurano la rappresentazione femminile all'interno degli istituti di pena, e che giocano una certa influenza nelle pratiche che vengono esercitate nei confronti delle donne detenute, nella scelta delle opportunità trattamentali da concedere loro, e infine, probabilmente, anche nell'immagine che una donna che vive l'esperienza della detenzione costruisce di se stessa.

Le rappresentazioni stereotipate delle donne detenute vengono perpetuate da molti degli attori sociali che si muovono nel contesto carcerario, dagli agenti di custodia, al personale giuridico-pedagogico, ai professionisti dell'area sanitaria. Ognuno declina all'interno del proprio terreno di competenza una visione stereotipata di come sia "la donna detenuta" e di cosa la differenzi dall'uomo detenuto, contribuendo alla costituzione di un'immagine unidimensionale che non rende conto della complessità e della singolarità di ciascuna esperienza detentiva, e tuttavia resiste anche di fronte alle prove concrete che smentiscono lo stereotipo.

Oltre che nei discorsi e nelle pratiche quotidiane di molti operatori e operatrici, un ambito in cui è particolarmente evidente che anche a livello amministrativo/istituzionale ci sia una visione della donna unidimensionale è quello dell'offerta trattamentale, generalmente ridotta rispetto a quella destinata agli uomini. Spesso, infatti, le attività proposte alle detenute si limitano a quelle che rispecchiano un'idea di donna associata alla dimensione della cura, ad una presunta debolezza fisica ed instabilità emotiva, all'ordine e alla pulizia come caratteristiche peculiari del genere femminile.

6 STUDIARE RENDE PERICOLOSI? RIFLESSIONI A MARGINE DI UNA RECENTE ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

Francesca Cancellaro

6.1 INTRODUZIONE

L'istruzione, oltre che un diritto fondamentale, costituisce elemento centrale del trattamento penitenziario. Sembra un'affermazione ovvia, riflesso di principi che ormai costituiscono un patrimonio culturale comune; eppure il Tribunale di Sorveglianza di **Bologna** sembrerebbe averla messa in discussione, trasformando i titoli di studio in indice di pericolosità sociale. Nella motivazione di una recente ordinanza con la quale i giudici felsinei hanno negato la detenzione domiciliare a un detenuto, si legge tra l'altro: *«la laurea conseguita in carcere e la frequentazione di un master per giurista di impresa si ritiene possano affinare le indiscusse capacità del ricorrente e dunque gli strumenti giuridici a sua disposizione per reiterare condotte illecite in ambito finanziario ed economico»¹⁰⁰.*

Il fatto che il detenuto avesse conseguito nel corso dell'espiazione della sua pena due lauree (in giurisprudenza ed economia) con il massimo dei voti e lode e un master per giurista d'impresa è stato valutato come uno dei fattori di rischio rispetto alla possibile recidiva.

Per le sue gravi implicazioni giuridico-culturali, la vicenda dello studente-detenuto iscritto al Polo Universitario penitenziario di

¹⁰⁰ Trib. Sor. di Bologna, ordinanza del 27.8.2020.

Bologna è diventata un caso nazionale¹⁰¹. Un caso che è anche approdato a Strasburgo, dove è pendente il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo firmato da chi scrive, per conto di Antigone, e dal Presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick¹⁰². Il ricorso è stato poi oggetto di una più ampia riflessione nel corso di un seminario intitolato "Studiare rende pericolosi?", organizzato presso l'Università di **Bologna**¹⁰³, dove insieme ad Antigone sono intervenuti anche il Garante nazionale delle persone private della libertà, il presidente Flick, il referente per il polo penitenziario bolognese Prof. Zurla e altri docenti.

6.2 IL DIRITTO ALLO STUDIO IN CARCERE NELLE FONTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI

Il diritto all'istruzione in ambito penitenziario può essere letto in due diverse prospettive: da un lato, quale espressione di un diritto che la Costituzione riconosce a tutti, dunque anche alle persone private della libertà, e, dall'altro, quale elemento trattamentale che attiene alla funzione risocializzante della pena. L'art. 9 Cost. afferma che *“la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*. Tale articolo deve essere letto in rapporto all'art. 3 Cost., il quale affida alla Repubblica il compito di *“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscano il pieno sviluppo della persona umana nel rispetto della pari dignità sociale”*. Nel riconoscere la libertà di insegnamento l'art. 33 Cost. valorizza il ruolo dello Stato nel diffondere la cultura e garantire l'istruzione per la costruzione di una società democratica, libera e pluralista. L'art. 34 Cost., inoltre, garantisce a tutti il diritto allo studio senza distinzioni dovute alle

¹⁰¹ Luigi Ferrarella, *Quel detenuto ha due lauree allora è pericoloso*, Il Corriere della Sera, 8 agosto 2021; Patrizio Gonnella, *Il detenuto studioso merita una bella punizione*, Il Manifesto 13 agosto 2021.

¹⁰² *Crisci c. Italia*. ric. n. 47120/2021.

¹⁰³ Il seminario è stato organizzato dalla cattedra di criminologia del Prof. Alvisè Sbraccia.

condizioni personali dello studente, che quindi può senz'altro essere un soggetto privato della libertà personale. Dalla lettura coordinata delle previsioni costituzionali appena richiamate emerge come l'istruzione rappresenti una delle forme attraverso cui si esprime la personalità dell'individuo nell'ottica della valorizzazione della dignità della persona umana di cui all'art. 2 Cost. Tale considerazione assume particolare rilievo in ambito penitenziario e detentivo. Come ha ricordato la Corte costituzionale, infatti, *"chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale"* (C. Cost., sentenza n. 349 del 1993). L'affermazione della Corte si salda con i principi contenuti all'art. 27 co. 3 Cost. il quale prevede, che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*. La Corte costituzionale ha da tempo chiarito che la funzione rieducativa deve abbracciare ogni momento della sanzione penale (Corte Cost. 313/1990) e ad essa sono chiamati - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e funzioni - il legislatore, il giudice della cognizione, il magistrato di sorveglianza e le autorità penitenziarie¹⁰⁴.

Nell'ordinamento penitenziario del 1975 (legge 26 luglio 1975, n. 354), l'istruzione compare innanzitutto all'art. 15 ord. pen.: *«il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia»*. L'accesso ad un percorso formativo è rimesso alla libera scelta del ristretto; a tale facoltà corrisponde l'obbligatorietà in capo ai pubblici poteri, in particolare all'amministrazione penitenziaria, di assicurare ai detenuti la possibilità di istruirsi attraverso la predisposizione degli strumenti necessari per consentire una completa formazione scolastica e professionale dell'individuo, nonché per promuovere una crescita personale e la capacità di

¹⁰⁴ Cfr. anche le sent. nn. 343/1993, 422/1993, 283/1994, 341/1994, 85/1997, 345/2002, 257/2006, 322/2007, 129/2008 e 183/2011.

autodeterminazione¹⁰⁵. L'art. 19 ord. pen. prevede, inoltre, che sia «agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati». Il sistema delle intese tra istituti penitenziari e accademie universitarie è previsto dall'art. 44 del regolamento penitenziario (DPR 230/2000), il quale prevede al secondo comma che «a tal fine (il compimento degli studi universitari), sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami».

Sul versante europeo, peraltro, l'art. 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale; le Nuove regole penitenziarie europee approvate nel 2006 si occupano dell'istruzione dei detenuti: all'art. 28 si prevede che: «ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni (...) i detenuti non devono essere penalizzati per la loro partecipazione alle attività di formazione, né finanziariamente né in nessun altro modo». L'art. 28 si chiude con affermazioni di principio che valorizzano la funzione di «ponte» oltre il carcere rappresentata dall'istruzione: «per quanto possibile, l'istruzione dei detenuti deve: a) essere integrata con il sistema scolastico e di formazione professionale nazionale in modo tale che dopo la liberazione essi possano continuare il loro percorso scolastico e di formazione professionale senza difficoltà; e b) essere svolta sotto l'egida di istituti di istruzione esterni». L'art. 106 delle Nuove regole penitenziarie europee, rubricato «formazione dei condannati» prevede, al secondo comma, che «i condannati devono essere incoraggiati a partecipare ai programmi di istruzione e di formazione».

Nell'ambito delle fonti internazionali, devono certamente essere

¹⁰⁵ A tal proposito, nell'ambito del tavolo 9 degli Stati Generali dell'esecuzione Penale (cfr. Documento finale degli Stati generali, all. 16) l'istruzione viene dunque concepita come uno degli strumenti volti alla responsabilizzazione dei soggetti sottoposti a restrizione della libertà personale, attraverso il rispetto della libera scelta di iniziare, proseguire o concludere un percorso di studi che deve, a tal fine, essere il più completo possibile e essere incrementato e agevolato. Cfr. anche https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo9_relazione.pdf

considerate le “Regole minime per il trattamento dei detenuti” (Standard Minimum Rules), ossia un decalogo realizzato al fine di stabilire le condizioni minime da rispettare in materia penitenziaria. Tali Regole valorizzano l’istruzione proprio sul presupposto che il periodo di detenzione in carcere deve condurre il detenuto ad un progresso personale, rendendolo capace, una volta libero, di vivere nel rispetto della legge (cfr. artt. 66 e 77).

6.3 L’ESPERIENZA DEI POLI UNIVERSITARI PENITENZIARI IN EMILIA-ROMAGNA

Le prime esperienze italiane di accesso agli studi universitari in carcere sono nate negli anni sessanta su iniziativa di docenti volontari e, verso la fine degli anni novanta, hanno trovato un proprio riconoscimento istituzionale, quando sono stati sviluppati i «Poli universitari penitenziari»: sistemi eterogenei di servizi e di opportunità rivolti dalle Università alle persone private della libertà attraverso protocolli siglati con l’Amministrazione penitenziaria ed aventi ad oggetto l’accesso al diritto allo studio universitario, in linea con quanto previsto dall’Ordinamento penitenziario (art. 19, comma 4 ord. pen.). Ad oggi si contano in Italia oltre 30 diverse esperienze di Poli Universitari che fanno riferimento alla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP)¹⁰⁶. Nell’anno accademico 2019/20 i Poli universitari diffusi su tutto il territorio nazionale hanno accolto circa 1.000 studenti iscritti a un corso di laurea: si tratta di un dato in forte crescita se si considera che l’anno precedente gli studenti erano circa 800.

Gli atenei della Regione aderenti alla CNUPP sono l’Università di **Bologna**, l’Università di **Parma** e quella di **Ferrara**; sul sito della CRUI risulta inoltre in fase “di attivazione” anche il Polo dell’Università di **Modena e Reggio Emilia**.

¹⁰⁶ I dati relativi alle iscrizioni sono tratti dal sito: <https://www.cru.it/cnupp.html>

Nell'A.A. 2021-22 gli iscritti all'Università di **Bologna** erano 67¹⁰⁷. Il Polo universitario è stato inaugurato nel 2015 attraverso un accordo sottoscritto alla fine del 2013 dalla Direzione della casa circondariale, dal Provveditorato regionale per l'Amministrazione penitenziaria e dall'Università di **Bologna**. La convenzione ha previsto la costituzione di una sezione detentiva dedicata agli studenti che frequentano l'università. Nel corso delle visite dell'Osservatorio regionale la sezione, che è condivisa con i membri della squadra di rugby, è sempre apparsa ben tenuta e con un clima più tranquillo rispetto a quello registrato nel resto dell'istituto. Nel settembre 2019, con la firma del nuovo protocollo d'intesa, sono state ulteriormente implementate le iniziative per agevolare i percorsi di studio dei detenuti e proposte nuove attività in collaborazione le strutture dell'Ateneo interessate.

Gli iscritti all'Università di **Parma** per l'A.A. 2021-22 erano 36¹⁰⁸. Il polo universitario è presente a **Parma** dal 2018 e il numero degli studenti coinvolti è cresciuto nettamente nel corso degli anni. Si tratta di un'esperienza interessante perché rappresenta il primo polo universitario penitenziario per persone detenute in alta sicurezza (AS1 e AS3).

Nell'A.A. 2021-22 gli iscritti all'Università di **Ferrara** risultavano 6. Gli studenti erano tutti ristretti presso la Casa Circondariale cittadina. L'Università degli Studi di **Ferrara** ha infatti avviato una collaborazione con il carcere per consentire alle persone detenute presso l'Istituto penitenziario di **Ferrara** o in esecuzione penale esterna, di accedere ai corsi di laurea erogati dall'Ateneo e conseguire i titoli di studio di livello universitario.

¹⁰⁷ Gli istituti in cui sono ristretti gli iscritti sono la Casa Circondariale di Bologna, l'IPM di Bologna, la Casa di Reclusione di Castelfranco (Modena), la Casa di Reclusione di Saluzzo (Piemonte), la Casa Circondariale di Lanciano (Abruzzo), la Casa Circondariale di Verona (Veneto).

¹⁰⁸ Gli istituti in cui sono ristretti gli iscritti sono la Casa di Reclusione di Parma; la Casa Circondariale di Reggio Emilia (Emilia-Romagna); la Casa di Reclusione di Asti (Piemonte).

Complessivamente, si tratta di un'offerta universitaria in crescita che negli ultimi anni ha indubbiamente consentito maggiori possibilità di accesso ai percorsi universitari alle persone ristrette in Emilia-Romagna e non solo.

6.4 DALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA AL RICORSO ALLA CORTE DI STRASBURGO

Come anticipato in premessa, dell'offerta formativa universitaria in carcere ha certamente beneficiato anche il detenuto protagonista della vicenda che ha dato origine al ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo: anzi, il suo esempio è emblematico rispetto alla concreta possibilità di accesso ai percorsi universitari e perfino post universitari.

Forse proprio per questo lascia ancora più increduli la considerazione che fa di questo brillante percorso di studi il Tribunale di Sorveglianza, che nel respingere un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare ha sostenuto, nell'ambito di un più ampio e articolato *iter* motivazionale, che la *«la laurea conseguita durante la detenzione e la frequentazione di un master per giurista di impresa, ove si consideri la sua personalità per come emerge dalle relazioni di sintesi, si ritiene possano aver affinato le sue indiscusse capacità e gli strumenti giuridici a sua disposizione per reiterare condotte illecite in ambito finanziario ed economico, che possono essere svolte anche se ristretto in detenzione domiciliare»*.

In altre parole, sembrano avere messo nero su bianco i giudici: “studiare ha aumentato la capacità criminale del detenuto”, “il condannato che ha studiato è più pericoloso”. Una affermazione che si pone in frontale contrasto con tutte le fonti nazionali (*in primis* la Costituzione italiana e la legge sull'ordinamento penitenziario) e con quelle sovranazionali (cfr. le Nuove regole penitenziarie europee), le quali – come visto nel primo paragrafo – riconoscono

lo studio tra gli elementi fondamentali del trattamento penitenziario, prevedono un impegno dell'ordinamento per garantirne l'accesso e vietano di penalizzare i detenuti in ragione della frequenza ai corsi di studio.

Per queste ragioni, Antigone ha deciso di supportare le istanze del detenuto e nel settembre 2021 è stato presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'Uomo per lamentare la violazione dei suoi diritti fondamentali.

Non si tratta, evidentemente, di un ricorso che contesta l'esito della decisione di rigetto della misura extramuraria (cosa che non sarebbe neppure possibile davanti alla Corte europea), né tantomeno una generica doglianza per la negazione *tout court* del diritto allo studio (l'accesso ai corsi di laurea è certamente stato garantito nel caso di specie).

Il ricorso tratta piuttosto lo svilimento del contenuto più profondo e complesso del diritto allo studio, quale volano di crescita personale e tassello del percorso di emancipazione del detenuto che è davvero garantito solo nella misura in cui trova riscontro concreto oltre le belle affermazioni di principio contenute nelle previsioni normative.

Sotto questo profilo, la valutazione degli ottimi risultati accademici come elemento di prognosi di pericolosità e recidiva costituisce un trattamento degradante ai sensi dell'art. 3 Cedu, in ragione dell'umiliazione e della mortificazione della dignità del ricorrente, il quale è stato privato del "diritto alla speranza" di un futuro oltre la pena.

La Corte Edu ha in passato osservato come il sistema penitenziario italiano si basi sul principio della *progressione trattamentale* del detenuto, secondo il quale la partecipazione attiva al programma individuale di rieducazione e il decorso del tempo possono produrre effetti positivi sul condannato e promuovere il suo pieno reinserimento nel contesto sociale (cfr. sent. Viola c. Italia, 2019, §111).

La Corte di Strasburgo ha riconosciuto, inoltre, che è il rispetto della «dignità umana» che impedisce di privare una persona della sua

libertà senza operare, al contempo, per il suo reinserimento sociale e senza fornirgli una possibilità di recuperare un giorno tale libertà (Viola §113 e Vinter c. Regno Unito, 2013, §113). Pur non trovando esplicita previsione nella Convenzione, la dignità umana è ormai pacificamente riconosciuta come fondamento e principio guida dell'intero sistema convenzionale di protezione dei diritti umani (sin da Tyrer c. Regno Unito, 1978). Tale principio non può essere oggetto di alcuna deroga (art. 15 Cedu) nemmeno in relazione al tipo di reato commesso (nel caso di specie il ricorrente è autore di gravi delitti maturati nel contesto della criminalità organizzata).

Secondo la Corte EDU (§ 33), il principale scopo dell'articolo 3 è proteggere “*a person's dignity and physical integrity*” e, pertanto, è solo considerando gli effetti dal punto di vista della persona che si deve valutare l'esistenza o meno di un trattamento e di una pena inumani e degradanti. A tal proposito, nel caso Bouyid c. Belgio (Bouyid c. Belgio [GC], 2015), la Corte ha valorizzato la sensazione di umiliazione sofferta dalla persona sottoposta alla coercizione dell'autorità (§§ 87 e 105), dovuta alla relazione di superiorità-inferiorità che per definizione caratterizza il rapporto tra l'autorità e l'individuo in custodia, acuendo il senso di arbitrarietà, di ingiustizia e di impotenza della vittima di violazione (§ 106). In quel caso la violazione dell'art. 3 CEDU derivava dallo schiaffo al volto inferto dagli agenti di custodia nei confronti dei ricorrenti; nel caso di specie, i giudici del Tribunale hanno inferto al ricorrente uno “schiaffo morale”, che consiste nella aperta negazione della possibilità di reinserimento sociale che deve essere concessa a tutti i detenuti. Affinché la sanzione penale e la carcerazione non siano percepite dal condannato come arbitrarie e inutilmente afflittive – e dunque siano conformi all'art. 3 CEDU – l'adesione al trattamento penitenziario del reo non può che essere considerata come elemento positivo, o quantomeno neutrale, ai fini della valutazione della sua pericolosità criminale. Mai potrà infatti ritenersi dignitosa una pena o un trattamento nell'ambito della quale – contrariamente a ogni previsione di legge – l'istruzione sia considerata come elemento a danno del condannato ai fini della prognosi di pericolosità.

Peraltro la valorizzazione negativa del percorso di studio seguito dalla persona detenuta rappresenta un'indebita intrusione nella sua vita privata (come protetta dall'art. 8 Cedu) perché, da un lato, ha intaccato la sua identità, personale e sociale (Mikulić c. Croatia, 2002, §53, Niemietz c. Germania, 1992, § 29) e, dall'altro lato, ha frustrato irrimediabilmente le sue legittime aspettative sulla valorizzazione di tale percorso in funzione del graduale reinserimento nella società attraverso la traiettoria formativa (vedi sent. Pretty c. Regno Unito, 2002, §61 e Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], 2017, §159).

Per giurisprudenza della Corte la violazione dell'art. 8 Cedu ben può derivare dalla motivazione giurisdizionale o dal comportamento dei magistrati nel corso del procedimento, a prescindere dal contenuto decisorio espresso nel provvedimento, come recentemente affermato dalla sentenza J.L. c. Italia (§ 135 ss).

Sotto altro profilo, quando il Tribunale di Sorveglianza ha equiparato i titoli di studio conseguiti dal detenuto ad una sorta di “università del crimine” grazie alla quale il detenuto avrebbe affinato la sua capacità criminale ha violato anche l'art. 2 prot. 1 Cedu. Il Tribunale, infatti, ha collegato all'esercizio del diritto allo studio da parte del ricorrente un effetto pregiudizievole (la valutazione di accresciuta pericolosità sociale), e in questo modo ha reso il godimento di tale diritto “teorico e illusorio”, anziché “pratico ed effettivo”. Sarebbe infatti erroneo identificare l'esercizio del diritto all'istruzione con la possibilità di conseguire titoli di studio, perché equivarrebbe a trascurare la sua portata complessiva che comprende anche la facoltà di autodeterminarsi e di sviluppare la propria personalità mediante lo studio, di coltivare competenze relazionali e, soprattutto, di porre le basi per un futuro professionale e sociale. Tali elementi assumono particolare rilevanza nel contesto dell'esecuzione della pena, laddove l'emancipazione personale e la ridefinizione del proprio percorso di vita costituiscono parte integrante della funzione rieducativa a cui deve tendere la pena per espressa previsione costituzionale.

Allo stesso tempo vi è stata la violazione del divieto di discriminazione (art. 14 Cedu). In questo caso il trattamento

deteriore è derivato dall'esercizio del diritto allo studio, in ragione dello specifico passato criminale del detenuto, senza alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole.

6.5 RILIEVI CONCLUSIVI

La vicenda descritta in questo breve contributo merita di essere considerata per molteplici ragioni.

In primo luogo, ha messo in luce come ogni diritto fondamentale vada necessariamente riconosciuto nella sua portata complessiva, fuori e dentro il carcere. In quest'ottica il diritto allo studio non si esaurisce nella possibilità di conseguire titoli accademici, ma esprime un profondo contenuto che riguarda la dignità, l'autodeterminazione e il riscatto sociale della persona. Il suo contenuto progettuale, per essere autentico, deve avere necessariamente un orizzonte ben oltre le mura del penitenziario.

In secondo luogo, offre l'occasione per riflettere sui rischi di arbitrarietà sottesi all'accertamento giudiziario della pericolosità sociale. Se addirittura un elemento obiettivamente virtuoso come il conseguimento di titoli di studio viene considerato in termini pregiudizievoli, rovesciandolo nel suo opposto (ossia valorizzandolo come fattore di pericolosità), allora forse è giunto il momento di avviare una seria riflessione sulle massime di esperienza che presiedono a tale accertamento, se non addirittura sulla tenuta eziologica della categoria stessa.

In terzo luogo, ha offerto l'occasione per riflettere su una delle regole essenziali dell'esecuzione penale, messa in discussione dall'ordinanza bolognese: il c.d. "scambio penitenziario" fondato sulla valorizzazione – in chiave premiale – dell'adesione al percorso trattamentale da parte della persona detenuta. All'enfasi che la disciplina normativa mette sull'istruzione non può non corrispondere un riconoscimento concreto degli sforzi profusi e dei risultati ottenuti da parte del detenuto. Il venire meno a questo "patto" corrisponde a un vero e proprio tradimento, da un lato, delle aspettative del singolo

detenuto e, dall'altro, delle prerogative dell'intero sistema penitenziario. Un tradimento, dunque, che rischia di minare alle fondamenta le giustificazioni stesse della pena detentiva, almeno quelle più nobili e presentabili.

Un ordinamento che non crede neppure più a se stesso come potrà godere del riconoscimento collettivo, condizione imprescindibile per la sua efficacia e la sua stessa legittimazione?

7 RIENTRO IN SOCIETÀ E FORME DI SOSTEGNO: NOTE SOCIO-GIURIDICHE A MARGINE DELLA REALIZZAZIONE DI “UNA VOLTA FUORI”, GUIDA PER I DETENUTI IN USCITA DAL CARCERE DI BOLOGNA

Mariachiara Gentile e Alvisè Sbraccia¹⁰⁹

7.1 INTRODUZIONE

Tra il 2019 e il 2020 l'Associazione Antigone Emilia-Romagna, sulla base di un finanziamento concesso dalla Fondazione del Monte, ha condotto un progetto volto alla realizzazione di una guida dedicata alle persone in uscita dalla sezione maschile del carcere di **Bologna** intitolata *Una volta fuori: percorsi e opportunità a Bologna dopo la pena*¹¹⁰.

Accanto all'obiettivo primario di fornire uno strumento di supporto in un momento particolarmente delicato come è quello delle dimissioni dal penitenziario, il progetto ha inteso analizzare e descrivere la rete tra enti, servizi e associazioni impegnati a vario titolo nei percorsi di reinserimento delle persone detenute nel territorio cittadino, nella prospettiva di un suo rafforzamento.

¹⁰⁹ Sebbene il presente contributo sia da considerarsi il frutto di un lavoro congiunto, a Mariachiara Gentile vanno attribuiti i paragrafi 2 e 4, ad Alvisè Sbraccia i paragrafi 1 e 3

¹¹⁰ La guida è stata tradotta in inglese, francese, spagnolo, albanese, cinese, arabo e distribuita presso la casa circondariale di Bologna ai detenuti in fase di dimissione. Una versione estesa della stessa è consultabile e liberamente scaricabile presso il sito dell'associazione Antigone: <https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Guida%20online%20ITA%20Antigone.pdf>

La ricerca condotta si è rivelata particolarmente significativa in quanto ha permesso in prima battuta di approfondire i bisogni e le necessità maggiormente avvertite da parte delle persone sottoposte a pena al momento dell'uscita dal carcere o della conclusione di percorsi di misura alternativa e, in secondo luogo, di conoscere meglio l'articolata offerta presente sul territorio bolognese, rilevandone criticità e punti di forza.

Come risulterà evidente nei paragrafi che seguono, questo territorio metropolitano si configura come "fortunato", nel senso che garantisce un livello comparativamente elevato di opportunità e e servizi, anche specificamente pensati per questo tipo di utenza. I nodi problematici sembrano piuttosto emergere in relazione al tema della continuità, ovvero alla coerenza temporale dei percorsi di accompagnamento. Vedremo come la rete dei servizi e delle organizzazioni coinvolte faticano a garantire l'accesso a risorse di base per poter avviare percorsi di ritorno in società che si dimostrino in qualche modo solidi. Ossia effettivamente orientati in prospettiva, al di là di risposte assistenziali che appaiono considerare l'uscita di una persona dal carcere come una emergenza piuttosto che come un dato fisiologico e costante. Nelle parole del referente della Regione per il servizio politiche per l'integrazione sociale, contrasto alla povertà, terzo settore e esecuzione penale:

"La costante, elevata presenza di situazioni di fragilità sociale, economica e relazionale incide sulla gestione della complessità della vita intramuraria e sulla costruzione di percorsi per poter accedere alle misure alternative, con un impatto negativo sulle prospettive di reinserimento sociale." (Referente Regione ER Servizio Politiche per l'integrazione sociale, contrasto alla povertà e Terzo settore. Area Esecuzione penale)

A titolo esemplificativo e anticipatorio, possiamo dire che, nel corso degli incontri con gli operatori, quasi mai essi hanno accennato alla necessità di prevedere - all'interno dei percorsi di accompagnamento pensati per i dimittenti - interventi di supporto per fare in modo che costoro siano nelle condizioni di ricucire rapporti o intessere relazioni, così riappropriandosi di una propria rete sociale o costruendone una nuova. Si tratta di una

sottovalutazione rilevante, nella misura in cui, invece, gli effetti di perdurante stigmatizzazione e conseguente incapacitazione relazionale sono risultati centrali nella descrizione delle esperienze di *re-entry* (e delle connesse preoccupazioni) da parte di tutti gli ex-detenuati intervistati in questo lavoro di ricerca. Anche di coloro i quali hanno beneficiato di forme di accompagnamento nella transizione interno-esterno più efficaci e durature. D'altra parte, in termini generali, operatori e volontari ascoltati mantengono elevata la priorità delle loro riflessioni (e azioni) sulle necessità più urgenti dell'utenza (alloggio, trattamenti sanitari, salario¹¹¹). In chiave sistemica, gli stessi soggetti lamentano un basso livello di coordinamento - che imputano alle carenze dei servizi pubblici degli enti locali - rispetto alle modalità di accesso alle (e fruizione delle) diverse risorse di supporto offerte dal terzo settore nell'area metropolitana di riferimento.

Anche in riferimento a quest'ultima problematica, dal punto di vista metodologico abbiamo iniziato questo lavoro col redigere una preliminare mappatura dettagliata della realtà cittadina in riferimento ai servizi presenti, per poi proseguire con la programmazione di diversi incontri con i referenti istituzionali e del terzo settore impegnati in carcere e nel sostegno dei percorsi di allontanamento dal campo della penalità. Con riferimento agli incontri con i soggetti usciti dal circuito penitenziario o sottoposti a percorsi di misura alternativa, lo strumento di ricerca utilizzato è stato quello dell'intervista semi-strutturata, che garantisce – sulla base di una prima formulazione di domande aperte – uno spazio di interlocuzione più aperto e svincolato rispetto a un ordine preciso delle questioni da affrontare¹¹². Per quanto attiene ai colloqui con i

¹¹¹ Appare significativo anticipare qui che alcuni degli operatori e, talvolta, anche qualche figura istituzionale ascoltati nella ricerca abbiano giudicato carente la diffusione delle informazioni relative alle procedure per ottenere, da parte degli ex-detenuati, il cosiddetto assegno di ricollocamento previsto dall'articolo 46 O.P. e normato nell'ambito dell'articolo 19 del DLGS 150\2015

¹¹² Questo tipo di intervista si basa su una traccia tematica che include una serie di argomenti che devono essere affrontati nel corso dell'interazione di ricerca, a partire solitamente da domande di stimolo con un livello bassissimo di induttività (elementi di prefigurazione delle risposte). Tratto caratteristico di questa forma

referenti istituzionali e del mondo del volontariato, la strutturazione delle interviste rimanda piuttosto al modello della *focused interview*¹¹³. In alcuni casi, queste interviste sono state realizzate alla presenza di più attori appartenenti alle medesime organizzazioni, con un modello di scambio affine alla metodologia del *focus group*¹¹⁴.

Tale approccio di ricerca è stato funzionale alla realizzazione della guida, ma ha contestualmente permesso di approfondire e problematizzare la tematica del *re-entry*, ancora poco dibattuta all'interno del nostro Paese¹¹⁵. Le pagine che seguono, in questo senso,

metodologica è la possibile variazione nella conduzione dell'intervista, nel senso che possono essere inclusi scambi non previsti, nella misura in cui risultino per l'intervistatore rilevanti rispetto alla trattazione delle tematiche in questione. Inoltre, taluni contenuti anticipati nel corso del dialogo possono indurlo a variare l'ordine delle domande. In sintesi, pertanto, la traccia si configura come una cornice all'interno della quale gli interlocutori – al contrario di ciò che avviene nel caso dell'intervista strutturata – hanno una maggiore libertà di movimento in termini di apertura dialogica. Per un approfondimento metodologico si considerino: D. Della Porta, 2010, *L'intervista qualitativa*, Laterza, Roma; M. Cardano, 2011, *La ricerca qualitativa*, Il Mulino, Bologna.

¹¹³ Incentrata più saldamente su orizzonti tematici predefiniti è invece la tecnica della *focused interview* (K. Merton, P.L. Kendall, 1946, *The Focused Interview*, in “American Journal of Sociology”, 51, pp. 541-557).

¹¹⁴ Il *focus group* può essere considerato un dispositivo di ricerca basato su interviste multiple realizzate in contemporanea. Attraverso domande di stimolo, il conduttore (solitamente affiancato da un ricercatore che ha la funzione di osservare le dinamiche di interazione tra i partecipanti) cerca di sollecitare lo scambio dialogico, nel tentativo di comparare i meccanismi di significazioni dei presenti sui temi trattati e di evidenziarne eventuali affinità e divergenze. Per un approfondimento sulle tecniche di ricerca basate sui *focus group* consigliamo: A. Frisina, 2010, *Focus Group: una guida pratica*, Il Mulino, Bologna.

¹¹⁵ Al di là di contributi di indubbio valore teorico (M. Pavarini, 1986, *Fuori dalle mura del carcere: la dislocazione dell'ossessione correzionale*, in “*Dei Delitti e delle Pene*”, 2, pp. 251-276), restano poche le pubblicazioni italiane basate su ricerche empiriche: cfr D. Ronco, G. Torrente, 2017, *Pena e ritorno: una ricerca su interventi di sostegno e recidiva*, Ledizioni, Torino; L. Decembrotto (a cura di), 2020, *Adulità fragili, fine pena e percorsi inclusivi*, FrancoAngeli, Milano. Alcuni spunti interessanti, con riferimento specifico alla realtà urbana qui considerata sono presenti in V. Pascali, A. Sbraccia, 2023, *La fabbrica in carcere e il lavoro all'esterno*, BUP, Bologna. Frequentemente, le ricerche sul rientro in società degli ex detenuti risultano in sostanza “assorbite”

sono orientate a valorizzare i materiali qualitativi “lateralmente” rispetto alla realizzazione dello strumento guida, con l’intento di partecipare allo sviluppo di un campo di riflessione sociologica che dovrebbe conoscere un processo di espansione che consenta di ridurre le distanze rispetto ad altri contesti nazionali, dove le ricerche sul *re-entry* già garantiscono possibilità comparative più strutturate¹¹⁶.

7.2 IL TRATTAMENTO INTRAMURARIO

“Poi, piano piano, ho cominciato a capire tutta la situazione. È scattato qualcosa dentro di me, come una pace, una serenità. Da lì ho cominciato a fare un percorso più riflessivo. Perché ho imparato ad ascoltare prima di parlare. Prima dovevo dire la mia cosa, non sapevo ascoltare e interrompevo chi stava parlando. [...] Solo se riesci a capire da solo gli sbagli che hai fatto te ne esci come ho fatto io.” (13 - italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

La ricerca condotta ha confermato come i tentativi di sviluppare conoscenza sulle opportunità presenti all’interno degli istituti penitenziari siano potenzialmente utili, da un lato, per verificare se e come l’aver usufruito durante il periodo di pena di percorsi scolastici, lavorativi e formativi si riveli premessa importante per il successivo reinserimento in società, dall’altro per considerare come e quanto gli istituti di pena dialoghino con il territorio di riferimento.

Come è noto, da un punto di vista formale, l’intero sistema penale e penitenziario si ispira a logiche di rieducazione e risocializzazione, nell’ambito delle quali diventano centrali la figura del reo e la sua personalità. Lo Stato interviene in questo senso in termini

dalla problematica del recidivismo e soprattutto da tentativi di misurarla in chiave statistica (F. Leonardi, 2008, *Una prima ricognizione sulla recidiva degli affidati in prova al servizio sociale*, DAP, Roma). Per un approccio critico in tema, A. Sbraccia, 2017, *Recidiva: risorse e paradossi degli approcci diacronici*, in M.L. Ghezzi et al (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Modena, pp. 119-150.

¹¹⁶ Cfr J. Petersilia, 2003, *When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry*, Oxford University Press, Oxford; S. Maruna, R. Immergeon, 2011, *After Crime and Punishment*, Routledge, New York; D.P. Mears, H. Cochran, 2015, *Prisoner Reentry in the Era of Mass Incarceration*, Sage, London.

correzionali e assistenziali, mettendo a disposizione mezzi e risorse: fanno, infatti, parte del contesto carcerario figure professionali specializzate quali medici, psicologi, assistenti sociali, educatori (oggi più correttamente definiti funzionari giuridico-pedagogici). Questo insieme di esperti è impegnato nell'osservazione e nel trattamento del detenuto. L'osservazione scientifica della personalità del condannato, che comincia sin dal suo ingresso in carcere, prosegue durante tutto il corso della detenzione con l'obiettivo di individuare il percorso trattamentale (rieducativo) più adeguato¹¹⁷.

Il trattamento dovrebbe, infatti, essere individualizzato¹¹⁸ e sarebbe attuato proprio attraverso l'istruzione, la formazione professionale, il lavoro e le attività culturali, ricreative, sportive¹¹⁹.

¹¹⁷ È forse utile rimarcare come con l'espressione "trattamento penitenziario" ci si riferisca alla totalità delle norme che regolano in senso ampio la vita della persona detenuta; mentre con l'espressione "trattamento rieducativo" si faccia riferimento ad una parte del trattamento penitenziario dedicato all'individuazione e realizzazione di percorsi tesi alla rieducazione.

¹¹⁸ Si veda sul punto in particolare l'art. 13 O.P.: *Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno indotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento. Nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima nonché sulle possibili azioni di riparazione. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. La prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato ed i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.*

¹¹⁹ Così l'art. 15 O.P.: *Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli*

L'osservazione della personalità del condannato deve consentire, inoltre, di individuare il contesto detentivo più adeguato ove collocarlo: viene infatti stabilito non solo che lo stesso venga ristretto in un istituto quanto più possibile vicino alla stabile dimora della famiglia o al proprio centro di riferimento sociale, ma anche che l'assegnazione all'interno delle sezioni sia disposta con particolare riguardo alla possibilità di procedere al trattamento rieducativo¹²⁰.

La necessità di individualizzazione del trattamento ha portato ad una forte differenziazione tra categorie di ristretti peraltro realizzata, come risulta sistematicamente dalla letteratura¹²¹, attraverso razionalità più strettamente legate a motivi di sicurezza e di gestione della popolazione detenuta.

L'assegnazione ai diversi circuiti rappresenta un elemento di non marginale importanza rispetto al tema delle opportunità trattamentali, se si considera che ad essa corrisponde spesso e in concreto una diversa quotidianità detentiva dal punto di vista di attività, controllo, talvolta anche di libertà di movimento. A titolo esemplificativo si rimanda alle recenti circolari elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) volte a riorganizzare il trattamento penitenziario, in particolare in riferimento alle sezioni di media sicurezza. Più specificamente, l'obiettivo è quello di distinguere tra sezioni "ordinarie" e sezioni "ordinarie a trattamento avanzato".

imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

¹²⁰ Così l'art. 14 O.P.: *I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvo specifici motivi contrari. Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere al trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze negative reciproche.*

¹²¹ Cfr. R. Matthews, 2009, *Doing time: an Introduction to the Sociology of Imprisonment*, Palgrave, London; E. Kalica, S. Santorso (a cura di), 2018, *Farsi la galera: spazi e culture del penitenziario*, Ombre Corte, Verona.

La differenza tra le due tipologie di reparti risiede nella diversa libertà di movimento garantita ai ristretti, in quanto solo all'interno delle sezioni a trattamento intensificato si intende mantenere il modello della cosiddetta "sorveglianza dinamica"¹²². All'interno di queste sezioni verranno infatti collocati coloro i quali siano ritenuti idonei a partecipare ad attività che implicino maggiore autodeterminazione, attraverso un accesso alle opportunità trattamentali che viene definito "facilitato".

Al di là delle considerazioni che potrebbero essere fatte nel merito rispetto ad un certo rischio di regressione in tema di trattamento del detenuto, va detto che le circolari citate confermano comunque un impianto correzionale, già ampiamente riscontrabile all'interno dello stesso ordinamento e la presenza di un trattamento "differenziato" in taluni casi già esistente proprio a fronte dell'esistenza di diversi circuiti ove collocare le diverse categorie di ristretti.

In sintesi, la normativa in materia penitenziaria insiste sull'importanza del percorso trattamentale intramurario, fornendo peraltro specifiche indicazioni rispetto alla sua individuazione ed attuazione e suggerendo gli elementi ritenuti necessari per poter avviare progetti utili nell'ottica del successivo reinserimento. Gli operatori devono, infatti, tendere ad evitare che la pena produca effetti desocializzanti ed intervenire con l'obiettivo di favorire il recupero, in capo al reo, di quanto perso a seguito della commissione del reato.

Va detto però che, in questo senso, l'ordinamento rimette alla libertà del singolo la scelta di aderire o meno al progetto trattamentale: molto viene quindi demandato alla responsabilità individuale e alla capacità di revisione critica del proprio passato, elementi questi che diventano oggetto di osservazione da parte delle *equipe* di esperti. Quindi, riprendendo quanto già accennato, non si può omettere di dire che, ad ogni modo, l'assegnazione ad uno specifico circuito

¹²² Con questa espressione si fa riferimento al modello organizzativo introdotto con la circolare DAP 3594/6044 del 25 novembre 2011, modificato successivamente all'insegna di ulteriori differenziazioni "trattamentali" e gestionali dalla circolare DAP 3693/6143 del 18 luglio 2022.

(quantomeno per quanto attiene ai detenuti in media sicurezza) consegue ad una prima valutazione condotta da queste *equipe*, che sono chiamate a verificare, nei mesi successivi all'ingresso, l'idoneità della collocazione sulla base della globalità dei dati relativi alla persona del ristretto: storia giudiziaria certo, ma anche eventuale percorso penitenziario già intrapreso, condizione soggettiva e comportamentale, oltre che pregressi relativi ai contesti sociali o familiari frequentati.

Tutti questi aspetti, in aggiunta alle risorse personali e sociali possedute prima della carcerazione, diventano altresì oggetto di valutazione in termini di affidabilità, di gestione del rischio, di eventuale efficacia dei percorsi trattamentali nel corso della detenzione. In merito a ciò, alcuni tra gli operatori incontrati hanno esplicitamente fatto riferimento alle maggiori difficoltà di presa in carico di soggetti che appaiono, sin dall'inizio della carcerazione, in una condizione di particolare fragilità dovuta a fattori quali la provenienza da contesti di grave marginalità, la scarsa scolarizzazione, l'assenza di precedenti percorsi lavorativi o la mancanza di una occupazione stabile, lo stato di irregolarità: tutti elementi, quindi, che da un lato ostacolano la riuscita del percorso trattamentale all'interno e dall'altro rendono difficoltoso l'immaginare un percorso di reinserimento sociale di successo.

“Tornano così al campo della marginalità urbana, che di certo non si compone solo di ex-detenuti. Al di là di eventuali difficoltà linguistiche e di resistenze culturali rispetto all'approccio alle cure – problematiche che riguardano l'importante componente straniera – possiamo quindi identificare alcune concause delle patologie che emergono, in sintesi riferibili a condizioni di marginalità: il degrado abitativo, la mancanza di occupazione, la scarsa protezione da agenti climatici, le dipendenze, l'assenza di supporto familiare, il disagio psichico, le difficoltà o l'impossibilità di accedere ai servizi sanitari pubblici, le scadenti abitudini alimentari”
(*Medico Responsabile Poliambulatorio Biavati*)

Questi caratteri di fragilità e inaffidabilità sociale possono ostacolare la buona riuscita del trattamento se si considera peraltro che la cronica carenza di risorse e i persistenti ed elevati tassi di sovraffollamento conducono l'istituzione ad investire preferibilmente

su (o quantomeno a dare priorità a) quanti si dimostrino in grado di autodeterminarsi e di aderire al modello trattamentale proposto. A ciò si aggiunge talvolta la stessa durata della pena. Come in molti penitenziari della penisola, anche nel caso del carcere di **Bologna** - che si ricorda essere casa circondariale e quindi destinata, almeno formalmente, ad ospitare soggetti in attesa di giudizio o con pene inferiori ai 5 anni - il tasso di sovraffollamento e il connesso *turn over* sono particolarmente elevati. A fronte di queste caratteristiche, stabili nel medio periodo, non corrisponde un adeguamento del numero dei funzionari giuridico-pedagogici, che si rivela piuttosto basso: si tratta di 7 professionisti, compreso il capo area, a fronte di più di 700 persone ristrette¹²³. Una situazione di questo genere comporta, come è ovvio, numerose difficoltà nel garantire percorsi adeguati alla totalità delle persone detenute. Da ciò può derivare il rischio, per coloro che fanno ingresso in carcere con pene o residui pena particolarmente brevi, di concludere il percorso detentivo senza aver usufruito di programmi rieducativi strutturati o funzionali.

Proprio questo aspetto è stato evidenziato anche da alcune delle persone che hanno scontato periodi di detenzione all'interno dell'istituto e che abbiamo avuto modo di incontrare nel corso della ricerca.

“Quello che mi dispiace è che io ho visto persone che arrivavano [*in carcere, NdA*] che erano piccole - 21, 22, 23 anni - e entravano per la prima volta e magari dovevano fare un anno, un anno e mezzo: finivano tutta la pena senza mai essere seguiti con un percorso giusto (...) Io penso che se proprio uno deve fare una scelta bisognerebbe prendersi a carico quelli che sono più piccoli che entrano la prima volta. Io ne ho visti tanti di questi soggetti che entravano e uscivano e quando uscivano fuori commettevano reati ancora peggiori. Non erano stati seguiti.”(I3, italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

Sul punto va evidenziato come, con riferimento all'anno 2021,

¹²³ Per prendere visione dei dati aggiornati di riferimento, si rimanda alla scheda di istituto presente sul sito dell'associazione Antigone: <https://www.antigone.it/osservatorio-detenzione/emilia-romagna/84-casa-circondariale-di-bologna-dozza>

anno immediatamente successivo alla conclusione della ricerca, 985 persone ristrette nei penitenziari della penisola, di cui 452 di origine straniera, risultavano aver subito una condanna inferiore ad un anno, mentre 19.040 possedevano un residuo pena inferiore ai 3 anni. Questi dati, unitamente a quanto riferitoci dagli intervistati, confermano da un lato come una buona percentuale (ben il 46%) di ristretti all'interno delle nostre carceri siano condannati per reati di lieve entità, dall'altro come un'ulteriore buona fetta di popolazione detenuta sia potenzialmente in condizione di accedere alle misure alternative¹²⁴.

Con specifico riferimento all'Emilia-Romagna, al 30 giugno 2021, su un totale di 2.428 detenuti definitivi, 70 risultavano condannati con pena inferiore a un anno, 157 con pena da 1 a 2 anni, 224 con pena da 2 a 3 anni, 533 con pena dai 3 ai 5 anni¹²⁵.

In merito alla composizione anagrafica nazionale va inoltre sottolineato come al 31 dicembre 2020 erano 9.497 i detenuti infra-trentenni: una parte di popolazione detenuta quindi particolarmente giovane, spesso alle prese con la prima esperienza detentiva che si può rivelare particolarmente drammatica e segnare uno strappo con il contesto posseduto prima dell'ingresso¹²⁶.

Età e durata della pena non sarebbero però gli unici fattori che incidono sulla riuscita dei percorsi di reinserimento, ovvero sui momenti di verifica dell'efficacia del trattamento intramurario.

“Non tutti hanno la possibilità di fare quel percorso [*Un percorso strutturato di accompagnamento all'esterno, NdA*] (...) Non è facile arrivare a farlo. Però, comunque,

¹²⁴ Per una panoramica relativa all'evoluzione di questi dati percentuali si raccomanda la consultazione dei rapporti annuali (per la finestra 2000-2022) dell'Osservatorio Nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione: <https://www.rapportoantigone.it/>

¹²⁵ Per prendere visione dei dati ufficiali e dei relativi aggiornamenti, è possibile consultare la sezione “statistiche” del sito del ministero di Giustizia: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14.page

¹²⁶ I dati sono riportati all'interno del XVII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione: <https://www.rapportoantigone.it/diciassettesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/>

quando una persona dimostra e dà la propria disponibilità al cambiamento l'opportunità gli viene data sicuramente. A chi ha fatto un percorso giusto e ha dimostrato di voler fare un percorso del genere, la possibilità è stata data. Certo, non tutti hanno questa fortuna. Prendiamo uno straniero: come ha la stessa fortuna che ho io che sono italiano? Che vado a parlare, a un colloquio di lavoro posso parlare. Una persona straniera non lo può fare, quindi è svantaggiata (...) E la maggior parte dei detenuti sono stranieri." (I2 – italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

Le risorse personali possedute prima, la possibilità di contare su una rete all'esterno, oltre al corretto comportamento tenuto all'interno dell'istituto sarebbero infatti aspetti, a detta di alcuni tra gli intervistati, valutati nei termini di affidabilità e premessa funzionale per una prognosi favorevole rispetto alla riuscita dei percorsi di "rieducazione". L'insieme di questi fattori - unitamente ad una certa dimestichezza con le dinamiche che regolano la vita all'interno del carcere - possono infatti talora agevolare nella fruizione delle offerte intramurarie¹²⁷.

A proposito di questo, alcuni intervistati hanno dichiarato come, in certi casi, l'aderire alla proposta trattamentale risponda unicamente a valutazioni di opportunità o a meccanismi messi in atto al fine di limitare gli effetti di prigionizzazione¹²⁸ relativi a ciascun periodo di detenzione.

“Ho visto tantissime persone che sono entrate, hanno avuto dei benefici perché parlavano con gli educatori, gli assistenti sociali, avevano dei genitori, avevano delle case, ma dopo 3, 4, 5 mesi ritornavano di nuovo all'interno dell'istituto. Magari dopo un annetto di nuovo uscivano, quindi erano abituati a entrare e uscire (...) Qui si tratta di persone che entravano sapendo di poter uscire, avendo la possibilità di poter uscire, ma poi ritornavano di nuovo all'interno dell'istituto penitenziario

¹²⁷ Cfr G. Torrente, 2018, *Le regole della galera. Pratiche penitenziarie, educatori e processi di criminalizzazione*, L'Harmattan Italia, Torino.

¹²⁸ Il processo di prigionizzazione è tema di confronto e conflitto interpretativo fin dalle ricerche pionieristiche (di tipo qualitativo) che hanno dato origine alla prospettiva dei *prison studies*: Cfr D. Clemmer, 1940, *The Prison Community*, Rinehart, New York; G.M. Sykes, 1958, *The Society of Captives: a Study of a Maximum Security Prison*, Princeton University Press, Princeton. Per una ricognizione della letteratura si consiglia: F. Vianello, 2019, *Sociologia del carcere: un'introduzione*, Carocci, Roma.

fregandosene del tutto ma alla fine il cambiamento effettivo non lo hanno mai fatto.”
(13 - italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

Per costoro, abituati a entrare e uscire dal carcere, il mostrarsi capaci di adeguarsi a quanto proposto dall’istituzione non risponderebbe tanto ad una effettiva volontà di cambiamento, di abbandono delle spinte criminali, quanto più ad una scelta strumentale al fine di ottenere in breve tempo eventuali benefici. In questo senso, la capacità di attenersi alle regole dell’istituto (o di far credere di essere in grado di rispettarle), connessa ad esperienze detentive pregresse o a risorse personali possedute, permette non solo di sapersi districare nelle dinamiche, spesso violente, che regolano la vita nelle sezioni, ma anche di avviare con più facilità i percorsi di presa in carico ed ottenere giudizi di affidabilità da parte di tutti gli operatori carcerari: agenti del piano, graduati di polizia penitenziaria, educatori, insegnanti, volontari, direttori. È appena il caso di osservare come simili strategie di agire strumentale – peraltro comprensibili e legittimamente praticabili – si rapportino necessariamente in chiave contraddittoria e paradossale rispetto alle declinazioni formali e ordinamentali di trattamento e correzione.

A proposito delle dinamiche violente tipiche della prigione¹²⁹, tra gli intervistati vi è chi ritiene che la possibilità di fruire di alcune delle opportunità proposte dal carcere si possa rivelare utile esclusivamente al fine di resistere ad eventuali meccanismi di esclusione messi in atto tra gli stessi compagni di sezione. Facciamo quindi riferimento, come nel caso del brano che segue, a un meccanismo di significazione del tutto estraneo alla valenza “trattamentale” del lavoro intramurario¹³⁰.

¹²⁹ Cfr D. Ronco et al, 2020, *Salute, violenza, rivolta: leggere il conflitto nel carcere contemporaneo*, in “Antigone”, 15, 2, pp. 138-165; V. Verdolini, 2022, *L’istituzione reietta: spazi e dinamiche del carcere in Italia*, Carocci, Roma.

¹³⁰ Il lavoro è formalmente un aspetto centrale del trattamento penitenziario. Va evidenziato tuttavia come a fine del 2019 sul totale delle persone detenute appena il 29,74% fosse impegnato in attività lavorativa di cui l’86,82% alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Per una approfondita analisi socio-giuridica dell’evoluzione del lavoro carcerario dall’unità d’Italia ai giorni nostri, consigliamo la lettura di G. Caputo, 2020, *Carcere senza fabbrica: povertà, lavoro forzato e welfare*,

“Per me all’interno l’unica cosa che serve è far lavorare la gente perché non serve che la gente stia in cella 20 ore al giorno. Non serve che la cella sia aperta quando, per dire, uno non si può comprare la saponetta. A cosa serve? Se uno non ha nessuno fuori [Che lo possa aiutare economicamente, NdA] viene scartato anche dagli altri perché non si può comprare un tabacco (...) Vieni messo da parte se non hai qualche soldino. Quindi l’unica cosa che serve là dentro è il lavoro.” (I1 – italiano, ex detenuto)

Riprendendo quanto già sottolineato, va detto però come spesso la stessa collocazione del detenuto all’interno di determinati circuiti limiti di fatto le opportunità dal punto di vista trattamentale, al di là della volontà del singolo ristretto. All’interno degli istituti è possibile notare una certa circuitazione informale¹³¹, ulteriore non solo rispetto a quella formalmente riconosciuta che comporta la classificazione, ad esempio su base giuridica, ma anche a quella rispondente ad esigenze di tutela della popolazione detenuta (ad esempio in riferimento alle sezioni dedicate a reclusi “protetti” o portatori di patologie clinicamente rilevanti).

Prendendo ad esempio la media sicurezza, ove è ristretta la maggioranza dei detenuti, è possibile infatti individuare sezioni alle quali corrisponde una diversa qualità e disponibilità degli spazi o una diversa quantità di attività proposte. Tale differenziazione può rispondere a logiche strettamente premiali o a motivazioni dichiaratamente legate a necessità di gestione della popolazione detenuta (come nel caso di quelle sezioni che appaiono fortemente etnicizzate¹³²).

La stessa introduzione a decorrere dal 2013 della custodia aperta e della sorveglianza dinamica, finalizzate a permettere ai detenuti di trascorrere almeno 8 ore al di fuori della cella e a rimodulare le

Pacini, Pisa. Per un’analisi sociologica dei processi di significazione e delle valenze attribuite al lavoro in carcere, si consulti invece: E. Kalica, 2014, *Lavorare per lavorare: quando il lavoro in carcere non reinserisce*, in “Antigone”, 9, 2, pp. 206-223.

¹³¹ Cfr A. Sbraccia, F. Vianello, *Introduzione: Carcere, ricerca sociologica, etnografia*, in “Etnografia e Ricerca Qualitativa”, 9, 2, pp. 183-210.

¹³² Cfr P. Gonnella, 2014, *Detenuti stranieri in Italia*, Editoriale Scientifica, Napoli.

modalità di vigilanza, ha inteso contemporaneamente diversificare i ristretti anche sulla base della loro pericolosità e della loro “conseguente” capacità di aderire al trattamento¹³³.

Ne deriva una separazione tra “buoni” e “cattivi” detenuti, talvolta organizzata anche su sezioni poste sullo stesso piano, che contribuisce a far introiettare al ristretto come per poter accedere ai reparti più “appetibili”, dove è garantita una maggiore tranquillità, dove è possibile fruire di diverse attività e dove in generale si respira un clima migliore, sia necessario dimostrare di meritarselo. In alcuni istituti esistono vere e proprie sezioni pacificamente presentate come “sezioni per buona condotta” dove è possibile accedere solo dopo aver siglato un patto sulla base del quale si assicura di attenersi alle regole vigenti nell’istituto e più specificamente in quel singolo reparto. La dimostrazione di “disciplina” risulterebbe così direttamente legata alle possibilità di accesso al trattamento e ai diritti.

“Ci sono persone che hanno dato fastidio che sono ancora all’interno e non riescono ad uscire. C’è una persona che ha fatto sempre casino, a scrivere e a fare e si trova ancora lì, anche se è nei termini da una vita e (...) aspetta l’equipe da due anni. Ma stiamo scherzando?” (13 – italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa).

È evidente quindi che numerose sono le variabili che possono incidere sulla possibilità di accedere a percorsi di presa in carico che si traducano in esperienze funzionali al futuro reinserimento. Tale composizione di variabili contribuisce a rendere impraticabile quel principio di individualizzazione alla base della definizione

¹³³ Cfr M. De Pascalis, 2013, *La via del cambiamento attraverso un modo d’essere diverso. La sorveglianza dinamica: linee guida per gli operatori*. Dispense ISSP, DAP, Roma; G. Fabini, V. Pascali, 2018, *Camminatori di corridoi? La sorveglianza dinamica nelle carceri dell’Emilia-Romagna*, in G. Fabini, A. Sbraccia (a cura di), *Primo rapporto sulle condizioni di detenzione in Emilia-Romagna*, Antigone, Roma, pp. 60-79; G. Fabini, 2019, *Sorveglianza dinamica, questa sconosciuta: come è cambiata la quotidianità detentiva e la sicurezza nelle sezioni?*, in Associazione Antigone (a cura di), *Un anno in carcere. XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, Antigone, Roma; S. Santorso, 2021, *Rehabilitation and Dynamic Security in the Italian Prison: Challenges in Transforming Prison Officers’ Roles*, in “The British Journal of Criminology”, 61, 6, pp. 1557–1574.

ordinamentale del trattamento penitenziario: il criterio distintivo tra soggetti meritevoli di possibilità di recupero e soggetti irrecuperabili, in un contesto peraltro perennemente caratterizzato da poche risorse, sembra conseguire più spesso da logiche di mera gestione del rischio che permettono di calcolare le probabilità di ricaduta nel reato sulla base di valutazioni fortemente influenzate dalla capacità del singolo di sottostare alla disciplina informalmente imposta dall'istituzione.

7.3 IL MOMENTO DELLE DIMISSIONI

L'ordinamento penitenziario impone, all'articolo 46, interventi di assistenza successivi alle dimissioni, che devono essere avviati dagli stessi istituti di pena e proseguiti dai servizi sociali territorialmente competenti. La norma rimanda quindi non solo all'individuazione di meccanismi di accompagnamento all'uscita da parte degli operatori penitenziari, ma anche al necessario coinvolgimento della comunità locale nei percorsi di reinserimento sociale dei ristretti.

La Regione Emilia-Romagna ha negli ultimi anni inteso investire nei servizi pensati per i soggetti in dimissione dagli istituti di pena, anche nelle città che non sono sede di carcere. Nel 2014 il Comune di **Bologna**, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, ha attivato all'interno dell'istituto di pena cittadino il *Progetto Dimittendi*, rivolto alle persone prossime all'uscita e che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità.

Il progetto si attiva nei dodici mesi prima del fine-pena e nei sei mesi successivi, con l'obiettivo di rilevare i bisogni dei dimittendi più esposti ai rischi di marginalizzazione e di attivare percorsi di supporto mirato attraverso il rapporto con i servizi all'esterno. Le principali aree di intervento hanno ad oggetto la verifica del radicamento della persona sul territorio, il supporto ai servizi socio-sanitari del luogo ove la persona intende fare rientro, il sostegno volto a permettere il ritorno nel territorio di interesse. In questo senso, il lavoro di accompagnamento all'uscita attivato dal *Progetto Dimittendi* appare più agevole nei riguardi di coloro che risultano in possesso di residenza,

a maggior ragione se collocati nel comune di **Bologna**. Ne deriva l'esclusione di ampie fasce di popolazione detenuta con condanna definitiva e, paradossalmente, proprio di quelle soggettività che in virtù del loro status giuridico presentano profili accentuati di vulnerabilità. Tale paradosso deriva dall'impossibilità di attivarsi non solo - come è facile intuire - per gli stranieri che sono entrati in carcere in stato di irregolarità ed escono spesso gravati da ordini di espulsione, ma anche per coloro che risultano residenti in altri territori o che hanno fissato la propria residenza all'interno dell'istituto.

“In particolare, rispetto ai dimittendi risulta fondamentale attivare la collaborazione dei distretti di provenienza delle persone detenute, con riferimento specifico anche alla continuità dei trattamenti sanitari. [...] Per tutti coloro che fissano la propria residenza in carcere non è possibile pensare ad alcun legame col territorio.”
(Referente Regione ER Servizio Politiche per l'integrazione sociale, contrasto alla povertà e Terzo settore. Area esecuzione penale)

Questa decisa affermazione assume un sapore paradossale, o meglio tende a confermare una declinazione degli istituti di pena all'insegna della extraterritorialità rispetto alle amministrazioni locali di riferimento. Non si tratta chiaramente di una critica all'intenzionalità dell'intervistato né a quella dell'ente regionale che rappresenta. Piuttosto appunto di un dato di fatto che appare incontrovertibile nell'economia degli equilibri interistituzionali, ovvero dei rapporti con l'amministrazione penitenziaria. In sintesi, chi esce dal carcere di **Bologna** in simili condizioni, può eventualmente sperare di essere intercettato da associazioni (ad esempio Poliambulatorio Biavati, Piazza Grande¹³⁴ e Sokos¹³⁵) che offrono servizi socio-sanitari di supplenza¹³⁶.

¹³⁴ Si tratta di uno storico giornale di strada di Bologna, ma anche di una cooperativa sociale da tempo impegnata sul versante della marginalità urbana. Per una panoramica delle attività si consulti: <https://www.piazzagrande.it/>

¹³⁵ <https://www.sokos.it/>

¹³⁶ Nello specifico, è diffusa tra i volontari ascoltati la preoccupazione relativa al fatto che per molte persone con problemi di tossicodipendenza l'uscita dal carcere coincida con l'interruzione dei trattamenti clinici offerti dall'articolazione

Una ulteriore criticità emersa nel corso della ricerca riguarda peraltro la difficoltà di intercettare un numero rilevante di persone prossime all'uscita. Inizialmente, infatti, il *Progetto Dimittendi* svolgeva la sua attività prevedendo incontri “a tappeto”, poi risultati impraticabili a fronte del sempre più elevato *turn over* e dell'alto numero di detenuti definitivi. Gli effetti sembrano misurarsi nelle seguenti parole di una operatrice (responsabile dei servizi offerti dalla Azienda di servizi alla persona della città di **Bologna**, ASP¹³⁷) che, nel raccomandarci di spiegare bene - nella guida - che per accedere al Progetto Dimittendi bisogna passare per i Servizi sociali, afferma:

“L'assegnazione, sia dei posti letto che dei tirocini formativi, viene fatta previa valutazione dell'assistente sociale. [...] I detenuti spesso non sanno che c'è un comitato locale o dei servizi a loro disposizione quando escono. A volte, per la verità, non sanno nemmeno quello che possono fare dentro al carcere.” (*Referente Comune di Bologna, gestione servizi ASP*)

Il meccanismo di individuazione del dimittendo che appare oggi più funzionale è quindi quello che si basa sulle segnalazioni che provengono dagli educatori, dagli operatori del SerD, dallo sportello di mediazione culturale e talvolta anche dai volontari. Una modalità di questo tipo porta tuttavia con sé il rischio che le segnalazioni non possano riguardare detenzioni troppo brevi o recenti, per le quali l'avvio di progetti strutturati appare difficoltoso oppure impossibile, ad esempio a fronte di provvedimenti di scarcerazione che arrivano prima del previsto. Il problema ci è stato evidenziato anche da chi ha

penitenziaria dei servizi sanitari deputati (SerD). Si tratta di una problematica a noi sollevata anche dall'allora Garante Regionale per le persone private della libertà – dottor Marighelli – che evidenziava peraltro le disomogeneità nelle prassi di accesso ai SerD territoriali da parte di ex-detenuti che tornavano ai luoghi di residenza dopo essere usciti dal carcere e dal territorio bolognese. A titolo esemplificativo, si considerino le seguenti parole di un operatore volontario: “Molte persone escono con un piano terapeutico con validità di una settimana e talvolta smarriscono pure questo foglio di prescrizione. Si riscontrano così difficoltà in entrambe le situazioni nel riuscire a garantire una continuità terapeutica, creando uno scompenso alla persona”.

¹³⁷ <https://www.aspbologna.it/chi-siamo/asp-citta-di-bologna/chi-siamo>

vissuto una carcerazione di molti anni all'interno della locale casa circondariale.

“Ho visto ragazzi che sono andati in affidamento, con tirocini, in cooperative: però parliamo di una condanna minima di due anni, un anno e mezzo. Ora che fanno tutto l'iter compresa l'osservazione – perché, comunque, ci vogliono 8 o 9 mesi di osservazione intramuraria - finiscono la condanna in molti. Così magari escono e poi rientrano e fanno altri due anni e la routine è sempre la stessa. Secondo me ci vuole proprio un progetto, ma come si fa? Tu pensa a **Bologna**: 800 detenuti. Trovare un progetto per 800 detenuti. Come si fa? Parliamo di benefici: ho vissuto un Natale in cui sono andate in permesso 30 o 40 persone.” (I2 – italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

Il mandato del *Progetto Dimittendi*, pur nella difficoltà di garantire interventi mirati alla totalità della popolazione detenuta, risponde alla finalità di individuare un accordo con il territorio di riferimento non solo per coloro che, provenendo da contesti di marginalità, rischiano di farvi ritorno, ma anche per coloro i quali l'esperienza detentiva ha rappresentato un vero e proprio strappo con il contesto di provenienza. Gli operatori incontrati hanno sottolineato come sia fondamentale individuare, durante la carcerazione, i soggetti più vulnerabili che rischiano di rimanere sconosciuti ai servizi territorialmente competenti. Capita che alcune categorie di ristretti rischino di non venire intercettati dai servizi una volta usciti: è il caso spesso degli stranieri irregolari ma anche di persone gravate da problemi di dipendenza e sconosciuti al SerD competente per territorio o di persone con particolari problematiche di salute o con disturbi psichiatrici non certificati, che non trovano la disponibilità di strutture di accoglienza all'uscita, necessitando peraltro di tempi più ampi per “riadattarsi” al mondo esterno.

“Il problema è che il Comune tende a concentrare le risorse sulla base del requisito di residenza. Ma non è solo un pezzo di carta, nel senso che la residenza tende a coincidere con migliori aspettative: è in possesso di persone che effettivamente hanno più probabilità di reinserirsi o comunque di farlo in tempi più brevi rispetto a chi non ha contatti e magari già vive da tempo come marginale.” (*Operatori casa circondariale “Dorèa”*)

A ben vedere si tratta proprio di quelle categorie di soggetti che vivono dinamiche di esclusione sin dal corso della detenzione perché incapaci di adeguarsi ai meccanismi di disciplinamento dell'istituzione penitenziaria. Sono quei reclusi che vengono quindi spesso stigmatizzati come inaffidabili, poco volenterosi, immeritevoli. Queste forme di etichettamento¹³⁸ sembrano riguardare soggetti che vedono le loro prospettive incupirsi per via della mancanza di risorse personali o sociali: essa può incidere sui percorsi di accompagnamento all'uscita, laddove risulti più funzionale – da parte degli operatori e dei servizi coinvolti - investire risorse scarse su coloro i quali appaiono in possesso di requisiti associati a margini più alti di successo nel successivo reingresso in società (quali ad esempio la residenza in loco, la possibilità di inserirsi in percorsi occupazionali, l'assenza di rischio di espulsione amministrativa o giudiziaria¹³⁹) e si presume resteranno sul territorio a pena espiata.

Con riferimento a questi processi selettivi, la ricerca ha evidenziato peraltro come, a fronte di esperienze e caratteristiche profondamente differenziate nell'ambito dei vissuti antecedenti all'incarcerazione (con persone provenienti da contesti di marginalità grave, soggetti stabilmente affiliate a gruppi criminali, individui per i quali l'esperienza detentiva aveva rappresentato solo una parentesi, persone abituate ad entrare ed uscire dal carcere), risultassero valutazioni sostanzialmente sovrapponibili sulle prospettive di eventuale ricaduta nel reato, sulla possibilità di inserimento sociale e perfino su quelle che si sono registrate come le necessità più impellenti ed avvertite al momento delle dimissioni.

“In fondo, certo con sfumature diverse, i nodi del rientro in società sono sempre gli stessi. Il rischio di recidiva – sia pure determinato da fattori anche molto diversi – è presente per tutti. Per configurare una alternativa, anche agli occhi di chi deve

¹³⁸ Il riferimento è ai meccanismi di stigmatizzazione che stanno al centro della prospettiva socio-criminologica dell'interazionismo simbolico (labeling theory). In proposito si consideri: C. Rinaldi, 2021, *Teorie dell'etichettamento*, in A. Dino, C. Rinaldi (a cura di), *Sociologia della devianza e del crimine*, Mondadori, Firenze, pp. 180-210.

¹³⁹ Cfr F. Curi et al, 2021, *I migranti sui sentieri del diritto*, Giappichelli, Torino.

considerare questi rischi da un punto di vista istituzionale – come i giudici – i nodi sono quelli: un alloggio di sgancio, un affitto agevolato, una possibilità lavorativa, un medico di base.” (Ia¹⁴⁰, *Operaio e collega di lavoro di ex-detenuto*)

Nel caso di A - 57 anni e diverse esperienze di carcerazione alle spalle, seppur brevi e per reati “di strada” - l’accompagnamento all’esterno ha corrisposto all’avvio di un percorso di misura alternativa, resosi necessario per via delle sue condizioni di salute, ormai incompatibili con il carcere. La possibilità di essere inserito all’interno di una struttura di accoglienza per persone in esecuzione di pena si è rivelata fondamentale per entrare in contatto con opportunità di tirocinio o di borsa lavoro anche una volta conclusa la pena. Tuttavia, con lo scadere dell’affidamento in prova è terminata anche la possibilità di rimanere all’interno della struttura e A, pur in contatto con i servizi sociali, ha trovato un posto letto all’interno di un dormitorio cittadino, poco adeguato alle sue precarie condizioni di salute. I bisogni avvertiti da A durante la carcerazione non sono mutati neanche una volta fuori quando ci ha raccontato, da uomo libero, come le sue esigenze principali fossero rimaste il lavoro e la casa.

“A parte le mense per i poveri, perché se uno ha fame a Bologna non muore di fame, per vestirsi, per mangiare, per dormire. Non muori di fame e non dormi fuori al freddo, o col Piano Freddo o questo o quello trovi sempre da dormire. Ti arrangi, però di altro cosa fai? In estate se vuoi andare a fare una doccia trovi, ma poi, di altro? Questo è un sopravvivere, magari in altre città nemmeno lo trovi: a Bologna lo trovi. Ma avere un posto dove poter mettere un indirizzo per la residenza, dove poter portare la tua compagna, questo non lo trovi, non c’è a Bologna. È già più complicato, metter su casa è già più complicato. Lavoro e casa. Due cose che mancano.” (I1- *italiano, ex detenuto*)

¹⁴⁰ L’identificativo dell’intervistato è differente dagli altri poiché è stato ascoltato nell’ambito di un altro progetto di ricerca, comunque relativo al contesto territoriale di Bologna. Le parole di Ia condensano quelle di diversi operatori e volontari ascoltati. In chiave sintetica possiamo affermare che questi ultimi abbiano insistito sulle differenze cruciali nella composizione dell’utenza senza rinunciare appunto a identificare alcuni nodi problematici generalizzabili.

Le parole di A rimandano a una realtà cittadina attiva dal punto di vista di interventi di carattere strettamente assistenziale ma carente rispetto ad aspetti centrali nei percorsi di reinserimento, quali la sicurezza di ottenere un alloggio o la possibilità di reperire una stabile occupazione¹⁴¹. Simili considerazioni ci sono state proposte da V.

“Quando si esce fuori dall’istituto è molto attiva la città, in campo sociale Bologna penso che sia proprio all’avanguardia in confronto con altre città. Percorsi sociali per detenuti, dormitori, per i pasti, per tutte queste cose (...) Però io non ho bisogno in questo campo. Poi sai, hai l’appoggio degli assistenti sociali. Io ne vedo tantissima di questa gente che ormai talmente si è abituata che non riesce nemmeno ad uscire da questa situazione.” (*I3- italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa*)

Su questo ultimo aspetto è interessante osservare come molti tra operatori incontrati abbiano sottolineato le diverse criticità che si manifestano, soprattutto in relazione all’accoglienza, dopo la conclusione di periodi di transizione, che dovrebbero rappresentare delle brevi parentesi nei percorsi biografici di quanti escono dai circuiti della pena e usufruiscono di programmi di accompagnamento all’esterno. Spesso capita, infatti, che coloro che sono stati ospitati per un primo periodo dopo la scarcerazione in appartamenti gestiti da associazioni di volontariato o in apposite strutture¹⁴² non siano in

¹⁴¹ Naturalmente non si tratta di problematiche proprie dell’Italia, tantomeno di Bologna. Il brano che segue, ad esempio, si riferisce a un lavoro empirico realizzato ad Oakland, California (A. De Giorgi, 2017, *Back to Nothing: Prisoner Reentry and Neoliberal Neglect*, in “Social Justice”, 44, pp. 83-120, traduzione nostra, p. 94-95: “[...] gli ex detenuti possono accedere a numerosi corsi per la elaborazione dei curricula, prepararsi per colloqui di lavoro, imparare a gestire la propria aggressività, fare sedute di counseling di gruppo, partecipare a gruppi di aiuto per chi è dipendente da alcol o da droghe, ma non possono accedere a un’abitazione decente, all’assistenza sanitaria gratuita, ad un’istruzione accessibile o a un reddito di base”. Cfr S. Maruna, 2001, *Making Good: How Ex-convicts Reform and Rebuild their Lives*, American Psychiatric Association, Washington; J. Travis, 2005, *But They All Come Back: Facing the Challenges of Prisoner Reentry*, Urban Institute Press, Washington; A.C. Thompson, 2008, *Releasing Prisoners, Redeeming Communities*, NY University Press, New York.

¹⁴² Rimandiamo alla consultazione della guida “Una volta fuori” (<https://www.antigone.it/upload2/uploads/docs/Guida%20online%20ITA%20>

grado di rendersi autonomi nel breve periodo e, privi di contatti sul territorio, rimangono nuovamente sprovvisti di alloggio.

Tra le proposte degli intervistati vi è quella di lavorare per consolidare la rete tra i diversi enti al fine di mettere in atto efficaci pratiche di coordinamento. L'impressione che si ha analizzando quanto emerso nel corso della ricerca è che i progetti di presa in carico all'esterno funzionino laddove si intraveda una certa possibilità di autonomia nel singolo, valutata anche sulla base di positivi percorsi in misura alternativa. Le esperienze degli ex detenuti che abbiamo intervistato sembrano confermarla. Nel caso di G, con un lungo percorso di carcerazione alle spalle, la possibilità di accedere alla misura dell'affidamento in prova è conseguita, come è ovvio, ad una positiva valutazione del percorso intramurario, nell'ambito del quale lo stesso ha dimostrato di aderire all'offerta trattamentale. A differenza di altri intervistati, G afferma di aver scelto di partecipare alle più svariate attività proposte all'interno del carcere ritenendole delle vere e proprie opportunità, che gli hanno permesso di guadagnarsi la fiducia dell'istituzione e dei giudici in vista dell'accesso ai benefici. Nel corso dell'intervista ci rivela però come la partecipazione ai corsi scolastici, alle attività lavorative o ricreative abbia rappresentato inizialmente un modo per poter far passare le giornate a fronte di una carcerazione che si prospettava appunto lunga. I momenti "migliori" li associa agli ultimi periodi prima di sapere della scarcerazione, quando la possibilità di usufruire di permessi premio ha rappresentato premessa funzionale all'uscita,

[Antigone.pdf](#)) per una panoramica dettagliata delle organizzazioni che offrono sostegno sotto forma di appartamenti disponibili per le fasi di transizione, ma anche per situazioni generiche di fragilità sociale. Sono in tutto circa 60, e vengono assegnati con criteri di selezione non sempre esplicitati, ma tendenzialmente afferenti all'affidabilità degli ospiti. Gli operatori attivi in questo campo che abbiamo ascoltato durante la ricerca, riferiscono comunque di una pressione della domanda ben superiore rispetto all'offerta che possono garantire. Gli stessi operatori insistono sulle "criticità" che emergono nella fase di sgancio, quando gli ex-detenuti devono lasciare le residenze provvisorie anche se non hanno definito un progetto sufficientemente stabile o non hanno un altro tetto sotto il quale ripararsi.

anche al fine di conoscere la realtà cittadina. G sottolinea però come tutto ciò sia stato possibile perché cominciato all'interno del carcere attraverso il lavoro dei funzionari giuridico-pedagogici, del cappellano, dei volontari.

“Perché poi il progetto è partito tramite il carcere, l'educatore. (...) C'è stato un percorso iniziato all'interno del carcere e poi mi è stata data la possibilità. (...) Non mi sono rivolto io a qualche cooperativa o associazione. Molte volte il problema è che di cooperative, aiuti, non se ne parla all'interno del carcere, anzi non si sa proprio nulla, cioè dei servizi che vengono offerti fuori il detenuto non sa proprio nulla. Io sono uno che comunque è stato tanti anni in carcere e solo adesso sto conoscendo cooperative sociali, mi sto informando.” (I2 – italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

Pur provenendo da un percorso differente da quello di altri intervistati, G conferma come anche tra le sue esigenze quella maggiormente avvertita sia quella legata alla sicurezza occupazionale che auspica di poter raggiungere dopo un periodo di tirocinio che dovrebbe rappresentare un'esperienza di breve durata.

“Il bisogno primario per un detenuto che esce dal carcere deve essere il lavoro. Il lavoro e l'ospitalità. Sì, il supporto morale è la prima cosa per chi è stato tanti anni dentro, ma se già un detenuto esce e trova un posto dove andare a dormire e un lavoro parte già con il piede giusto. Ecco, questo è il supporto che a un detenuto si può dare: costruire il percorso da lì per poi portarlo in una cooperativa. Che poi c'è, questo esiste. Però si potrebbe fare di più.” (I2 – italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

Il tema occupazionale¹⁴³ è risultato centrale nel corso di tutta la ricerca, unitamente a quello della residenza. I vari enti riportano di importanti criticità sin dal momento della detenzione: il carico di domande che si riversa sullo *Sportello Lavoro* attivo all'interno del carcere è infatti troppo elevato e l'offerta (anche solo dal punto di vista della formazione) non copre la domanda. Nell'accesso alle opportunità lavorative, sia all'interno del carcere sia fuori, pesano inevitabilmente le competenze pregresse valutate nei primissimi mesi

¹⁴³ Cfr L. Berzano (a cura di) 1994, *La pena del non lavoro*, FrancoAngeli, Milano

dall'arrivo del definitivo e ciò comporta, come è ovvio, un'importante scrematura delle richieste. Le eventuali esperienze fatte all'interno del carcere non risulterebbero poi funzionali al momento della scarcerazione, contribuendo ad alimentare lo stigma dell'ex detenuto.

“Un corso di cucina? Quando esci e lo presenti in una mensa, guardano che è un'esperienza carceraria. E chi ti prende a lavorare? Non serve a niente. Lo presenti in un'azienda e ti mandano via a calci nel sedere.” (11 – *italiano, ex detenuto*)

Dal punto di vista degli operatori incontrati, al di là delle esigenze dei singoli, ciò che appare particolarmente importante è cercare di ricondurre la persona al territorio di provenienza o di interesse e di attivare i relativi rapporti con i servizi competenti. Questo, va detto, anche rispetto alle risorse effettivamente impiegate nell'assistenza sociale da parte dei singoli comuni. È evidente che la possibilità di prendere in carico il dimittendo è strettamente legata al requisito della residenza, la cui mancanza pesa soprattutto su quanti vivono già condizioni di forte precarietà abitativa, familiare e sanitaria. La ricerca condotta ha confermato come per poter immaginare buone pratiche in tema di reinserimento sociale non basti organizzare una rete di servizi volti a dare risposta immediata a bisogni primari. Questi servizi, garantiti in termini di prima accoglienza e forme basilari di sostegno anche dal volontariato, sono naturalmente fondamentali. Ad un secondo livello, tuttavia, appare altrettanto cruciale la capacità dei servizi sociali e degli operatori a vario titolo coinvolti di strutturare la loro offerta di supporto sulla base di una conoscenza più profonda delle traiettorie biografiche, delle competenze, dei saperi, delle risorse personali e relazionali e dei bisogni di chi sta uscendo dalla pena. Senza prescindere dal percorso intramurario, ma senza schiacciare su di esso l'identità del soggetto, chiamato comunque ad alterare la sua condotta nelle necessarie prassi di adattamento ad una vita artificiale come quella esperita in carcere.

7.4 GLI EFFETTI DELLA CARCERAZIONE NEI PERCORSI DI RIENTRO IN SOCIETÀ

Alcuni degli aspetti approfonditi nei paragrafi precedenti rimandano a un carcere che agisce sulla persona ristretta attraverso i tipici meccanismi delle istituzioni totali¹⁴⁴: controllo, separazione, categorizzazione, disciplinamento, isolamento. Ciò che è emerso nel corso della ricerca, nel caso di alcune persone che hanno attraversato periodi di detenzione, ma anche nella visione degli stessi operatori, è un sistema in cui l'analisi del passato criminale e l'osservazione della condotta intramuraria diventano dispositivi centrali nel percorso detentivo, tanto da condizionarne spesso gli esiti. Sebbene il mandato della pena detentiva sia da tempo quello di rispondere ad istanze riabilitative e rieducative, non si può che evidenziare come la possibilità di raggiungere obiettivi coerenti con tali istanze sia di fatto riservata a coloro i quali si dimostrino in grado non solo di adeguare le loro condotte alle strutture normative dell'istituzione, ma anche di offrire garanzie di affidabilità sociale in prospettiva.

La possibilità di indagare i vissuti delle persone che escono dal carcere diventa quindi una risorsa importante per coloro che intendono studiarne il funzionamento poiché permette di comprendere come l'istituzione agisca sulla personalità del ristretto in vista della sua uscita. L'analisi dei percorsi di *re-entry* di queste persone, da intendersi come analisi di specifici segmenti biografici, sembra peraltro fruttuosa per cogliere in che termini l'affidabilità sociale di cui sopra non possa essere ricondotta in chiave individualizzante ai soggetti che escono dal carcere, ma dipenda invece dalle interazioni situate tra costoro e i referenti istituzionali chiamati a co-costruirla e a rinforzarla.

“Parto dal presupposto che sono uscito da un mese dal carcere, quindi non ho una grande esperienza del mondo fuori. Sono stato ibernato per 15 anni, affronto tutto

¹⁴⁴ Cfr E. Goffman, 1961, *Asylums, le istituzioni totali: i meccanismi di esclusione e della violenza*, Einaudi, Torino.

con difficoltà anche se ho avuto fortuna rispetto ad altri di entrare in questa realtà ben strutturata [struttura residenziale presso il Villaggio del Fanciullo, NdA]. Ho trovato anche un tirocinio che mi piace. Queste cose mi stanno aiutando ad inserirmi e a farmi stare bene. Ma le difficoltà sono molteplici: dal camminare in mezzo alla gente all'entrare in un bar o in un supermercato, a prendere un autobus. Soprattutto le prime settimane ho avuto grandi difficoltà. Ora riesco a stare meglio anche in mezzo alle persone. Provo a concentrarmi sugli obiettivi, perché è difficile anche pensare agli obiettivi dopo 15 anni. Pensi che non ha senso presentare un curriculum con alcune esperienze di lavoro che hai fatto da ragazzo: avevo 21 anni, ora ne ho 37. [...] Pian piano sto riuscendo a riorganizzare le giornate, a sistemare la mia vita. Può sembrare banale, ma anche avere un medico di base. Cioè, tutta una routine... So che verranno altre difficoltà, ma forse sto superando il momento più difficile. [...] All'inizio, quando sono uscito coi permessi-premio, ho avuto la possibilità di conoscere questa struttura e chi la gestisce. Così è partito il progetto, comunque tramite il carcere. Non è che tu ti svegli, scendi e mandi il curriculum: non funziona così. Il cappellano del carcere mi ha seguito molto e anche il mio educatore. Poi la direzione ha comunque approvato il piano trattamentale del progetto. Non mi sono rivolto da solo a qualche cooperativa o associazione. Tutto è partito dal carcere. Anche perché di cooperative e aiuti in carcere non se ne parla molto, anzi, non se ne sa proprio nulla. Cioè, dei servizi offerti fuori il detenuto non ha percezione. Non sa nulla. [...] Poi, quando esce, serve anche un supporto morale, altrimenti si trova in mezzo a una città, spaesato, senza far nulla. Così ha difficoltà pure psicologiche per andare avanti, non ha lo stimolo per cercare qualcosa di meglio. Se c'è un progetto, ha il sostegno delle persone che l'hanno seguito. Questo ci vuole: il sostegno, il sostegno, la conoscenza di realtà vere. Non puoi essere in balia di te stesso, che non conosci nessuno. Che fai, vai in giro, chiedi, parli? Puoi pure parlare, ma dobbiamo dirci le cose come stanno: puoi andare dove vuoi, ma un po' di pregiudizio perché sei un ex-detenuto lo trovi da tutte le parti." (I2 – italiano, ex detenuto sottoposto a misura alternativa)

Tra “ibernazione”, speranza, riconoscimento del trattamento privilegiato, pregiudizio e difficoltà nel superare lo “spaesamento”, il lungo brano appena proposto sembra condensare i contenuti di questo nostro scritto. Nei passaggi dalla prima alla seconda persona singolare, esso evidenzia inoltre come il sostegno andrebbe indirizzato al detenuto generico, al fine di evitare le dinamiche traumatiche e disfunzionali proprie dei percorsi di rientro in società.

I racconti relativi a questi segmenti biografici, raccolti in questa ricerca, riportano di un carcere che separa, distingue, seleziona: in questo modo compromettendo almeno parzialmente proprio il

raggiungimento delle finalità che il modello rieducativo si prefigge. Gli eventuali successi di quest'ultimo appaiono così attribuibili alla capacità dei singoli di adattarsi, di mostrarsi responsabili, di rappresentarsi come individui verosimilmente in grado di percorrere i sentieri dell'inclusione sociale, al di là delle risorse effettivamente destinate a questi stessi percorsi.

Già all'interno delle sezioni detentive è possibile individuare gruppi diversi di persone detenute che rispondono differentemente a questi meccanismi di controllo e disciplinamento e a queste previsioni (prognosi) di riabilitazione.

Alcune caratteristiche tipiche della prigione - come la separazione dagli affetti, l'articolazione delle prassi trattamentali secondo i canoni della circuitazione, le tecniche dell'osservazione della personalità - impattano sulla globalità della popolazione detenuta, rappresentando in qualche misura l'essenza stessa della sanzione reclusiva per come essa prende forma in senso generico. Tuttavia, esse sembrano produrre anche effetti differenziati su gruppi specifici di detenuti, al di là dell'ovvia considerazione circa il fatto che ciascun individuo reagisca in modo peculiare alle imposizioni dell'istituzione totale.

Riprendendo allora le tipologie menzionate in precedenza, è possibile distinguere tra coloro che sono alla prima esperienza, magari di giovane età, provenienti da contesti non necessariamente affini a circuiti criminali; coloro che sono dediti perlopiù a piccoli reati di strada, abituati ad entrare e uscire dal carcere, talvolta con problemi legati all'uso di sostanze stupefacenti o provenienti da situazioni di forte marginalità; coloro che hanno scelto di intraprendere percorsi criminali di maggiore portata, consapevoli delle eventuali conseguenze del proprio agire, messe in conto sin dalla prima condotta delittuosa.

È evidente che si tratta di un elenco approssimativo, di certo non in grado di racchiudere l'insieme di variabili che possono incontrarsi, né di esaurire la dimensione peculiare di ciascun processo di criminalizzazione. Si tratta però di una proposta di distinzione che

intende sottolineare come la comparazione di singole storie di vita¹⁴⁵ – nella misura in cui esse siano in grado di evidenziare come le strutture di opportunità¹⁴⁶ che si sono presentate ai soggetti si siano effettivamente articolate - possa offrire spunti di generalizzazione rispetto alle modalità di adattamento alla detenzione e alle dinamiche del rientro in società.

Partendo dalle tre categorie esemplificative di cui sopra e ricollegandosi ad alcuni estratti delle interviste effettuate nel corso della ricerca, è possibile infatti affermare che tra coloro che sono alla prima carcerazione potrebbe essere più facile incontrare soggetti che tenderanno a mostrarsi insicuri, impauriti e quindi maggiormente predisposti ad affidarsi all'istituzione: in questi casi l'aggrapparsi all'offerta trattamentale o il dimostrarsi capaci di rispettare le regole imposte dal personale di sicurezza potrebbe portare da un lato ad ottenere maggiore fiducia da parte degli operatori, dall'altro a subire meccanismi di esclusione da parte dei compagni di sezione più esperti, che farebbero così mancare forme di protezione interne al gruppo di riferimento.

Nel caso invece di coloro che entrano ed escono con frequenza dal carcere potrebbe riscontrarsi con più evidenza un orientamento ad aderire alle proposte dell'istituzione che potrebbe rispondere, come già detto, a esigenze di carattere strettamente strumentale. In questa categoria di soggetti potrebbero però anche trovarsi persone, certo decisamente consapevoli dei meccanismi del carcere, ma di fatto resistenti agli stessi: questi potrebbero infatti rifiutare la proposta

¹⁴⁵ Cfr L. Richardson, 1995, *Narrative and Sociology*, in J. Van Maanen (a cura di), *Representation in Ethnography*, Sage, London, pp. 198-221; B. Roberts, 2002, *Biographical Research*, Open University Press, Philadelphia.

¹⁴⁶ Le strutture di opportunità sono considerate da Cloward e Ohlin (1960, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gangs*, Free Press, New York) come costrutti in grado di connettere gli elementi culturali propri delle formazioni sottoculturali che producono devianza e adattamenti delinquenziali con il loro posizionamento nella gerarchia sociale, per come essa definisce accessi e sbarramenti alle linee di mobilità ascendente e ai mercati del lavoro disponibili (cfr. J. MacLeod, 1995, *Ain't No Makin' It: Aspirations and Attainment in a Low-income Neighborhood*, Westview Press, San Francisco).

formativa, evitare di partecipare alle attività condotte da volontari provenienti dall'esterno, decidere di non usufruire di giorni di liberazione anticipata, rifiutare proposte di attività lavorative alle dipendenze di datori esterni, al limite accontentandosi della possibilità di lavorare alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria nel rispetto delle graduatorie e dei turni¹⁴⁷.

All'interno delle categorie tracciate vi saranno coloro che si mostreranno, nel corso della detenzione ma anche in seguito, fortemente dipendenti dall'istituzione carceraria e dalla sue imposizioni (anche di carattere trattamentale); coloro che invece, rifiutandone i meccanismi, sfuggiranno alla presa in carico anche una volta usciti; o ancora coloro che, pur avendone usufruito all'interno con diverse accentuazioni di strumentalità, riusciranno a svincolarsene una volta raggiunto l'obiettivo della libertà.

Ma proprio con riferimento a quest'ultima fase, virtualmente di rilancio, la ricerca condotta ha evidenziato ambivalenze e contraddizioni. Infatti, gli elementi di differenziazione relativi alle specifiche opportunità che il sistema della rieducazione distribuisce in chiave selettiva, tendono a favorire la veicolazione di risorse scarse verso persone già dotate di vantaggi relativi. Come si è visto, quelle dotate di rete all'esterno, quelle in grado di guadagnarsi la fiducia, quelle capaci di intessere relazioni strategiche all'interno del carcere. Questo tratto di selettività è ovviamente antitetico rispetto al raggiungimento di obiettivi riabilitativi declinati dall'ordinamento in chiave universale ed astratta. Essi si riferiscono peraltro soprattutto a prospettive di autonomizzazione, responsabilizzazione e indipendenza delle persone incorse nella pena. Da questo punto di vista, ulteriore elemento di incoerenza sistemica sembra quello che tende a comprimere la temporalità necessaria per simili processi. Le forme di accompagnamento "una volta fuori" ricostruite in questo lavoro empirico appaiono in qualche modo tener già in conto di poter essere efficienti unicamente per il breve periodo corrispondente alle

¹⁴⁷ Cfr F. Vianello, 2018, *Centralità e ambiguità del lavoro in carcere*, in E. Kalica, S. Santorso (cit), pp. 111-130.

prime fasi del *re-entry* o alla scadenza di una misura alternativa. Per esempio, attraverso la predisposizione di progetti di accoglienza programmata presso strutture da condividere con altri ex detenuti, o tirocini e borse lavoro che difficilmente possono creare i presupposti per successive assunzioni.

Il riassorbimento nella società risulta così mediato – nei casi più fortunati, spesso identificabili in anticipo per via di un provvedimento di misura alternativa alla pena detentiva – da forme di supporto di breve periodo e di carattere meramente assistenziale. Necessarie, fondamentali ma non sufficienti (e nemmeno garantite a tutti), esse incrociano parzialmente una domanda in crescita di aiuto, espressa da soggetti socialmente insicuri e ulteriormente precarizzati dalla carcerazione, con prospettive scadenti di rilancio occupazionale ed esistenziale. Paradossalmente, nella congiuntura economica di (ormai) medio-lungo periodo¹⁴⁸ esse alimentano la percezione e la cognizione, da parte dei soggetti in uscita dal carcere, di una dipendenza dai servizi che talvolta li accompagnano, per abbandonarli presto – le eccezioni confermano la regola - al loro destino di espedienti e marginalità.

¹⁴⁸ Cfr L. Hannon, R. DeFina, 2010, *The State of the Economy and the Relationship between Prisoner Reentry and Crime*, in “Social Problems”, 57, 4, pp. 611-629; Cfr K. Bumiller, 2015, *Bad Jobs and Good Workers: the Hiring of Ex-Prisoners in a Segmented Economy*, in “Theoretical Criminology”, 19, 3, pp. 336-354.

8 NOTE SULLE AUTRICI E SULL'AUTORE

Francesca Cancellaro è avvocatessa e dottoressa di ricerca in diritto penale nell'Università di Bologna, coordinatrice del comitato scientifico di Antigone e membro dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone per l'Emilia-Romagna.

Chiara Caramel è consulente legale del progetto di accoglienza SAI MSNA del Comune di Bologna e membro dell'Osservatorio Nazionale di Antigone sulle condizioni di detenzione nelle carceri minori.

Giulia Fabini è ricercatrice dell'Università di Bologna, presidente di Antigone Emilia-Romagna e membro dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione regionale.

Mariachiara Gentile è avvocatessa e membro dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone per l'Emilia-Romagna.

Chiara Princivalli è laureata in Antropologia culturale ed etnologia ed è membro dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone per l'Emilia-Romagna.

Alvise Sbraccia è professore associato dell'Università di Bologna, coordinatore del comitato scientifico di Antigone e membro dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone nazionale.

Nausicaa Turco è avvocatessa ed è membro dell'Osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone per l'Emilia-Romagna.

